



Dipartimento di Economia e Finanza

Cattedra di Diritto dei mercati finanziari

**Le innovazioni finanziarie nella riforma del Terzo settore:
Il caso di Made in Carcere**

RELATORE: Pellegrini Mirella

CORRELATORE: Lucantoni Paola

CANDIDATO

Marta Francesca Pede

Anno accademico: 2017/2018

Alla mia famiglia per avermi cresciuta libera nella mente e nel cuore,
ai miei nonni per avermi insegnato a vivere,
ai miei amici, fedeli compagni di avventura.

[...] Ma il vero modo di essere felici è quello di procurare felicità agli altri.

Preoccupatevi di lasciare il mondo un po' migliore di come l'avete trovato e, quando suonerà la vostra ora di morire, potrete morire felici nella coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, ma di aver fatto " Del vostro meglio". "siate preparati" così, a vivere felici e a morire felici: mantenete la vostra promessa di esploratori, anche quando non sarete più ragazzi, e Dio vi aiuti in questo".

Dall'ultima lettera di Baden Powell

Indice

<i>Indice</i>	3
<i>Introduzione</i>	5
Capitolo 1-Un sistema dalla difficile definizione	8
1-La nascita e la diffusione in Italia.....	9
2-Obiettivi e strumenti operativi.....	12
3-Le principali forme giuridiche.....	15
3.1-Associazioni.....	16
3.2-Fondazioni.....	18
3.3-Comitati.....	18
3.4-Organizzazioni di volontariato-(ODV).....	20
3.5-Cooperative sociali.....	21
3.6-Imprese sociali.....	24
3.7-Associazioni di promozione sociale-(APS).....	26
3.8-Enti filantropici.....	28
3.9-Reti associative.....	28
3.10-Società di mutuo soccorso.....	31
Capitolo 2-Legge delega e decreti legislativi successivi: Carta di identità per il terzo settore	34
1-Legge delega n.106/2016 e principali novità.....	35
2-Decreto legislativo n.117/2017.....	39
3-Decreto legislativo n.112/2017.....	40
4-Decreti legislativi n.111/2017 e n.40/2017.....	41
5.Decreti correttivi.....	43
Capitolo 3- Caratteristiche gestionali e fiscali degli ETS	47
1-Bilancio e libri sociali obbligatori.....	47
2-Regime fiscale e agevolazioni	50
Capitolo 4- Principali fonti di finanziamento	55
1-Titoli di solidarietà.....	56
2-Fondo per il finanziamento.....	56
3-Fondo sociale europeo.....	57
4-Cinque per mille.....	58

5-Social lending	59
6-Fundraising	60
7-Crowdfunding	62
8-Social Bond.....	63
9-Social Impact Bond.....	65
10-Microcredito, fondo di garanzia e finanziamenti europei.....	69
Capitolo 5-Made in Carcere: una realtà per continuare a sperare.....	74
1-Mission, Vision e le varie sedi operative.....	75
2-Attività e prodotti.....	76
3-2nd Chance.....	78
4-Organizzazione.....	79
5-Premi conseguiti.....	79
6-Sostenitori e Partner.....	82
7-Le fonti di finanziamento di Made in Carcere.....	83
7.1-Finanziamenti a breve.....	83
7.2-Finanziamenti a lungo.....	85
7.3-Agevolazioni fiscali e finanziarie.....	85
7.4-Bandi.....	89
7.5-Cinque per mille.....	98
7.6-Fundraising.....	98
7.7-Crowdfunding.....	101
8-“Don’t be afraid”: un progetto innovativo.....	103
<i>Conclusioni</i>	108
<i>Bibliografia</i>	110
<i>Sitografia</i>	113
<i>Glossario</i>	115
<i>Riassunto</i>	116

Introduzione

Questo lavoro di tesi è incentrato sullo studio del terzo settore, di tutte le sue peculiarità e sfaccettature di genere e significato. Questo settore è stato infatti per anni abbandonato dalla legislatura e non ha mai trovato una sua identità fino a quando la legge delega n.106/2016 ha preso in mano le redini di questo complesso e lo ha definito come il “complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”. Non risultano tra gli enti del terzo settore le organizzazioni informali, perché sono prive di statuto, di atto costitutivo o di qualunque altro documento che attesti l’entrata di membri, i loro comportamenti e le relazioni reciproche, mentre a tutte le altre organizzazioni risultano necessari questi requisiti.

Nel primo Capitolo, oltre a dare una definizione più precisa di terzo settore si è approfondito il dibattito tra il settore pubblico e privato per conquistarsi il potere di soddisfare i bisogni primari e non dei suoi cittadini. Il settore pubblico è stato per anni il protagonista principale in questa attività fino a quando non è nata la consapevolezza che il benessere del welfare non poteva dipendere solo dal lavoro dello Stato ma doveva nascere inevitabilmente una collaborazione con le organizzazioni non profit per poter raggiungere questo obiettivo.

Quando si fa riferimento agli enti del terzo settore generalmente si fa riferimento alle formule giuridiche disciplinate nel primo libro del codice civile, ovvero alle associazioni riconosciute e non, alle fondazioni e i comitati che risultano essere altamente eterogenee in dimensione, struttura organizzativa, finalità e veste giuridica. La nuova riforma ha poi introdotto sette nuove tipologie di organizzazioni che rientrano negli ETS ovvero: organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e società di mutuo soccorso.

Nel capitolo 2 si è analizzata la legge delega 106/2016 che, come riportato anche sopra, ha dato mandato al governo di provvedere ad un riordino generale del Terzo settore, cercando anche di semplificarne la comprensione e l’operato. La stesura di questa legge è avvenuta attraverso l’adozione di quattro distinti decreti legislativi da parte del Governo, così come previsto dall’articolo 1 della legge delega. Questi quattro decreti sono stati adottati come previsto entro i dodici mesi successivi all’entrata in vigore del disegno ma che non sarebbero bastati a terminare l’opera. Tra i più importanti troviamo il D.Lgs 117/2017, entrato in vigore il 3 Agosto del 2017 e che ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli ETS, compresa la disciplina tributaria, introducendo il Codice del settore. Il D.Lgs 112/2017 si è occupato, invece, dell’importante ruolo di revisione della disciplina dell’impresa sociale definendone requisiti, obblighi e facoltà. Il D.Lgs 111/2017 che invece si è impegnato

di riformare l'istituto del 5x1000 specificandone caratteristiche fiscali e non, ed infine il D.Lgs del 6 Marzo 2017 n.40 che si è basato sull'art. 8 della legge delega e ha comportato l'introduzione di un nuovo modello di servizio civile non più su scala nazionale ma internazionale, dando un valore aggiunto a chiunque avesse deciso di prendere parte.

Il capitolo 3 ha analizzato il settore dal punto di vista fiscale, poiché il Codice ha previsto grandi novità nella stesura dei bilanci e degli obblighi contabili in genere. Riferimento a ciò viene fatto nell'art. 13 che tratta appunto degli obblighi in merito alle scritture contabili specificando che gli enti debbano redigere un bilancio che sia composto da stato patrimoniale e rendiconto finanziario nel quale trovino allocazione oneri e proventi dell'attività. A pena di decadenza dei benefici fiscali, esse devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Invece, nel caso in cui effettuino raccolte pubbliche di fondi, esse dovranno aggiungere all'interno del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico nel quale, anche tramite relazione illustrativa, vengano menzionate le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tutti questi accorgimenti vanno però categorizzati in base al fatto che l'ETS preso in esame sia "piccolo" o "non piccolo". I "piccoli" sono caratterizzati dall'aver ricavi inferiori a 220.000 euro, di contro gli altri avranno invece ricavi maggiori di 220.000 euro. Un'altra categoria che va tenuta in considerazione, per affrontare il complesso argomento del regime fiscale e delle varie agevolazioni agli ETS riservate, è la natura di questi enti che possono essere definiti come non commerciali (n.c.) o commerciali (c). Gli ETSNC (*enti del terzo settore non commerciali*) vengono considerati tali se essi svolgono esclusivamente o prevalentemente attività di interesse generale verso gli associati, i familiari e i conviventi degli stessi o a titolo gratuito per l'utenza o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Gli ETSC (*ente del terzo settore commerciale*) invece svolgono prevalentemente attività commerciale ovvero i proventi delle attività di interesse generale nonché delle attività "diverse" risultino superiori rispetto alle entrate che derivano contrariamente da attività non commerciali.

Nel capitolo 4 si è voluto fare un approfondimento sulle fonti di finanziamento utilizzate per far fronte alle spese periodiche. Si è voluto analizzare in particolar modo questo ambito per sdoganare l'idea che gli enti non profit si finanzino solo con elargizioni private o con meri atti di beneficenza. L'attività che questi soggetti svolgono è sempre più consistente e crescente negli anni poiché sono riusciti a ritagliarsi una parte molto delicata nel mercato fino a sentire l'esigenza di dover utilizzare fonti di finanziamento che possano garantire flussi di cassa costanti e di ingenti somme al pari delle imprese con fini di lucro. La riforma ancora una volta ha aiutato in questo introducendo nuovi strumenti di aiuto economico e disciplinandone in maniera più precisa quelli già esistenti. Per esempio la regolamentazione dei social bond e social impact bond ha rivoluzionato oltre che il mondo delle ONG anche il mondo degli impieghi bancari, scoprendo che l'investimento può anche non essere solo a scopo di lucro, ma molte volte può essere fatto anche solo per aiutare il raggiungimento di un considerevole impatto sociale.

Tutta l'analisi precedente è servita, nel Capitolo 5, a fare un'analisi reale di una cooperativa sociale chiamata "Officina Creativa-Made in Carcere", attiva nella regione Puglia ma con unità operative anche in altre Regioni, che si occupa di voler ridare speranza alle donne detenute e ai minori nelle carceri, attraverso un percorso di reinserimento sociale. Grazie al riutilizzo di tessuti di scarto, le donne detenute hanno la possibilità di lavorare in veri e propri laboratori sartoriali percependo una retribuzione e producendo borse, accessori, sciarpe e più in generale accessori di largo consumo destinati alla vendita in negozi, corners, ma anche durante eventi, festival, etc. In questo modo anche l'amministrazione carceraria viene messa nelle condizioni di perseguire meglio l'obiettivo della "rieducazione" del detenuto tanto auspicata negli intenti normativi ma troppo spesso trascurata nei fatti. Un messaggio di speranza, di concretezza e solidarietà, ma anche di libertà e rispetto per l'ambiente.

La selezione di un caso di studio non è stata molto difficile, perché l'obiettivo era quello di voler individuare una realtà molto dinamica dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti di finanza innovativa. La scelta è caduta su questa organizzazione non solo per l'obiettivo sociale che è di mio interesse ma anche perché essa sposa insieme alla Luiss il progetto Volontariamente, incoraggiando i giovani universitari a "sporcarsi" le mani nella società.

L'attività sperimentale ha riguardato prima di tutto la conoscenza della realtà aziendale in tutti suoi aspetti operativi ed organizzativi con uno zoom sull'area finanza. L'obiettivo infatti è stato individuare ed analizzare le varie forme di finanziamento utilizzate nel tempo, cercando di coglierne per ciascuna le principali peculiarità. Per ciascun prodotto è stato individuato il valore, la periodicità, la frequenza, l'obiettivo, i partenariati, gli enti coinvolti, le banche ed il loro grado di difficoltà operativa.

In un secondo momento si è studiato un modo remunerativo ed innovativo per il settore che potesse aiutare MIC a risollevarne i suoi equilibri finanziari. Il progetto è stato battezzato con il nome di "Don't be afraid" e prevede l'utilizzo del Social Impact Bond, che risulta essere lo strumento più facile da gestire e il meno impegnativo dal punto di vista delle risorse da impiegare riconoscendo una maggiore efficacia operativa nel sociale dei privati rispetto agli enti pubblici. E' ancora poco utilizzato in Italia ma servirà ad ottenere una riduzione della recidiva carceraria per coloro che all'interno dell'istituto penitenziario svolgono un'attività lavorativa e di formazione personale, coinvolgendo 100 detenuti per la durata di un anno. Il primo ed unico esperimento italiano messo in atto per rivoluzionare il welfare nazionale in questo ambito e tramite questo strumento ha coinvolto i detenuti della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, il secondo spero coinvolga quelle di Lecce, Bari e Trani.

Capitolo 1

Un sistema dalla difficile definizione

Il **terzo settore** è un mondo fortemente eterogeneo, comprendente realtà anche molto diverse tra loro. Costituisce una sfera “terza” rispetto a quella dello Stato e della pubblica amministrazione (primo settore) e a quella delle imprese (secondo settore). Nonostante la grande attenzione sorta negli ultimi anni per questa realtà, risulta esserci ancora tanta confusione sulle informazioni relative alle caratteristiche specifiche e alle enormi differenze che esistono all’interno di questo settore. L’esigenza primaria è quella di “separare il grano dall’olio” per capire chi sono i protagonisti di questo sistema, come operano, cosa fanno e perché.

Bisogna iniziare a fare chiarezza dalla terminologia usata poiché l’assenza di parametri identificativi non aiuta a dare una definizione oggettiva e condivisa del non profit. Ci sono infatti svariate espressioni che fanno riferimento allo stesso universo: dal più banale “settore non profit”, a quello di “privato sociale” o “economia sociale”.

Con “*terzo settore*” si vorrebbe sottolineare la residualità del fenomeno e del ruolo marginale che esso assume rispetto allo Stato e alle imprese che ricoprono invece il primo e il secondo settore e che proprio per questo vengono ritenuti prioritari. Residualità scomparsa nel tempo tanto che il legislatore è dovuto intervenire con una legge ad hoc.

Con l’espressione “*privato sociale*” si sottolinea il fatto che i soggetti interessati hanno carattere privato, ma con connotazioni altamente sociali. Questo soggetto infatti è un intermediario tra Stato ed imprese.

Il termine più generale è quello di “*economia civile*” che racchiude sia il concetto di enti che producono beni o servizi (economia), sia l’instaurarsi di relazioni all’interno della società civile, secondo il principio di reciprocità.

La definizione di **terzo settore** è quindi sempre stata molto ambigua e le varie caratteristiche, differenze e informazioni relative a questo grande mondo generavano confusione e sovrapposizioni.

Grazie alla legge delega 106/2016 (art 1, c. 1) di cui parleremo meglio di seguito, il concetto di settore non profit ha iniziato a prendere forma ed è riuscita a dare rigore ed omogeneità al suo operato.

Per Terzo settore si intende appunto il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Pertanto i criteri cui ottemperare affinché un ente possa essere annoverato nel terzo settore sono:

- avere natura giuridica privata
- assenza di scopo di lucro
- disporre di statuto o atto costitutivo
- perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attuazione del principio di sussidiarietà
- promozione e realizzazione di attività di interesse generale
- ricorso a forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Sono quindi escluse le organizzazioni informali, perché sono prive di statuto, di atto costitutivo o di qualunque altro documento che attesti l'entrata di membri, i loro comportamenti e le relazioni reciproche. Sono anche escluse le società cooperative, organismi intermedi tra società di capitali e organizzazioni no profit, poiché violano il vincolo di non distribuzione degli utili.

Fanno eccezione però le cooperative sociali, regolate dalla legge 381/1991, considerate parte del non profit italiano.

1-La nascita e la diffusione In Italia

La storia del non profit è la storia delle organizzazioni impegnate a lottare contro i disagi sociali, in una posizione che negli anni ha alternato momenti di collaborazione con altri di competizione con l'apparato pubblico, ma che con esso è sempre stato intrecciato attraverso un rapporto di reciproca interdipendenza.

A partire dalla prima metà del Settecento, in Italia, la presenza delle organizzazioni non profit trovava terra fertile soprattutto nelle istituzioni caritative cattoliche e filantropiche che avevano come loro unico obiettivo quello della carità, dell'assistenza e della beneficenza in tutte le loro varie sfaccettature. L'azione di queste istituzioni rispondeva ad un orientamento del tipo *assistenzialistico*, non soddisfacendo un'esigenza reale verso individui qualificati da uno stato di bisogno ma bensì placando i loro doveri morali. L'intervento concreto si basava sulla beneficenza (offerta di strutture residenziali, assistenza domiciliare, ecc) per far fronte a situazioni di soccorso senza che ci fosse dietro un disegno pensato e organico di intervento nelle varie situazioni. Questa azione caritativa era fortemente permeata da valori religiosi e finalizzata all'edificazione morale dei soccorritori.

Tutte le organizzazioni nate fino a questo momento non avevano mai avuto un ruolo politico autonomo e non potevano offrire una tutela politica alle categorie che di questo operato si servivano.

Negli anni successivi nacquero le Società del Mutuo Soccorso che furono le prime a poter rappresentare gli interessi di specifiche categorie di cittadini contrapponendosi alla logica paternalista della beneficenza e dell'assistenza privata.

Un cambio di rotta si ebbe poi alla fine degli anni Settanta con la nascita di nuove organizzazioni quali associazioni, gruppi di volontariato, comitati, cooperative, ecc che fecero man mano perdere l'egemonia esercitata dalla Chiesa, sempre meno preparata nel far fronte alle nuove esigenze che andavano delineandosi nella società come per esempio la diffusione della tossicodipendenza, la prevenzione del disagio giovanile ,la tutela all'infanzia, ecc¹. Fino ai primi anni del Novecento abbiamo visto crescere questo settore in maniera esponenziale fino all'avvento del fascismo che ha aperto un periodo di ostilità nei confronti delle associazioni di origine civile in nome del totalitarismo statale.²

In questo lasso di tempo lo Stato comincia a farsi sentire desiderando sempre più assumersi la responsabilità di soddisfare i bisogni dei cittadini e aumentare il livello di benessere limitando l'operato sia della Chiesa sia di qualsiasi organizzazioni privata stesse nascendo in quel momento.

Con la fine della guerra e la nascita della costituzione iniziavano a fiorire i presupposti per la diffusione del terzo settore, grazie all'affermarsi di concetti come la solidarietà organizzata, la libertà di organizzazione e associazione.

Nel nuovo contesto repubblicano rinascono quindi molte associazioni rese silenti nel periodo della dittatura. Durante gli anni '70 del Novecento si diffuse per la prima volta nella storia la consapevolezza che il welfare nazionale dipendesse strettamente dal modo con il quale si configuravano e prendevano forma le relazioni tra istituzioni pubbliche e organizzazioni senza scopo di lucro. Lo Stato, che fino ad allora puntava ad essere il solo a soddisfare le esigenze degli abitanti comincia a realizzare che senza l'aiuto di altre istituzioni o enti non sarebbe riuscito a far fronte alle più insolite e svariate esigenze di tutti e quindi iniziò a rivestire il ruolo di regista/coordinatore continuando in ogni caso ad erogare servizi. Potremmo comunque elencare svariate altre motivazioni sul perché della presenza del terzo settore nell'economia complessiva delle politiche del welfare³.

Una prima ragione fa riferimento alla capacità di fornire un valore aggiunto in termini di efficienza ed efficacia all'offerta di beni e servizi anche grazie al superamento del modo spesso burocratico e clientelare di organizzare i servizi e le politiche da parte degli enti pubblici. Una seconda ragione è data dalla maggiore democratizzazione e partecipazione da parte della società civile nelle sue varie forme e articolazioni.

Le organizzazioni del terzo settore hanno inoltre saputo imprimere sul welfare un riscontro sia sociale che politico. Sono riusciti a fornire delle risposte a gruppi sociali emarginati o istituzionalmente non riconosciuti (malati psichici, tossicodipendenti, ecc) riuscendo a leggere bisogni che fino ad ora erano rimasti inascoltati.

¹ Borzaga C., Janes A., L'economia della solidarietà, Donzelli, Roma, 2006.

² Ascoli U., Ranci C., "Introduzione", in U. Ascoli, C. Ranci, Il welfare mix in Europa, Carocci, Roma, 2003.

³ Luca Fazzi, "Gli scenari di evoluzione del terzo settore in Italia" pubblicata sulla rivista "Appunti sulle politiche sociali" n.5-2007

Dal punto di vista sociale è riuscito invece a rappresentare una forma di aggregazione sociale di persone che hanno trovato nella condivisione di ideali una motivazione per poter partecipare attivamente alla vita civile e sociale del loro paese.

Un altro momento storico fondamentale nella diffusione di organizzazioni private è stata la crisi finanziaria dei primi anni novanta. In questa epoca la fase di espansione dell'intervento pubblico si arresta per mancanza vitale di fondi e per questo gran parte dei servizi viene affidato al terzo settore, iniziando un processo di privatizzazioni e di razionalizzazione delle spese che veniva imposto dalle nuove condizioni finanziarie.⁴

Dopo questo periodo i rapporti tra settore pubblico e privato sono andati sempre più ad intensificarsi e a stabilizzarsi creando una dipendenza bilaterale tra queste due istituzioni. Infatti gran parte dei finanziamenti al terzo settore dipendono essenzialmente dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti locali, mentre il welfare è direttamente collegato all'azione di queste organizzazioni. Viene facile intendere che le relazioni tra enti pubblici e terzo settore sono caratterizzate da forti livelli di dipendenza economica e da tendenze molto spinte verso una regolazione che privilegia la dimensione commerciale delle organizzazioni private in una prospettiva di risparmio di breve periodo piuttosto che magari valutare un insieme più vasto di vantaggi che il terzo settore potrebbe apportare al welfare.

L'importanza sempre crescente di questo organismo dagli anni '70 in poi è stato favorito altresì da diverse leggi entrate in vigore in quegli anni che riconoscevano sempre più il ruolo di primo piano ai soggetti del privato sociale. Alla fine degli anni '70 per esempio le regioni approvarono delle leggi di riordino del sistema assistenziale che portò al riconoscimento legislativo del ruolo svolto dai soggetti dell'autonomia sociale che si possono riscontrare nell'introduzione di asili nido comunali, istituiti per facilitare l'introduzione delle donne al mondo del lavoro.

A queste leggi regionali si sono affiancate l'introduzione di leggi speciali nei primi anni del '90 come per esempio la "legge quadro sul volontariato" n.266/1991 che ha avuto il merito di disciplinare il valore sociale del volontariato, riconoscendolo come espressione di partecipazione e pluralismo⁵. Inoltre la norma sottolineava la gratuità per cui, il volontariato si può ritenere libero da qualsiasi condizionamento economico politico ed istituzionale in quanto non è dipendente da contributi che lo finanziano.⁶

Molte altre sono state le leggi emanate in questo periodo come la n.381/1991 sull' "Impresa sociale" che definiva le cooperative come organizzazioni che hanno lo scopo di perseguire interesse generale della promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di due attività cardine: la gestione dei servizi sociosanitari e di quelli educativi.

⁴ Bassi A., Colozzi I., *Da terzo settore a imprese sociali*, Carocci, Roma, 2003.

⁵ Nervo G. "Ha un futuro il volontariato?", Ed. Devoniene, Bologna, 2007.

⁶ Rossi E. "Identità e rappresentanza del Terzo settore" in Zamagni S. 2011.

Anche gli anni 2000 continuano ad essere caratterizzati da riconoscimenti e valorizzazioni di tutte le diverse realtà che animano il terzo settore. In questi anni infatti è stato emanato il decreto ministeriale che ha dato avvio al funzionamento dell'agenzia per le Onlus con il compito di indirizzare, vigilare e promuovere il sistema del non profit.

I soggetti che entrano a far parte di questo mondo continuavano a prosperare sempre di più con l'obiettivo unico di dare piena attuazione all'art 38 della costituzione ossia al diritto all'assistenza sociale e alla garanzia della libertà dell'assistenza privata.⁷

La trasformazione del rapporto pubblico/privato si è avuto poi nel 2001 con l'introduzione nel testo costituzionale del principio di sussidiarietà che doveva seguire due direzioni: una seguendo un senso **verticale** poiché riguardava la ripartizione gerarchica delle competenze che doveva essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio, e l'altra in senso **orizzontale**, poiché il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine.

Successivamente a questa svolta costituzionale è nata nel 2002 l'Agenzia per il Terzo Settore che è un organismo governativo di diritto pubblico operante sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio che ha il compito di vigilare e controllare l'operato di tutti i soggetti del Terzo settore e di promuovere e mediare tra pubblico e privato.⁸

2- Obiettivi e strumenti operativi

L'espressione *terzo settore* è stata introdotta in contrapposizione sia a quella di *primo settore* che è costituito dall'insieme di Stato e amministrazioni pubbliche, anch'esso per definizione *non profit* e produttore di servizi non destinabili alla vendita (pur con parecchie eccezioni) sia dal *secondo settore*, composto dalle attività industriali e commerciali. Alcuni caratterizzano il *secondo settore* come il settore del mercato oltre delle imprese orientate al profitto che vi operano ed escludono, quindi, il "mercato" dal *primo* e dal *terzo settore*. Ciò però non può essere vero in quanto il mercato non è un'organizzazione. In un'economia di tipo occidentale più o meno mista tutte le organizzazioni del *primo*, del *secondo* e del *terzo settore* hanno bisogno del mercato e vi operano per raccogliere risorse.

Il "sociale" è infatti per molti inteso come l'ambito specifico di attività delle organizzazioni del *terzo settore*, che esclude lo svolgimento di attività tipiche di impresa con l'organizzazione imprenditoriale. A

⁷ Rasimelli G. "Cooperazione sociale" in Il Terzo settore dalla A alla Z. parole e volti del non profit a cura dell'Agenzia per il terzo settore, 2011

⁸ Paola di Paolo, "L'evoluzione storia del terzo settore: nascita e progressiva affermazione-terza parte" pubblicata su "Lavoro e confronto" - settembre/ottobre 2016-numero 17

smettere questa affermazione vi è l'esempio che molti soci e i prestatori d'opera sono retribuiti e i servizi sono pagati dagli utilizzatori o direttamente, o indirettamente quando i servizi sono prestati in regime di convenzione con enti pubblici. Le difficoltà nel definire ciò che è "sociale" nella missione e nell'attività concreta di un'organizzazione rendono incerti i confini del *terzo settore* e non si trovano tra gli addetti ai lavori definizioni sempre concordi.

Molte iniziative del *terzo settore* si manifestano per dar voce ad un impegno civile nel riappropriarsi del compito di produrre beni e servizi di utilità sociale che lo Stato non sempre è in grado di fornire in misura e qualità soddisfacente, pur essendo competente a farlo. Ma l'obiettivo di questo settore non è solo questo.

Infatti secondo la legge 106/2016 le organizzazioni che fanno capo a questo ramo operativo devono svolgere prevalentemente attività di **interesse generale e di utilità sociale**.

Tra i settori tipici di impiego troviamo l'assistenzialismo e il servizio civile, il primo soccorso, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio, lo sport, la cultura, la tutela dei diritti e l'istruzione e la promozione in tutte le loro forme.

Occorre però definire in modo chiaro e con una consistente base metodologica cosa si intenda per interesse generale in quanto questa attività è un compito che non permette scorciatoie.

Se prendiamo in riferimento la definizione di interesse generale menzionato nella Costituzione troveremo quanto segue:

"Sono "di interesse generale" le attività che sono funzionali all'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della Costituzione circa la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana."

Questa definizione per quanto chiara ed esaustiva possa sembrare porta con sé alcune implicazioni.

La prima è che l'interesse generale ha una **natura processuale e incrementale**, nel senso che la sua realizzazione ne modifica e arricchisce il contenuto.

La seconda implicazione è che l'interesse generale ha una **natura contingente**, cioè muta nel tempo e nello spazio. Nel tempo poiché le necessità di uno Stato cambiano a seconda del periodo storico in cui ci troviamo. Per esempio lo stato del paese nel dopoguerra faceva sì che un'attività come quella di organizzare soggiorni in località di vacanze per i bambini che altrimenti non avrebbero potuto fruirne fosse sicuramente di interesse generale; mentre oggi non lo è più a causa dell'ampia offerta di occasioni di vacanza per tutti. Per quanto riguarda lo spazio invece, bisogna fare attenzione a dove collochiamo queste attività di aiuto poiché ogni ambiente ha dei bisogni e delle esigenze diverse. Ad esempio la organizzazione di un centro di aggregazione giovanile o di un circolo sportivo in un quartiere degradato di una città o in una zona infestata dalla criminalità organizzata può rivelarsi utile, mentre la stessa attività condotta in situazioni in cui tali emergenze sociali non esistono è decisamente meno rilevante.

La terza conseguenza è che occorre tenere presente lo sviluppo della vita della comunità politica e il modo in cui vengono fronteggiate nuove situazioni.

Chiarire il concetto di interesse generale aiuta sicuramente a dare un'idea chiara di quello che questo settore andrà a fare all'interno della società. Ma l'opera non è ancora conclusa, poiché tanti sono i pregiudizi che ancora affliggono queste organizzazioni. Per esempio l'idea che il terzo settore sia riducibile alle politiche di welfare: ciò non è al 100% veritiero poiché politiche come quella dell'ambiente, dell'immigrazione, dei diritti umani, della sicurezza, ecc non sono riconducibili al quest'ultimo, né possono essere considerate intercambiabili con esso. Molti credono poi che il non profit sia impegnato esclusivamente nell'erogazione di servizi. Questo viene smentito ad esempio dalle attività riconducibili alle strategie di advocacy che sono anche esse fondamentali ed importanti per l'operato. Altri ancora sostengono che il settore sia rilevante solo per il risparmio sulla finanza pubblica. Questo pensiero è abbastanza riduttivo se pensiamo che così si finisce per perdere di vista gli altri obiettivi eticamente molto più elevati come la creazione di lavoro, di generazione di ricchezza o di resa economia.

Una volta che abbiamo smentito le credenze popolari e che abbiamo definito un po' meglio il settore, non ci rimane che esplicitare gli obiettivi e gli strumenti che questo persegue.

Gli obiettivi sembrano essere sia **sostanziali** (tutela dei diritti, la cura di beni comuni e sostegno all'autonomia dei soggetti in difficoltà) che **funzionali** (sostegno allo sviluppo dell'attivismo civico).

La tutela dei diritti può essere riscontrata in qualunque azione promossa da organizzazioni di cittadini che vogliano rendere effettivi diritti sanciti in leggi nazionali, norme regolamentari, trattati e documenti internazionali a cui lo stato italiano ha aderito, o piuttosto promuovere il riconoscimento pubblico di nuovi diritti.

Per quanto riguarda invece la cura di beni comuni, gli enti si impegnano per proteggere la integrità o promuovere l'accessibilità su basi di eguaglianza di quei beni materiali e immateriali (beni naturali, beni virtuali connessi alla vita sociale, beni creati dagli uomini) che, anche nel caso in cui siano di proprietà privata, devono essere protetti dal degrado e resi fruibili, in quanto funzionali allo sviluppo della persona umana.

Il sostegno all'autonomia di soggetti in condizioni di debolezza (empowerment) si può definire come: il supporto in termini materiali e immateriali a persone e collettività che versano in condizioni di marginalità e di debolezza per garantire a questi soggetti di esercitare le proprie prerogative di cittadini e diventare quanto più autonomi possibile. Tali condizioni possono essere occasionali o transitorie (es. ricovero in ospedale, effetti di calamità naturali), o permanenti (es. disabilità, malattie croniche). Le forme di pura e semplice assistenza, per quanto meritorie, non rientrano in questo ruolo, chiunque sia ad esercitarle.

Mentre, il sostegno allo sviluppo all'attivismo civico risulta contribuire all'arricchimento e alla estensione della partecipazione degli individui a pratiche collettive di esercizio della cittadinanza attraverso forme organizzative più o meno strutturate o permanenti, ma comunque impegnate nell'attuazione dell'interesse generale. Questo ruolo può comportare attività di informazione, formazione, raccolta e trasferimento di risorse, supporto organizzativo, ecc.

Diversi sono gli strumenti usati per raggiungere questi obiettivi come per esempio: **L'advocacy** -La realizzazione di programmi e azioni che consistono nel porre una questione di rilevanza generale all'attenzione della opinione pubblica e dei soggetti in essa coinvolti, con il fine di modificare priorità pubbliche, norme, pratiche, modelli organizzativi o consuetudini- e **l'organizzazione di servizi** che può definirsi come la progettazione e la gestione di servizi che diano risposta diretta a esigenze, interessi o diritti di specifiche categorie di cittadini, o che consistano nella cura e l'accessibilità a beni comuni.

Infine possiamo concludere dicendo che identificare i settori in cui il non profit opera non può essere ridotto ad un semplice elenco poiché esso rischia per generare più problemi che soluzioni. Se si vuole fare "buon uso" del terzo settore bisogna prendere la strada principale poiché ogni scorciatoia si rivelerà un vicolo cieco.⁹

3-Le principali forme giuridiche

In Italia le formule giuridiche tipiche delle organizzazioni non profit sono disciplinate nel primo libro del codice civile. Tra queste troviamo le associazioni riconosciute e non, le fondazioni e i comitati che risultano essere altamente eterogenee in dimensione, struttura organizzativa, finalità e veste giuridica.

Il quadro risulta infatti essere frastagliato e disorganico, incapace di normare correttamente il comportamento degli enti e fonte di ostacoli per la completa comprensione delle attività del settore poiché l'ordinamento italiano è privo di una definizione di "organizzazioni non profit" che renderebbe questo mondo più chiaro e meglio disciplinato. Per questa ragione risulta opportuno analizzare uno per uno le varie tipologie giuridiche per meglio capire le loro caratteristiche e peculiarità.¹⁰

"Fin quando non si arriverà ad un sistema normativo unitario e coordinato che finalmente contemperi le diverse peculiarità del settore e conferisca ad esso una dignità, il non profit sarà sempre disciplinato in modo impreciso"¹¹

La nuova legge del terzo settore ha cercato di mettere in chiaro anche questo aspetto disciplinando e ampliando la classe di soggetti riconosciuti come ETS (enti del terzo settore) anche attraverso l'istituzione

⁹ Fondaca, "La riforma del terzo settore e le attività di interesse generale. Una proposta metodologica", Roma, 2016

¹⁰ Cfr. P.Capaldo, op.cit.,p.86

¹¹ G.P Barbetta, F.Maggio, op. cit.,p.33

di un registro unico nazionale nel quale ODV (organizzazioni di volontariato), APS (associazioni di promozione sociale), enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e tutti gli enti già nominati nel libro I del codice civile a cui devono iscriversi.¹²

Molti altri sono stati i vantaggi acquisiti grazie a questa legge che analizzeremo meglio nel dettaglio nel Capitolo 3.

Partendo dal libro primo del codice civile analizzeremo nel dettaglio tutte le varie tipologie di soggetti giuridici che possono operare in questo immenso universo ed esporremo in maniera piuttosto sintetica le loro caratteristiche, impegnandoci ad introdurre tutte le nuove categorie rispetto alla Riforma come ad esempio quello di impresa sociale, ecc.

3.1-Associazioni

*Per associazione si intende generalmente l'organizzazione stabile di più soggetti per la gestione di un interesse comune.*¹³ Si tratta di una definizione a largo spettro, in quanto comune alle associazioni, alle società, ai consorzi ed in generale a tutte le figure di aggregazioni collettive con scopo comune.

Il codice civile tuttavia non contiene una definizione specifica delle associazioni, ma si ritiene che esse si caratterizzino, per differenza rispetto alle società ed ai consorzi per l'organizzazione interna di tipo collettivistico o corporativo, che si contrapporrebbe ad un'organizzazione di tipo individualistico o personalistico, per la struttura personale aperta ed il conseguimento di un interesse di categoria contrapposto ad un interesse di gruppo e da ultimo per la natura non lucrativa dello scopo perseguito dai membri.

La giurisprudenza, nel tempo, ha voluto evidenziare la caratteristica dell'assenza dello scopo di lucro quale elemento discriminante tra associazioni e società che invece hanno come obiettivo primario l'arricchimento economico.

Il codice civile distingue due categorie diverse di associazioni: le prime sono quelle riconosciute (art-14-35), e le seconde quelle non riconosciute (art.36-42)

Le associazioni **non riconosciute** sono la maggioranza di quelle esistenti ad oggi e vengono così soprannominate poiché sono prive di personalità giuridica. Anche se la legge consente la nascita di un

¹² Tiziano Onesti; "Aziende non profit in Italia e nel Regno Unito" - 2010/2011

¹³ Cavanna Ivano- "Associazioni riconosciute e non riconosciute" pubblicato su " Diritto on line Treccani"-2016

Associazione tramite accordo verbale, di regola affinché un'organizzazione di questo tipo si costituisca ha bisogno di un *atto scritto*¹⁴.

Il contratto in sé non richiede forme particolari. È sufficiente una scrittura privata semplice, senza la necessità di ricorrere all'intervento di un notaio.

Le *caratteristiche strutturali* di un'Associazione non riconosciuta possono essere invece svariate:

- a. una forma di aggregazione aperta all'accesso o alla cancellazione degli associati (cosiddetta "struttura aperta"). Gli associati, teoricamente, potrebbero avere diritti ed oneri diversi tra loro ma generalmente si stabilisce tra loro parità di diritti e doveri. Questo ultimo requisito è fondamentale purché si abbiano delle agevolazioni fiscali.
- b. autonomia patrimoniale - sia pure limitata - rispetto alle sfere patrimoniali dei singoli associati e ad eventuali creditori personali dei medesimi;
- c. attività finanziata primariamente con i contributi degli associati, ma anche con donazioni od erogazioni di terzi; o, entro i limiti da attività di natura commerciale;
- d. delega della gestione associativa ad una o più persone fisiche, generalmente elette dall'assemblea degli associati per limitati periodi di tempo, oppure designate in sede di costituzione;
- e. estinzione per:
 - o scadenza del termine di durata eventualmente fissato dallo statuto;
 - o deliberazione dell'assemblea degli associati (dove esiste);
 - o il venir meno di tutti gli associati;
- f. in ogni caso, gli eventuali residui attivi della liquidazione non potranno essere ripartiti tra gli associati superstiti, ma dovranno essere devoluti (a fini non lucrativi) per gli scopi eventualmente previsti dallo statuto; oppure - in mancanza dei medesimi - a quelli determinati dalla pubblica autorità.

Le **associazioni riconosciute** invece devono a differenza delle prime, oltre ad essere costituite con atto pubblico, anche essere riconosciute come personalità giuridica e risultare di conseguenza iscritte negli appositi registri previsti dalla legge.

Il riconoscimento della personalità giuridica assicura il beneficio della limitazione della responsabilità al patrimonio associativo.¹⁵

¹⁴ L'atto costitutivo è formato da una parte che dà vita all'associazione identificandone e fissandone gli elementi di riferimento e dallo statuto, che ha lo scopo di regolare il funzionamento a regime dell'associazione.

¹⁵ Forno F., Polizzi E.- "Tra società e mercato: forme organizzative, repertori e strategie d'azione delle associazioni"- in Biorcio R.- Vitale T.,2016

La possibilità di acquisto di beni immobili da parte delle Associazioni Riconosciute è ulteriore e diretta conseguenza delle modalità di costituzione e dell'acquisizione della personalità giuridica.

3.2-Fondazioni

La fondazione è un ente costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato scopo specificato dall'atto che dà vita alla fondazione stessa. Questa organizzazione ha le stesse caratteristiche dell'Associazione riconosciuta nel senso che si costituiscono per atto pubblico o per disposizione testamentaria da parte di uno o più fondatori, di un patrimonio vincolato al perseguimento di tali scopi non lucrativi, che saranno non tanto mutualistici ma di matrice sociale, culturale e solidaristica. Le fondazioni per essere costituite hanno bisogno di un ammontare minimo di patrimonio che varia da regione a regione. E' questo infatti l'elemento maggiormente rilevante in confronto a quello umano(soci). Il patrimonio può essere sia di natura mobiliare sia immobiliare. In alcuni casi può generare redditi, utilizzati per il perseguimento delle finalità dell'ente, in altri casi invece può non generarli ma la sua conservazione costituisce la finalità della fondazione stessa. Per quanto riguarda invece l'atto costitutivo, questo può essere sia pubblico che testamento e solitamente viene diviso in due atti giuridici distinti: il negozio di fondazione con il quale il fondatore manifesta la volontà che venga ad esistenza l'ente e l'atto di dotazione con il quale il fondatore attribuisce a tale ente il patrimonio necessario allo scopo.

Le fondazioni possono essere di due tipi: fondazioni di erogazione (grant-making) o fondazioni operative.

Le **fondazioni di erogazione** gestiscono il patrimonio con lo scopo di distribuire le rendite a soggetti terzi nella forma di grant (erogazioni).

Le **fondazioni operative** svolgono direttamente attività funzionali al perseguimento degli scopi statutari. Queste ultime sono la maggioranza.¹⁶

3.3-Comitati

*Il comitato è un ente, previsto dall'ordinamento giuridico italiano, che persegue uno scopo altruistico, generalmente di pubblica utilità, ad opera di una pluralità di persone che, non disponendo dei mezzi patrimoniali adeguati, promuovono una pubblica sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a realizzarlo. Esempi sono i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.*¹⁷

I comitati sono caratterizzati dall'aver una struttura chiusa. Questo significa che si propone il raggiungimento del proprio scopo contando sull'opera di coloro che vi hanno dato vita, i cosiddetti

¹⁶ Barbetta Gian Paolo- "Le fondazioni. Il motore finanziario del terzo settore"- Il mulino 2013

¹⁷ D'Andò Vincenzo- " Enti non commerciali. Associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, comitati, ONLUS"- Edizioni Simone Giuridiche,2011

“promotori”, i quali valuteranno le possibilità di successo del Comitato ai fondi che saranno stati in grado di raccogliere. L’obiettivo fissato risulta essere “esterno” all’organizzazione ovvero non “interno” (“mutualistico”, a vantaggio dei membri dell’organizzazione) ma con una ripercussione sui bisogni effettivi della comunità per la quale questo Comitato è nato. Di regola i Comitati nascono per il varo di una iniziativa e si estinguono una volta realizzata la medesima, o preso atto dell’impossibilità di realizzarla. Proprio perché nasce per esigenze esterne, il patrimonio si costituisce non già attraverso apporti monetari dei fondatori e membri del Comitato (i quali, peraltro, potrebbero limitare il loro apporto all’opera prestata), ma attraverso i contributi di soggetti esterni all’ente (sottoscrittori), che ritengono di sostenerne il programma. La responsabilità rimane in capo a tutti i membri dello stesso.¹⁸

Tabella n.1

Descrizione	Associazione riconosciuta	non Associazione	Fondazione	Comitato (non riconosciuto)
Caratteristiche	È strumento associativo a struttura aperta, ovvero consente il ricambio e l’incremento dei membri partecipanti (i quali, affinché l’associazione goda della normativa tributaria di favore, devono avere diritti sostanzialmente equivalenti, anche di voto -secondo il principio “una testa, un voto”-)	È l’associazione che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (ad oggi con procedura di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).	È soggetta a riconoscimento ed è contraddistinta dall’assenza di soci od associati. Si costituisce normalmente a seguito di un lascito patrimoniale da parte di uno o più fondatori.	Presuppone un rapporto associativo a struttura chiusa, ristretta ai soli “promotori”.
Responsabilità degli Amministratori	Rispondono dei debiti dell’associazione gli “Amministratori” (o, comunque, coloro che agiscono in nome e per conto della medesima, indipendentemente dalla carica assunta).	Gli Amministratori di norma non rispondono dei debiti dell’Associazione; ne risponde con il patrimonio sociale l’Associazione (che può sicuramente comprare beni immobili)	Gli Amministratori - nominati in atto costitutivo o statutariamente identificati- non rispondono dei debiti Fondazione.	Delle obbligazioni assunte -in assenza di riconoscimento rispondono tutti i componenti, di personale e solidalmente, indipendentemente dalla tipologia di attività individualmente svolta.
Scopi perseguiti	Si propone il perseguimento nel tempo di scopi	V. Associazione non riconosciuta.	L’amministrazione del patrimonio è funzionale	Si propone la promozione o la realizzazione di una

¹⁸ ¹⁸ D’Andò Vincenzo- “Enti non commerciali. Associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, comitati, ONLUS”- Edizioni Simone Giuridiche,2011

La recente riforma è riuscita a dare un riconoscimento giuridico ad un fenomeno che in Italia andava sempre più diffondendosi e che necessitava di una spinta ulteriore per intraprendere la strada del miglioramento nella struttura e nella qualità dei servizi.

Le ODV si costituiscono tramite atto pubblico, scrittura privata registrata o scrittura privata autenticata, potendo acquisire quindi personalità giuridica. Tanti però sono i requisiti che servono per dar vita ad una organizzazione di questo tipo. Quella fondamentale risiede sul numero di persone fisiche necessarie o di ODV necessarie. Devono essere costituite infatti o da un minimo di 7 persone fisiche o da 3 ODV: le ODV che al momento della costituzione hanno un numero di associati inferiore può reintegrarli entro un anno o iscriversi in altra sezione del registro. Le persone che operano all'interno non sono solo volontari ma possono essere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero di lavoratori non può essere superiore del 50% rispetto al numero di volontari. Le ODV sono enti molto accoglienti infatti permettono ad altri ETS di entrare nel loro organismo ma a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato. Queste usufruiscono di una **normativa di maggior favore**²⁰, rispetto agli altri ETS; infatti le donazioni in denaro e in natura sono detraibili fiscalmente di importo pari al 35% della somma versata fino ad un massimo di 30.000 euro. In alternativa le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito. I componenti dell'ordine direttivo hanno alte responsabilità ma a loro non è concesso uno stipendio ma solo un rimborso per le spese effettivamente sostenute nonché documentate.²¹

Entro il 3 Agosto del 2019 tutte le ODV dovranno modificare il loro statuto inserendo le disposizioni inderogabili previste per il settore ed inoltre potranno iniziare ad avere entrate di natura commerciale non solo benefica.

3.5-Cooperative sociali

Le cooperative sociali vennero istituite per la prima volta dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e nacquero con lo scopo di "*perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini*". Gli ambiti di intervento lasciati liberi per questi tipi di organizzazioni ricoprono quelli dei **servizi socio-sanitari o educativi** (centri sociali, case alloggio, centri rieducativi, strutture sanitarie, ecc) -COOPERATIVE DI TIPO A- che possono essere ulteriormente distinte in *cooperative di servizi sociali*, ossia cooperative di produzione e lavoro costituite da soci lavoratori qualificati professionalmente che offrono servizi al pubblico o all'ente pubblico e *cooperative di solidarietà sociale vere e proprie* in

²⁰ Sono esenti da imposte di bollo e dall'imposta sul reddito della società immobili detenuti esclusivamente per l'attività non commerciale dell'ente.

²¹ Loffredo Francesca – “Gli enti del terzo settore” , Giuffrè

cui lo scopo non è occupazionale, bensì di offrire un servizio di tipo socio-sanitario e/o educativo all'utente in generale oltre che ai soci. Un altro campo di operazione riguarda il servizio finalizzato **all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate**, attraverso attività agricole, industriali, commerciali e di servizi. Ai sensi dell'art 4, comma 1 della medesima legge, per persone svantaggiate si intendono i portatori di handicap, tossicodipendenti, minori in età lavorativa, ex carcerati e altri, alcolisti, i minori in età lavorative a causa di situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi a misure di detenzione alternative e inoltre quei soggetti indicati con apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri. Troviamo qui COOPERATIVE DI TIPO B e COOPERATIVE DI TIPO C (cooperative sociali a scopo plurimo) che hanno ad oggetto entrambe le attività previste dall'art. 1 della Legge n. 381/1991. Queste ultime si distinguono dalle altre poiché si fa maggiore attenzione alla tipologia di svantaggio o alle aree di intervento indicate nell'oggetto sociale. Queste devono essere tali da richiedere lo svolgimento di attività coordinate affinché possano essere conseguite in maniera efficace le finalità attribuite alle cooperative sociali. Il collegamento tra le attività deve essere chiaramente indicato nello statuto sociale. L'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali, invece, deve consentire la netta separazione della gestione relativa alle attività esercitate; ciò è necessario ai fini di una corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa.²²

Bisogna sottolineare che un elemento fondamentale per la buona riuscita di una cooperativa sta proprio nella condivisione di un'idea, di un progetto, o di una semplice intuizione. L'idea di base, infatti, non può essere egoisticamente conservata nella mente da chi l'ha pensata ma deve essere donata ad un gruppo di persone, libero di accettarla così com'è, rifiutarla o cambiarla. Questo aiuta a cambiare la convinzione di chi è protagonista di quel progetto, cambia la facilità con cui si possono raggiungere dei traguardi e cambia anche la libertà con cui un'idea può concretizzarsi.

Ma questo aspetto accomuna tutte le tipologie di cooperativa ed in generale di impresa, cos'è che rende sociale quindi una cooperativa?

In primis la base sociale di una cooperativa deve avere almeno il 30% di soci svantaggiati che può essere attivo o può restare solamente un numero ed il 70% restante ha l'obbligo, il dovere ed il piacere di confrontarsi e misurarsi con persone che per esperienza di vita hanno un punto di vista "fuori dalla normalità". Come la maggior parte degli ETS hanno obblighi di deposito del bilancio e di iscriversi al RUN²³ e non possono dividere gli eventuali utili prodotti che devono invece essere reinvestiti nei servizi o

²² Codini Anna-"Le cooperative sociali"- Franco Angeli, 2016

²³ Per questo sono sottoposte a revisione annuale da parte del Ministero delle attività produttive (o da parte di società di rappresentanza riconosciute).

nei mezzi della cooperativa stessa. Inoltre si costituisce tramite atto pubblico in cui viene specificato scopo e durata che può essere lunghissimo, prorogato o rinnovato.

Il loro fine è la mutualità prevalente concetto che in modo semplice individua quelle imprese che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, attraverso le prestazioni lavorative dei soci stessi. A livello organizzativo rispettano quello di spa o srl a seconda di come sono costituite: In generale sono composti da un'assemblea dei soci, un consiglio di amministrazione e un presidente (anche se in realtà la normativa prevede anche la creazione di cooperative sociale con amministratore unico). Quest'ultimo ha tutte le responsabilità che la legge attribuisce ai rappresentanti legali ma in più deve cercare di coordinare le attività e di fare prevalere il gruppo sull'individualità.

Per quanto riguarda i soci, oltre ad avere i volontari e i lavoratori (soci lavoratori non possono essere più del 50% rispetto ai soci volontari) troviamo anche i soci sovventori che conferiscono capitali di rischio nella società e perseguono, diversamente dagli altri scopi di remunerazione del capitale investito. A questi soci possono essere attribuiti dall'assemblea più voti (in deroga al principio "una testa, un voto"), i quali in ogni caso, complessivamente, non potranno superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e possono essere loro riservati alcuni posti nell'organo amministrativo, nel limite di un terzo dei posti disponibili.

Come per le ODV anche qui per essere costituita vi è bisogno di un numero minimo di nove soggetti (persone fisiche e giuridiche); tuttavia può essere costituita una cooperativa anche con un minimo di tre persone fisiche, nel qual caso ad essa si applicheranno le norme sulla società a responsabilità limitata anziché quelle sulle società per azioni che sarebbe applicabile qualora i soci fossero anche persone giuridiche, con un'evidente semplificazione del modello. Il capitale sociale è costituito dall'insieme dei valori (denaro, crediti, beni in natura, ecc.) conferiti dai soci nella società ed è ripartito in quote o in azioni, senza un ammontare minimo prestabilito (la loro costituzione infatti non è condizionata al versamento di alcun capitale minimo), e varia con il variare del numero dei soci.

La nuova legge ed in particolare il Decreto Legislativo n. 112 **“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”**, rinnova notevolmente la disciplina delle cooperative sociali. Ciò che cambia realmente riguarda dunque l'ampliamento dei settori in cui possono operare; a quelli già previsti si aggiungono in particolare il turismo, la gestione di attività artistiche, culturali e ricreative, l'housing sociale, il microcredito, il commercio equo e solidale, la cooperazione allo sviluppo, l'agricoltura sociale.

Le cooperative sociali anche se seguono un decreto a parte ricadono nella tipologia di imprese sociali del quale analizzeremo successivamente i vari aspetti.

3.6-Imprese sociali

Prima della riforma, l'impresa sociale era disciplinata dalla L.n. 155/2006, che imponeva l'assenza dello scopo di lucro e un utilizzo del profitto solo come mezzo per rendere autosufficiente l'impresa stessa. La legge attuale invece specifica che gli utili devono essere destinati "prioritariamente" al conseguimento dell'oggetto sociale e devono essere adottate modalità di gestione responsabili e trasparenti. Questo apre le porte proprio alle imprese sociali, soggetti low-profit e non più solo profit e dei così detti capitali pazienti, cioè a lenta remunerazione.²⁴ Nel 2005 per la prima volta si ebbe una chiara rappresentazione dell'impresa sociale con l'emanazione della legge n.218 che delegava il governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore, un numero sufficiente di decreti che consentissero di costruire una disciplina organica, a integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relative all'impresa sociale. Fino a questo momento, per riferirsi a questa tipologia di ente, si era soliti ricorrere al concetto di cooperativa sociale.

Con l'ultimo D. Lgs 112/17, in particolare all'art.1 si viene chiarito che possono conseguire il titolo di impresa sociale:

«tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività»

Con l'introduzione della nuova forma giuridica di impresa sociale si è distinto il concetto di imprenditoria da quello di attività a finalità lucrative: in poche parole si è riconosciuta l'esistenza di imprese che hanno finalità diverse dal solo profitto ma che sono attente al lato umano e sociale del loro operato.

Tanti sono i requisiti che questo istituto deve mantenere ai fini della sua validità. Oltre ai criteri classici²⁵ degli ETS, qui si prevede la nomina di uno o più sindaci con funzione di vigilanza.

Sul patrimonio di questo tipo di imprese grava un vincolo di indisponibilità in quanto non è mai possibile, nemmeno in caso di scioglimento, distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che ne fanno parte bensì l'intero patrimonio deve essere devoluto in altre associazioni non lucrative indicate nello statuto.

²⁴ Venturi P., Zandonai F.-"Imprese ibride. Modelli di innovazione sociale per generare valore"- Egea, Milano,2016

²⁵ Essere costituita con un atto pubblico, perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitare in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, e pertanto non distribuirli, neanche indirettamente, adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti, redigere e depositare presso il registro delle imprese un documento che rappresenti lo stato patrimoniale e finanziario dell'impresa, redigere il bilancio sociale che deve essere depositato presso il registro delle imprese, e pubblicato sul sito web, favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, i volontari non possono essere oltre il 50% dei lavoratori.

Non è tollerato in ogni caso che l'azienda possa ricavare più del 70% dall'attività di interesse generale, ovvero che sia la sua attività prevalente sia generare profitto poiché non deve mai essere tralasciato l'interesse a generare impatto sociale che inevitabilmente priva le imprese di guadagni ed di risorse.

Le forme giuridiche che sono ammesse per acquisire la qualifica di impresa sociale sono le associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati, le società (di persone e di capitali ma non quelle costituite da un'unica persona fisica), le cooperative, i consorzi o le cooperative sociali sono qualificate imprese sociali per legge.

Vi è anche la possibilità per le imprese di poter decidere qualsiasi tipo societario, è ammesso anche la costituzione di un gruppo. L'importante è che questo tipo di impresa non abbia mai come fine ultimo o principale lo scopo di lucro.

Non possono essere considerate imprese sociali le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e quelle che erogano servizi e beni solo in favore dei soci.

I settori di attività di questi enti si sono allargati rispetto al passato e vengono disciplinati dall'art. 2 del già citato decreto. Le novità riguardano il microcredito, l'agricoltura sociale, la ricerca, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti e l'organizzazione di attività culturali e turistiche con particolare attenzione al paesaggio. Si considerano di interesse generale anche tutte quelle attività in cui sono occupati lavoratori molto svantaggiati o persone svantaggiate con disabilità. In questi casi le imprese possono impiegare un numero di soggetti sfavoriti che sia non inferiore al 30% dei lavoratori.

In deroga al generale divieto di distribuire gli utili ai soci, il D. Lgs 112/17 consente la ripartita dei guadagni sempre che questa quota però sia inferiore al 50% degli utili, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti. La distribuzione è però ammessa o tramite aumento di capitale sociale sottoscritto ai soci o mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Inoltre sono previste detrazioni fiscali IRPEF per persone fisiche pari del 30% della somma investita (fino a 1 ML di €) nel capitale sociale di una o più società che siano state costituite da non più di trenta mesi e che abbiano acquisito la qualifica di imprese sociali ma anche per le imprese che usufruiranno di una detrazione IRES del 30% della somma investita per investimenti mantenuti per almeno 3 anni (fino a 1,8 ML €)²⁶

²⁶ Fazzi Luca, Borzaga Carlo –“Le imprese sociali”- Carocci

Gli ETS possono accedere ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Si ricorda infine che le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite per alimentare i fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni, nonché della Fondazione Italia Sociale.

Sono previsti incentivi fiscali per l'emissione e la sottoscrizione di titoli di solidarietà, cioè fondi destinati al sostegno delle attività di terzo settore (ma oggi sono per enti non commerciali)

Altri vantaggi principali si riscontrano nella **responsabilità patrimoniale** in quanto anche quando per la forma societaria scelta è prevista la responsabilità personale ed illimitata dei soci e l'impresa sociale è dotata di un patrimonio netto di ventimila euro al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, essa risponderà delle obbligazioni assunte solo con il suo patrimonio, se invece il patrimonio diminuisce per delle perdite al di sotto di 1/3 dei ventimila euro, delle obbligazioni rispondono in solido tutti coloro che hanno agito per nome e per conto dell'impresa.

3.7-Associazioni di promozione sociale-(APS)

Le associazioni di promozione sociale – APS – sono associazioni costituite per lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art.5 del predetto decreto a favore di propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi prevalentemente dell'attività dei propri volontari o dei volontari degli enti che aderiscono ad altre APS, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.²⁷

Le associazioni che ricadono in questa tipologia possono essere riconosciute o non ma devono **essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e avere un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre APS per essere costituita.** Qui possiamo trovarci associate altre ETS a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS. Ciò non si applica però agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a 500 associazioni di promozione sociale.

Le attività da essa svolte sono quelle tipiche del settore non profit. Alcuni esempi potrebbero essere : interventi e servizi sociali, sanità, prestazioni socio sanitarie, istruzione e formazione, ambiente, valorizzazione patrimonio culturale, formazione universitaria e post, ricerca scientifica, attività culturali, artistiche ricreative, radiodiffusione a carattere comunitario, attività turistiche di interesse sociale, formazione extrascolastica, servizi strumentali al terzo settore, cooperazione allo sviluppo, commercio equo solidale, inserimento lavoratori, alloggio sociale, accoglienza umanitarie, agricoltura sociale, attività

²⁷ Caruso Simona – “ Le associazioni di promozione sociale” , Key Editore, 2014

sportive, beneficenza, promozione della legalità e pace, promozione diritti umani, adozioni internazionali, protezione civile, riqualificazione beni pubblici.

Attività che ricadono al di fuori di questo elenco possono essere svolte secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Le associazioni di promozione sociale sono così caratterizzate:

- ✓ costituite mediante **atto costitutivo e statuto**
- ✓ l'assenza di fini di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- ✓ l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale,
- ✓ il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione agli associati, fondatori, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali;
- ✓ l'obbligo di utilizzare il patrimonio, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate per lo svolgimento delle attività statutarie;
- ✓ l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento ad altri enti del terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale.
- ✓ Devono avvalersi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati
- ✓ Possono assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche dei propri associati, i quali, in tal caso, non potranno assumere la qualifica di volontario. I lavoratori impiegati non possono essere in numero superiore al 50% del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.
- ✓ Qualora svolgano attività di natura non commerciale si avvalgono del **trattamento tributario agevolato generale previsto per gli Enti del Terzo settore e dello specifico regime fiscale previsto per le APS dagli artt.85 ed 86 del Codice del Terzo Settore.**
- ✓ Godono inoltre di altre esenzioni tributarie come esenzione dalla base imponibile delle quote e contributi corrisposti dagli associati, le quote ed i contributi erogati alle APS non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, agevolazioni in materia di imposte di successione e donazioni, e molte altre.

- ✓ le persone fisiche possono detrarre dall'IRPEF le erogazioni in favore delle associazioni di promozione sociale per un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per un importo complessivo per ciascun periodo d'imposta non superiore ad euro 30.000;
- ✓ dal 2019 le loro attività potranno avere natura commerciale
- ✓ l'amministrazione è formata da Organo direttivo, assemblea e presidente.

3.8-Enti filantropici

*Gli Enti filantropici sono costituiti al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.*²⁸

E' una categoria nuova, disciplinata nell'art 37 del nuovo Codice che puo' essere costituito attraverso la forma giuridica di fondazione o associazione riconosciuta e deve contenere nella denominazione, l'indicazione di Ente Filantropico, ovvero di locuzione o parole equivalenti.²⁹

Il **bilancio sociale** degli enti filantropici segue le indicazioni degli ETS e in aggiunta deve contenere oltre all'elenco e gli **importi** delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, anche l'indicazione dei **beneficiari** diversi dalle persone fisiche.

Gli enti filantropici traggono le **risorse economiche** necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Anche per quanto riguarda le **agevolazioni** sulle erogazioni liberali gli Enti filantropici seguono quanto previsto per gli ETS.

Come per gran parte degli ETS anche qui è vietata la remunerazione del volontario, al quale possono essere remunerate solo le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfettario.

3.9-Reti associative

Le reti associative, disciplinate dall' art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) entrano a far parte degli ETS, con lo scopo di controllare, tutelare, promuovere le attività degli enti ad essa associati e supportando e rappresentando in toto gli interessi del settore. Si possono costituire sotto forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, associando un numero elevato di enti del terzo settore.

^{28 29} Loffredo Francesca – “Gli enti del terzo settore” , Giuffrè ,2018

Le reti possono avere una duplice rilevanza a seconda del numero di associati e del numero di regioni o provincie autonome in cui sono dislocate le sedi legali od operative. Si distinguono infatti in in reti associative e reti associative nazionali.

Le reti associative associano, anche indirettamente attraverso enti aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o provincie autonome; svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali³⁰.

Le reti associative nazionali invece associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o provincie autonome. Possono esercitare, oltre alle attività previste per le reti associative, il monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; come anche la promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome ricadono ai fini della eleggibilità al Consiglio nazionale del Terzo Settore alle reti associative nazionali.

Anche l'ambito applicativo di questi enti è molto vario e il CTS, riserva alle reti associative particolari prerogative nell'ambito degli ETS come il redigere codici di comportamento e stabilire requisiti per coloro che assumono la carica di amministratore in ETS; Redigere modelli standard di atti costitutivi o statuti che approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali consentono, via preferenziale per l'iscrizione in 30 giorni nel RUNTS (art. 47 CTS);Candidare rappresentanti che possono essere nominati tra i 14 componenti del Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Le reti associative nazionali possono inoltre svolgere attività di supporto nelle funzioni di vigilanza svolte dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore, come anche quelle di sostegno al Fondo per il finanziamento di progetti o iniziative di attività di interesse generale promossi dai propri associati.

³⁰ Loffredo Francesca – “Gli enti del terzo settore” , Giuffrè ,2018

Nell'ambito delle attività di controllo e coordinamento previsti dal Codice del Terzo settore le reti associative nazionali, con apposita autorizzazione, possono svolgere attività di autocontrollo nei confronti dei propri aderenti finalizzati ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS, al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.

Come le altre tipologie di ETS anche queste hanno gli obblighi standard tipici di questo settore³¹, ma oltretutto hanno l'obbligo deli ETS con entrate maggiori a 100.000 euro di pubblicazione online di compensi che vengono attribuiti agli organi di amministrazione, controllo, ai dirigenti e agli associati.

In generale usufruiscono di agevolazioni tributarie simili a quelle dei precedenti enti. Questi sono:

- esenzione dalla base imponibile delle quote e contributi corrisposti dagli associati;
- le persone fisiche possono detrarre dall'IRPEF le erogazioni in favore delle reti associative per un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per un importo complessivo per ciascun periodo d'imposta non superiore ad euro 30.000;
- le liberalità da persone fisiche enti e società sono deducibili dal reddito nel limite del 10% per cento del reddito dichiarato;
- agevolazioni in materia di imposte di successione e donazioni, imposte di registro ipotecarie e catastale;
- riduzione sui tributi locali se previsto dagli enti locali;
- accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
- riconoscimento di privilegio generale dei crediti sui beni mobili del debitore;
- accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Province autonome ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale.

Una rete associativa sui generis è quella del CSV (centri per il servizio al volontariato) la cui storia ventennale è stata riconosciuta dalla legge di riforma del Terzo settore. Il sistema dei Csv è oggi articolato su 400 sedi e sportelli in tutte le province italiane, eroga oltre 22omila servizi ogni anno a più di 42mila organizzazioni non profit, soprattutto piccole e poco strutturate, che sarebbero altrimenti prive di supporti adeguati. La revisione in chiave evolutiva dei Csv riguarda in primis l'allargamento della platea a cui i Csv dovranno erogare servizi, che coinciderà con tutti i «volontari negli enti del Terzo settore».

³¹ Devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); a differenza degli ETS possono iscriversi contemporaneamente a più sezioni del registro. Fino a quando il RUNTS non sarà operativo possono applicare le norme del Terzo settore se sono iscritte ad uno dei registri esistenti (volontariato, associazioni di promozione sociale, onlus).

I Csv verranno indirizzati e monitorati nella loro attività da un inedito Organismo nazionale di controllo e dai suoi uffici periferici, le cui maggioranze saranno detenute dalle fondazioni di origine bancaria, le principali finanziatrici del sistema.

L'introduzione di questa tipologia di ente ha generato sicuramente una serie di ripercussioni positive. La riforma **aumenta infatti le responsabilità** delle reti associative, in particolare rispetto al controllo, al monitoraggio e alla raccolta dei dati delle organizzazioni aderenti.

È probabile che tutte queste azioni di autocontrollo e raccolta dati vengano vissute dagli enti non profit come un'opportunità ma come un onere in più, che si somma a molti altri previsti dalla riforma del Terzo Settore.

Effettivamente lo è, ma è un passaggio obbligato che insegnerà loro ad essere più **trasparenti**, più **precisi** nella redazione dei rendiconti/bilanci, più **tempestivi** nella comunicazione di eventuali variazioni sociali e più **efficaci** nel racconto delle attività che vengono realizzate.

Inoltre, il controllo della propria rete sarà mirato a **correggere e migliorare** il lavoro delle basi associative. Risulta quindi essere un enorme opportunità per l'interno settore.

3.10-Società di mutuo soccorso

Le Società operaie di mutuo soccorso (SOMS) furono associazioni, nate in Italia intorno alla seconda metà dell'XIX secolo.

Le forme originarie nacquero per sopperire alle carenze dello stato sociale ed aiutare così i lavoratori a darsi un primo apparato di difesa, trasferendo il rischio di eventi dannosi (come gli incidenti sul lavoro, la malattia o la perdita del posto di lavoro).

All'inizio del XX secolo con l'avvento del fascismo le SOMS vennero sciolte o incorporate in organizzazioni fasciste.

Verso la fine degli anni cinquanta, quando le SOMS ripresero ad espandersi, la società italiana era profondamente cambiata: i lavoratori avevano ottenuto maggiori tutele, erano state introdotte le pensioni ed era stata estesa la protezione nel campo sanitario (almeno per il lavoro dipendente), mentre scarsa era la "copertura" per professionisti e lavoratori autonomi; nei loro confronti si spostò quindi la maggior parte del lavoro svolto dalle SOMS.

A partire dagli anni 2000 esse hanno poi rivolto la loro attenzione soprattutto verso l'assistenza sanitaria integrativa.

Infatti il Codice del Terzo Settore emanato con il D.lgs 3 Luglio 2017 ha inserito al Titolo 2, art. 4, punto 1 le Società Generali di Mutuo Soccorso ufficialmente tra i soggetti del Terzo Settore in particolare tra le imprese sociali, in ragione della loro missione sociale.

Le Società di mutuo soccorso sono principalmente impegnate in attività sociosanitarie provvedono alla copertura dei bisogni dei soci e dei loro familiari a seguito di malattia, infortunio o particolari eventi che incidono sulla vita e sulla capacità lavorativa, fornendo servizi, sussidi in caso di malattia e rimborsi per una vasta gamma di spese: ricoveri in case di cura, analisi di laboratorio, diagnostica strumentale, visite specialistiche, ticket sanitario, ecc.

Più precisamente i settori in cui queste operano vanno dal socio-sanitario nei casi di infortunio, malattia ed invalidità del lavoro, passando attraverso l'erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici di familiari dei soci detenuti e di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie, finendo con erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche. Qui è riportato uno schema su come avviene l'attività di queste organizzazioni.³²

Come tutti gli enti da poco tutelati anche le SMS devono adempiere agli stessi obblighi strutturali citati per le altre categorie³³.

Inoltre utilizzano la detrazione sempre del 19% per un importo non superiore ad €1.300 versati ad Enti di mutuo soccorso che operano nei seguenti settori:

- a) erogano trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogano sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogano servizi di assistenza familiare o contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogano contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Va infine evidenziato, per quanto previsto dall'art. 83, comma 6, che per fruire dei vantaggi fiscali è necessario che l'Ente beneficiario utilizzi le liberalità ricevute per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Possiamo concludere che con questa nuova norma stiamo assistendo ad un ulteriore passo in avanti nel percorso di legittimazione di questo importante strumento di sussidiarietà.

³² Salfi Anna, Tarozzi Fiorenza – “Dalle società di mutuo soccorso alle conquiste del Welfare State”, Ediesse

³³ Atto pubblico o scrittura privata; non possono svolgere attività di impresa; devono iscriversi al RUNTS per poter mantenere il proprio patrimonio sociale; godranno dei benefici degli ETS (bandi di finanziamento ad hoc, social bonus, ecc.), in caso contrario perderebbe la qualifica di SMS e diventerebbe un'associazione generica normata dal codice civile;

In altre parole, era necessario creare un ambiente normativo più adeguato agli obiettivi e alle funzioni delle Società di mutuo soccorso e rendere più certa la loro identità, anche allo scopo di una migliore loro identificazione da parte dei soggetti istituzionali.

Capitolo 2

Legge delega e decreti legislativi successivi: Carta di identità per il Terzo settore

Fin dai suoi primordi questa riforma ha avuto un iter molto travagliato forse a causa dell'importanza storica e dello spessore sociale che avrebbe ricoperto una volta emanata.

Prima di essere redatta definitivamente però, il Governo chiese al vasto mondo del Terzo Settore di presentare proposte, esprimere opinioni affinché questa norma potesse essere largamente condivisa, compresa ed accolta. Questo fu fatto per dare attenzione a quello che è il “*welfare partecipativo*”, ovvero un welfare che sia sociale e fondato sulla partecipazione dei singoli, delle associazioni e dalle cooperative. Tutti infatti sono stati chiamati a collaborare nell'attuare e nel garantire le politiche sociali tentando di riuscire a colmare il divario che negli anni si era sviluppato tra Stato e cittadini, tra pubblico e privato.

La **legge delega 106/2016** ha dato mandato al governo di provvedere ad un riordino generale del Terzo settore, cercando anche di semplificarne la comprensione e l'operato.

La stesura di questa legge è avvenuta attraverso l'adozione di **quattro distinti decreti legislativi** da parte del Governo, così come previsto dall'articolo 1 della legge delega. Questi quattro decreti sono stati adottati come previsto entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del disegno ma che bastavano a terminare l'opera. Infatti sempre in base a ciò che è disciplinato nella norma “madre”, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati, il Governo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di delega, avrebbe potuto emanare disposizioni integrative e correttive degli stessi decreti, “*tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse*” (articolo 1, comma 7)., e così è stato.³⁴

I quattro decreti legislativi hanno riguardato poi vari ambiti che vennero analizzati e approfonditi.

Tra i più importanti troviamo il **D.Lgs 117/2017**, entrato in vigore il 3 Agosto del 2017 e che ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli ETS, compresa la disciplina tributaria, introducendo il Codice del settore

Il **D.Lgs 112/2017** che si è occupato invece dell'importante ruolo di revisione della disciplina dell'impresa sociale definendone requisiti, obblighi e facoltà.

Il **D.Lgs 111/2017** che invece ha provveduto a riformare l'istituto del 5x1000 specificandone caratteristiche fiscali e non.

³⁴ Di Diego Sebastiano, Tosi Virginia – “La riforma del terzo settore” – Maggioli Editore, 2017

Il **D.Lgs del 6 Marzo 2017 n.40** si basa sull'art. 8 della legge delega e comporta l'introduzione di un nuovo modello di servizio civile non più su scala nazionale ma internazionale, dando un valore aggiunto a chiunque avesse deciso di prendere parte.³⁵



Figura n.1

Molti sono stati in seguito i decreti correttivi ai principi precedentemente adottati, che hanno voluto approfondire o meglio definire concetti per raggiungere uno scopo più grande che è quello di trasparenza del settore.³⁶

Ora esamineremo più approfonditamente i vari decreti comprendendo le innovazioni da essi apportate.

1-Legge delega n.106/2016 e principali novità

La legge delega è stata votata dalla Camera dei deputati perché permetteva di mettere ordine e semplificare l'intero settore, definendone il quadro di azione. Questa riforma però risultava essere innovativa poiché non si fermava a definire il Terzo settore solo sulla base della forma giuridica ma anche per la finalità che le attività si prefiggevano di portare avanti, ovvero sull'impatto sociale procurato.³⁷ Tutto ciò ha permesso quindi di superare la logica residuale finora adottata e di entrare in una prospettiva nuova. La lettura del testo di legge rende chiaro il fatto che l'idea centrale è stata quella di procedere con una progressiva ibridazione di questa realtà con il mondo profit cercando di fare acquisire agli enti una capacità sempre

³⁵ Camera dei deputati, servizio studi, XVIII Legislatura

³⁶ Di Diego Sebastiano, Tosi Virginia – “ La riforma del terzo settore “ – Maggioli Editore, 2017

³⁷ Biorcio R., Vitale T.-“Italia civile”-Donizelli, Roma, 2016

maggiore di sostenersi con le risorse del mercato e non solo con quelle del mercato sociale.³⁸ In 12 articoli i soggetti del terzo settore diventano parte di una stessa famiglia ed ottengono un'identità ormai perduta.

All'art. 1 di suddetta legge viene meglio spiegato il fine ultimo di essa: *sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa*³⁹. Così, è assicurata l'autonomia degli enti che possono operare in tranquillità riuscendo a raggiungere i loro obiettivi. Spesso troveremo le parole "riordino" e "revisione" poiché è proprio questo l'intento della normativa. Da un lato quindi è necessario confermare quei capisaldi della disciplina che sono rimasti immutati, mentre dall'altra è stato necessario modificare quei fattori che invece necessitano di essere coordinati con l'intera riforma.

Nello stesso articolo troviamo anche la definizione specifica di Terzo settore, ovvero è quel " *complesso di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.*" Chiarito quali sono gli enti destinatari dei provvedimenti, il legislatore dichiara quali enti invece non saranno assoggettati alla disciplina di favore perché non facenti parte a nessun titolo del Terzo settore. Qui rientrano le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categoria e le norme e i vari decreti non si ripercuotono sulle fondazioni bancarie. Le ragioni dell'esclusione sono legate alla natura e alle finalità del comparto quanto a ragione di carattere costituzionale, economico e politico.

L'art.4 si è occupato di rivedere la disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni cercando di semplificare il procedimento per ottenere la personalità giuridica, prevedendo il divieto di distribuzione anche in forma indiretta degli utili o degli avanzi di gestione del patrimonio (eccetto per l'impresa sociale) e garantendo negli appalti pubblici condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Detto articolo ha previsto anche obblighi di trasparenza e informazione sui bilanci mentre nella contabilità ha preteso una distinzione tra le varie nature delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definizione di criteri e vincoli di base ai quali l'attività di impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile. La nascita di un Registro Unico Nazionale ha reso obbligatoria l'iscrizione per tutte le tipologie di enti esistenti. Inoltre sottolineava un tipo di responsabilità limitata delle persone giuridiche.

³⁸ Biorcio R., Vitale T.-"L'esperienza del New Labour. Un'analisi critica della politica e delle politiche"- Franco Angeli, Milano,2015

³⁹ GU n.141 del 18-6-2016

La legge aveva delineato i limiti entro i quali avrebbe dovuto muoversi il legislatore nell'individuazione della disciplina di ogni singola categoria e così nell'**art 5** ha parlato di riordino e revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato, promozione sociale e mutuo soccorso. In particolare ha specificato il ruolo e l'organizzazione dei CSV (centri di servizio per il volontariato), ha introdotto criteri e limiti relativi al rimborso spese delle attività cercando di preservare la gratuità dello stesso ed infine l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo Settore che è un organismo di consultazione a livello nazionale degli E.T.S.

L'articolo successivo si è occupato di definire nello specifico gli elementi di cambiamento cui il legislatore doveva fare attenzione nel definire l'impresa sociale. Questo è stato fatto per rendere queste imprese più competitive e fonte di attrazione per gli investitori. Si tratta infatti sempre di imprese private che svolgevano attività di produzione di beni ma con scopo prettamente solidaristico e civilistico, che sono due concetti che non sempre combaciano poiché si può avere un alto senso civico, ma non essere per niente solidali con gli altri.

Quelli che sono gli obblighi per le imprese sociali li abbiamo già menzionati nel primo capitolo e rimangono tali dopo l'emanazione di questa norma.

L'art.7 invece descrive le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo che devono essere svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il coordinamento del Presidente del Consiglio e il coinvolgimento del Consiglio nazionale del Terzo Settore, nonché per gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.⁴⁰

Un'altra importante novità riguarda il servizio civile che diventa per la prima volta universale ma rimane un'importante opportunità per i giovani italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'UE e stranieri residenti in Italia tra i 18 e i 28 anni che possono svolgere un'attività di volontariato finalizzata alla *“difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.”*⁴¹

Come abbiamo detto sopra, questa legge si è preoccupata di riordinare tutti il settore e quindi si è interessata anche di armonizzare, nell'**art.9**, la disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio per gli ETS come l'obbligo di una revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività

⁴⁰ Fici Antonio – “La riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale” – Editoriale Scientifica, 2018

⁴¹ Fabbri Manuela, Guerri Luigi, Pacetta Elena – “Il servizio civile, tra valori civici e competenze di cittadinanza. Riflessioni da una ricerca” – Erickson, 2017

svolte dall'ente. In questa parte è stata inoltre chiesta una razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti. In termini di cinque per mille è stata richiesta una revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti sempre rispettando le scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti.⁴²

Per le imprese sociali, sempre più inserite all'interno del mercato si prevede la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative con anche l'introduzione di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale. Tra le altre misure fiscali di sostegno economico viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale per aiutare allo sviluppo di questo settore che non deve più temere la situazione di scarsità di risorse. Infine, è stato opportuno pensare di poter assegnare in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali.

Per incentivare lo sviluppo del settore, la legge ha introdotto la figura della *Fondazione Italia Sociale* che si occupa di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di ETS, di promuovere progetti ad alto impatto sociale ed occupazionale rivolti in particolare ai soggetti più deboli e ai territori più svantaggiati svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico. Il patrimonio della Fondazione è costituito da una dotazione iniziale, conferita dallo Stato, pari a un milione di euro. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. Con il D.P.R del 28 Luglio 2017 è stato poi approvato lo statuto di questa, definendo la Fondazione Italia sociale come persona giuridica privata. Essa si impegna a comunicare ogni anno al 31 Dicembre alle Camere una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sull'utilizzo del patrimonio e su quello della dotazione iniziale di un milione di euro. La Fondazione è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ha durata illimitata e ha sede a Milano.

La riforma deve però fare i conti con la realtà dei fatti che non sempre coincide con quella disciplinata negli atti. In questo caso anche se la legge ha come scopo quello di avvicinare la realtà non profit con quella

⁴² A.V –“ Riforma del Terzo settore. Profili innovativi e applicativi della legge delega. Con aggiornamento online” – Ipsa, 2016

profit va tenuto a mente che se i servizi vogliono sostenersi autonomamente sul mercato potrebbero finire con l'essere accessibili solo a chi è fornito di risorse economiche e di strumenti di scelta, lasciando fuori i soggetti più poveri e fragili che dovrebbero essere i massimi destinatari dei servizi offerti dal settore.⁴³

Un'altra questione potrebbe essere quella del rapporto che si potrebbe instaurare tra Terzo settore e welfare pubblico. È realistico infatti immaginare che l'uno possa prescindere definitivamente dall'altro in quanto ancora oggi vi sono numerosi servizi alla persona che non si potrebbero svolgere senza il servizio pubblico. Quindi il ruolo del non profit consiste essenzialmente nell'individuare bisogni e rivendicare diritti sociali, in pratica quello di occuparsi di advocacy.⁴⁴

2-Decreto legislativo n.117/2017

Il D.Lgs. 117/2017 Codice del T.S, a norma dell'articolo 1, comma2, lettera b) della legge 6 Giugno 2016,n.106 è entrato in vigore il 2 agosto 2017 ma le disposizioni del Codice saranno operative in toto da Febbraio 2019 che è il termine per la modifica degli statuti e la messa a regime del Registro unico nazionale del T.S. Successivamente questo decreto ha subito poi delle modifiche e delle integrazioni ai principi introdotti nel Codice, che sono stati approvati dal Consiglio dei ministri il 2 Agosto 2018.

Lo scopo di questo decreto consisteva nel provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del T.S, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, ponendosi come unico strumento per garantire la coerenza giuridica, logica e sistemica di tutte le componenti del T.S. al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attività, favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Il **codice del T.S** che qui venne introdotto ha chiarito e semplificato ancora una volta il settore ed ha apportato molte novità con l'unico obiettivo di dare una vera dignità non solo a tutto questo frastagliato e immenso universo del non profit ma anche a tutte quelle persone che in esso vi operano. Innanzitutto ha delimitato il **perimetro del settore** riconoscendo solo ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso (già analizzate nel Capitolo 1) come ETS, successivamente ha razionalizzato i settori delle attività di **interesse generale** attraverso la compilazione di un elenco unico introducendo nuovi settori quali il commercio equo e solidale, accoglienza umanitaria, alloggio sociale ed integrazione sociale, agricoltura sociale, adozioni internazionali e riqualificazioni di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Si è soffermato poi sui vari criteri per determinare la natura commerciale o no degli ETS che si è ritenuto fondamentale in seguito per la disciplina fiscale, e prescrive l'obbligo, per gli ETS di iscriversi al **registro unico nazionale del TS**. Questo registro

⁴³ Checchi D., Gianesin C.-“ Misurare l'esito dei progetti sociali tramite indicatori: una proposta di metodo”- pubblicato in “Politiche sociali”,2016

⁴⁴ De Ambrogio U., Guidetti C.-“La coprogettazione. La partnership tra pubblico e terzo settore “- Carocci, Roma, 2016

sarà pienamente operativo da Febbraio 2019 e nel contempo continuano a valere tutti gli altri registri ed albi regionali, ecc. Il registro risulta essere unico e diviso in 7 sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal codice. Il registro è gestito operativamente su base territoriale, da ogni Regione e Provincia autonoma, e permette un miglior controllo almeno triennali, una migliore supervisione, ed una verifica periodica sulla permanenza dei requisiti richiesti di questi enti. Inoltre è richiesto a ciascun ente di depositare una serie di documenti, atti ed informazioni. Ogni ente inoltre potrà essere iscritto solo in una sezione, mentre il Ministero del lavoro potrà istituire o modificare le sezioni attraverso un semplice decreto. Ma gli obblighi non si sono fermati qui, infatti si è resa obbligatoria la **redazione del bilancio** (tranne gli enti con ricavi al di sotto dei 220.000 euro) e il deposito del bilancio sociale per gli enti con ricavi/rendite o proventi **superiori ad 1 milione di euro**.⁴⁵

Dal punto di vista amministrativo invece è stato istituito il **Consiglio nazionale del T.S** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disciplina i **Centri di servizio per il volontariato (CSV)**, prevedendo per essi specifiche forme di finanziamento e determinati compiti e funzioni. L'operato di questi si è previsto venga poi controllato da organismi regionali e sovraregionali tra loro coordinati sul piano nazionale.

Per la prima volta si sente parlare di **titoli di solidarietà** e di **“social bonus”**. Questi ultimi sono crediti di imposta per persone fisiche e aziende per recupero da parte di ETS di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata ed utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali.⁴⁶ Questi ETS che ricevono questi bonus devono dare comunicazione dell'ammontare delle donazioni, della loro destinazione e del loro utilizzo. Il credito di imposta sarà:

1. Del 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile;
2. Del 50% per le erogazioni effettuate da soggetti IRES nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Per ultimo affida all'Ufficio del R.U.N e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che svolgeranno attività di controllo e monitoraggio del settore.

Questo decreto è bastato però a chiarire questo ambito a tutto tondo, infatti si susseguirono 3 altri decreti che riuscirono a completare l'opera.

3-Decreto legislativo n.112/2017

⁴⁵ Mazzullo Alessandro – “ Il nuovo Codice del Terzo settore. Profili civilistici e tributari (d.lgs 3 Luglio 2017, n.117)” –G. Giappichelli Editore.

⁴⁶ Fici Antonio – “ La riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale” – Editoriale Scientifica, 2018

Il D.lgs 112/2017 si è occupato di rivedere la disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art.2, comma 2, lettera c) della legge del 6 Giugno 2016 n.106. In particolare questa legge ha definito l'impresa sociale (*/capitolo1-impresa sociale*) e ha specificato quegli enti che invece non hanno i prerequisiti per diventarlo. L'altro intento fondamentale è stato quello di allargare i settori di attività di questa, aprendo nuovi scenari. Generalmente questo tipo di organizzazione non può avere come unico scopo quello della distribuzione degli utili, ma ciò non toglie che una quota di questi possa essere ripartita. Le modalità e i quantitativi sono stati già precedentemente elencati, con anche i relativi obblighi contabili/ fiscali e di disciplina del lavoro.

Successivamente, nel corso di vari incontri del Governo assieme ad attori istituzionali come Regioni, Amministrazioni, ecc è emersa l'esigenza di apportare delle correzioni a questa normativa con un ulteriore decreto che analizzeremo meglio nei prossimi paragrafi di questo capitolo.⁴⁷

4-Decreto legislativo n.111/2017 e n.40/2017

L'intento del legislatore, con il provvedimento 111/2017, era quello di mettere a punto dopo dieci anni dalla sua attivazione, **l'istituto del 5 per mille**, ma anche dal bisogno di una verifica sull'efficacia e sulle modalità con cui utilizzare questa forma di sussidiarietà fiscale in forza della quale il contribuente (persona fisica) può destinare una parte delle imposte dovute (IRPEF) a sostegno di un ETS iscritto nel RUN a favore di una finalità generale.⁴⁸

Gli enti beneficiari di questo sussidio devono adempiere ad obblighi di trasparenza e pubblicità delle risorse ricevute e devono infatti redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e inviarlo al Ministero competente entro trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa che spieghi destinazione ed utilizzo delle somme percepite, oltre che pubblicare sul proprio sito, sempre entro trenta giorni, gli importi e il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione entro i successivi sette giorni.⁴⁹

Le violazioni di questi obblighi portano a delle sanzioni amministrative pecuniaria pari al venticinque per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Vi sono inoltre dei termini anche per i ministeri, seppur dilatati: questi hanno infatti l'obbligo di pubblicare online gli elenchi dei beneficiari entro novanta dall'erogazione delle somme, oltre al link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.

La sanzione sovrviene anche in caso i fondi erogati vengano utilizzati per coprire spese di pubblicità connesse alle campagne per il 5 per mille.

⁴⁷ De Stefanis Cinzia – “La riforma del Terzo settore” – Fisco e Tasse ,Maggiore Editore

⁴⁸ A.V –“ Riforma del Terzo settore. Profili innovativi e applicativi della legge delega. Con aggiornamento online” – Ipsa, 2016

Ma queste regole non sono ancora pienamente operative: per completare la riforma manca un altro decreto, al quale stanno lavorando i ministeri dell'Economia e del Lavoro, che dovrà ridefinire anche le modalità di riparto e di erogazione del contributo (ad esempio prevedendo un importo minimo più elevato dei 12 euro attuali, sotto il quale la somma spettante non è versata al beneficiario). Fino all'entrata in vigore di questo provvedimento, valgono ancora i vecchi obblighi di rendicontazione, che prevedono per tutti i beneficiari la stesura di una relazione su come sono stati spesi i fondi, e l'invio del testo al ministero di riferimento, ma solo per chi ha ottenuto un contributo da 20mila euro in su.

Il 5 per mille può essere recuperato dal ministero solo in due casi: se dai controlli emerge il mancato invio dei rendiconti o la mancata rendicontazione di parte o di tutto il contributo o se l'agenzia delle Entrate ha effettuato verifiche dalle quali emerge la mancanza dei requisiti necessari per beneficiare del cinque per mille.

L'altro decreto invece, il 40/2017 non fu meno incisivo di questo. Esso infatti disciplinò il **servizio civile universale**, non solo definendolo (*/capitolo2-introduzione*) ma anche e soprattutto disciplinandolo. Il motivo di questa innovazione è da attribuirsi alla necessità per i ragazzi di donare un po' del loro tempo a scopi sociali con l'obiettivo di sensibilizzarli "all'altro", per far sì che si conoscano, si mescolino e imparino l'empatia sociale.⁵⁰

Il servizio civile diventa universale (servizio può essere svolto all'estero o in Italia) e punta ad accogliere tutte le richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze trasversali. I protagonisti di questo nuovo panorama sono molteplici. In prima linea troviamo i **volontari**, giovani che decidono di dedicare un periodo della propria vita al Paese e agli altri, svolgendo le attività di Servizio civile nel settore di intervento prescelto, poi abbiamo **lo Stato**, attraverso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, le Regioni e le Province autonome che gestiscono l'intero sistema. **Gli Enti** promotori dei progetti, soggetti pubblici e privati iscritti all'Albo del Servizio civile ed infine **l'intera comunità**, che raccoglie i benefici grazie alla realizzazione dei progetti di Servizio civile.

I volontari in particolare sono ragazzi italiani, stranieri residenti in Italia o membri dell'UE tra i 18 e i 28 anni che svolgeranno un periodo di formazione che dura dagli 8 ai 12 mesi con un monte ore complessivo di 25 ore settimanali. A tutti i volontari viene riconosciuto uno status giuridico che dà facoltà di essere esente da ogni imposizione tributaria con specifiche attenzioni alle esigenze lavorative dello stesso in quanto questo rapporto non è assimilabile ad uno di lavoro vero e proprio.

⁵⁰ Sole 24 ore del 23 aprile 2018

Il Decreto legislativo 40/2017, che fu pubblicato il 3 Aprile 2017 tra le altre materie, al suo articolo 3 regola gli **ambiti operativi** di intervento che sono dei più svariati: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.⁵¹

All'articolo 10 istituisce la **Consulta nazionale per il servizio civile universale**, "organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale", mentre agli articoli 18 e 19 è previsto e regolato il rilascio di un'**attestazione finale per i giovani volontari**: il periodo di servizio civile effettivamente prestato potrà infatti essere valutato nei pubblici concorsi e consentire l'acquisizione di eventuali crediti formativi per gli studenti universitari. Un'opportunità in più per i giovani volontari che potrà contribuire anche alla crescita della consapevolezza delle proprie **capacità e competenze**. I vari progetti sono finanziati dal **Fondo nazionale per il servizio civile** che è alimentato dallo Stato ed è amministrato dalla Presidenza del Consiglio che ne decide l'utilizzo in base ai programmi di intervento. Questi infatti sono resi pubblici tramite un avviso che viene approvato dal Presidente sentite le regioni e vengono presentati dai soggetti iscritti all'albo.

In ogni caso è dato consenso alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici territoriali di attivare autonomamente progetti di servizio civile ma finanziandole attraverso risorse proprie, passando pur sempre attraverso il consenso del Presidente del Consiglio. E' affidato a loro il diritto/dovere della formazione pre-servizio

Viene anche istituito l'**Albo degli enti di servizio civile universale** presso la presidenza del Consiglio e vengono decisi i livelli minimi di capacità organizzativa per la relativa iscrizione. Oltre a questo istituto nasce anche la **Rappresentanza nazionale degli operatori volontari** per assicurare in modo costante il confronto tra Stato e operatori.

Infine, è la Presidenza del consiglio che svolge attività di ispezione e verifica dei requisiti degli enti ed è lei che si occupa di tirare le somme alla fine di ogni anno, valutando l'impatto dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità.

5-Decreti correttivi

⁵¹ Gazzetta Ufficiale n.78 del 3 aprile 2017

Tanti sono stati i decreti correttivi e di revisione che si sono susseguiti una volta che la legge è stata completata. Questi avevano come intento quello di compiere un ulteriore passo in avanti verso la risistemazione dell'intero organismo giuridico.⁵²

Il più importante in ordine di novità apportate fu il D.Lgs **105/2018** che andava a rivedere e a puntualizzare alcuni articoli del decreto precedente 117/2017. Le innovazioni riportate riguardavano per lo più l'allargamento del concetto di "interesse generale" in quanto venne aggiunto in questo caso la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ritenendo gli animali bisognosi di cure come gli uomini. In termini invece di *scritture contabili e bilancio*, sale da 100mila a 220mila euro annui il limite di entrate per gli obblighi di trasparenza. Per far sentire poi gli enti tutti allo stesso piano fu permesso l'utilizzo dei *titoli di solidarietà* a tutti coloro che si sono iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali con la possibilità di emettere titoli di solidarietà ovvero obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, destinati al finanziamento delle attività istituzionali degli enti *non profit*.⁵³

In materia di credito d'imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro per gli enti del Terzo settore non commerciali che abbiano predisposto un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata (*social bonus*), si prevede che i destinatari delle erogazioni liberali utilizzano gli immobili da recuperare esclusivamente (e non in via prevalente) per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. Per evitare poi che chi effettua erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti non commerciali riesca a cumulare la detrazione del 30% e la deduzione del 10% con altri tipi di agevolazioni fiscali dello stesso tipo prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle stesse erogazioni ciò viene esplicitamente vietato. Rimanendo nell'ambito delle detrazioni e deduzioni fiscali per erogazioni liberali si prevede che i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'Ires e questa disciplina viene estesa anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Anche la definizione di ETSNC si modifica e in questa classe rientrano solo gli enti i cui ricavi non superino di oltre il 10% i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi. I contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti vengono considerate entrate da attività non commerciali tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali; il

⁵² GU Serie Generale n.210 del 10-09-2018)

⁵³ De Stefanis Cinzia – "La riforma del Terzo settore" – Fisco e Tasse, Maggioli Editore

⁵³ A.V – "Riforma del Terzo settore. Profili innovativi e applicativi della legge delega. Con aggiornamento online" – Ipsoa, 2016

mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

Per quello che riguarda la conservazione e la tenuta delle scritture contabili si definisce che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente deve essere distintamente rappresentata nel bilancio di esercizio; gli enti del Terzo settore non commerciali, che non applicano il regime forfetario, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili, il rendiconto di cassa qualora non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220mila euro (in luogo di 50mila); viene esteso a sei mesi (in luogo di quattro) il termine per il deposito del rendiconto specifico per le raccolte fondi; niente paura invece per gli obblighi di revisione legale dei conti che sussistono solo per ETS di maggiori dimensioni che può affidare il controllo ad organi interni.

Il secondo decreto correttivo che tratteremo riguarda invece una revisione del 112/2017 che nella giurisprudenza viene identificato come **95/2018**. Esso non ha apportato grandi modifiche profonde all'impresa sociale, ma ne ha rivisto le caratteristiche. Le questioni che sono state oggetto dell'intervento riguardarono un maggior accorgimento nel calcolare la quota dei lavoratori qualificanti come "molto svantaggiati", in quanto questi non risultano più tali decorsi 24 mesi dall'assunzione. Inoltre è stabilito il divieto per le pubbliche amministrazioni di coordinare, dirigere o controllare l'impresa, poiché questo poteva impedire l'acquisto della qualifica di impresa sociale per quegli enti privati. Non solo il ruolo delle PA e dei privati è stato rivisto ma anche quello più interno dell'assemblea ordinaria, che non poteva più approvare ulteriori modifiche non richieste.

Facendo la resa dei conti, ad un certo punto ci si è resi conto che il tempo dato alle imprese sociali già costituite per adeguarsi alla normativa non era sufficiente, così si prese la situazione in mano e tramite questo decreto si sono ampliati i termini dai 12 ai 18 mesi. Anche il periodo minimo di mantenimento dell'investimento venne aumentato da 3 a 5 anni. Queste sono state in breve le più importanti innovazioni dovute a codesta norma.⁵⁴

L'altro decreto correttivo che ha riscosso grande importanza è stato il **43/2018**. La novità più importante è il rinnovo dell'iscrizione per gli enti già iscritti ai già esistenti albi di servizio civile nazionale. Tali albi infatti cesseranno di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. In sostanza viene stabilito il termine di un anno, quindi entro il 5 maggio 2019 per l'adeguamento degli enti di servizio civile nazionale all'universale. Si specifica però che "Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al comma 6-bis, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data».

⁵⁴ Gazzetta Ufficiale n.185 del 10 agosto 2018

Le modifiche apportate interessarono vari ambiti tra cui l'**ampliamento dei settori di intervento del servizio**, nel quale sono stati compresi la promozione e l'educazione paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale. Nel programma di miglioramento c'era quello di **coinvolgere maggiormente le regioni** nella programmazione insieme ad una nuova modalità di **elezione e rinnovo della Rappresentanza degli operatori volontari**. Si ritenne importante inoltre introdurre delle nuove modalità di **pubblicità della selezione dei giovani** da avviare al servizio civile. Di non meno importanza fu l'iniziativa di modificare la composizione della **Consulta nazionale** (composta da non più di 23 membri).

Questo è un quadro abbastanza completo di quella che è stata la riforma. Molti principi devono ancora essere messi in atto, ma con il tempo e la costanza di questi enti, questo settore passerà da essere un cielo in tempesta a uno invece sereno e splendente, dove dominerà la chiarezza e la trasparenza.

Il futuro della riforma si basa tutto su come verrà percepita e rielaborata da parte delle reti ed organizzazioni poiché il modo con cui questa verrà messa in atto permetterà di articolare idee, iniziative e progetti. Gli enti dovranno quindi essere accompagnati non tanto ad adattarsi ai vincoli ma a comprendere le opportunità del nuovo quadro, arrivando a percepire le nuove regole come proprie e non come imposte.⁵⁵

⁵⁵ Fazzi L-“Buona economia senza buone istituzioni? Prime riflessioni dopo la legge delega sul Terzo settore e impresa sociale. Intervista a Luca Fazzi”-pubblicato in “Animazione sociale”, 2016

Capitolo 3

Caratteristiche gestionali e fiscali degli ETS

Gli ETS tendono a creare, al pari delle imprese, vere e proprie strutture organizzative solide patrimonialmente attraverso una gestione tipicamente complessa, consistente nel prevalente esercizio di attività di utilità sociale (attività istituzionali) accompagnate dal concorrente esercizio di attività produttive collaterali (più o meno connesse con quella istituzionale), realizzate secondo caratteri di non prevalenza e primarietà e finalizzate all'ottenimento di avanzi di gestione da utilizzarsi per il finanziamento dell'attività principale. Dal punto di vista gestionale infatti possiamo individuare ambiti molto diversi tra loro che in particolari occasioni, ma non sempre, si intrecciano. Tra questi troviamo:

- # gestione istituzionale= ha come obiettivo quello di raggiungere lo scopo statutario;
- # gestione accessoria= di supporto a quella istituzionale;
- # gestione patrimoniale= comprende l'insieme delle operazioni rivolta all'impiego di patrimoni allo scopo di trarne un reddito, in questo caso di utilizzano i "beni da reddito", cioè di beni patrimoniali che non hanno utilizzazione diretta nell'attività, ma sono posseduti al solo scopo di produrre rendite.
- # gestione finanziaria= consentono di mantenere l'equilibrio monetario e di rendere disponibili le somme, di cui l'ente necessita per gli obiettivi prefissati;
- # gestione raccolta fondi= punta all'organizzazione di campagne pubblicitarie o eventi per ottenere finanziamenti destinati al sostenimento di determinati obiettivi esplicitati dall'organizzazione.

La ratio di questa categorizzazione della gestione è quella di distinguere l'attività istituzionale da quella commerciale in quanto ciò è rilevante non solo dal punto di vista commerciale ma come vedremo successivamente anche dal punto di vista fiscale, delle agevolazioni e degli obblighi contabili

Molte altre sono le determinanti che influenzano il modo di contabilizzare e rendicontare per gli ETS come il reddito, il fatturato, la forma giuridica, ecc.

1-Il bilancio e i libri sociali obbligatori

Il Codice del Terzo Settore ha previsto grandi novità nella stesura dei bilanci e degli obblighi contabili in genere. Riferimento a ciò viene fatto nell'art. 13 che tratta appunto degli obblighi in merito alle scritture contabili specificando che essi debbano redigere un bilancio che sia composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e nel quale trovino allocazione oneri e proventi dell'attività.⁵⁶ Da questo articolo si distanziano però gli ETS che svolgono che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente

⁵⁶ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Legge 6 giugno 2016, n. 106

sotto forma di impresa commerciale. In questo caso infatti, esse seguiranno i principi di rendicontazione presenti all'art.2214 C.C e dovranno a differenza degli altri depositare il bilancio nel registro delle Imprese e non nel RUN. A pena di decadenza dei benefici fiscali, esse devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Invece, nel caso in cui effettuino raccolte pubbliche di fondi, esse dovranno aggiungere all'interno del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico nel quale, anche tramite relazione illustrativa, appariranno le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Le norme che vedremo sono entrate in vigore nel 2018, per cui il primo bilancio che dovrà rispettarle sarà quello dell'esercizio 2018 redatto e approvato nel 2019.

Come ho accennato nell' introduzione di questo capitolo i diversi modi di redigere queste scritture sono messe in relazione dalla "dimensione economica" di ogni ente. Si procede infatti ad una distinzione tra ETS "non piccoli" e ETS "piccoli". Questi ultimi sono caratterizzati dall' avere ricavi inferiori a 220.000, di contro gli altri avranno invece ricavi maggiori di 220.000. La Tavola n.2 ci riassume le clausole per ogni ETS:

Tavola n.2

	ETS "non piccoli"	ETS "piccoli"	ETS "impresa commerciale"
Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate	> Euro 220.000,00	< Euro 220.000,00	
Composizione del bilancio d'esercizio	- Stato patrimoniale. - Rendiconto finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente). - Relazione di missione.	- Rendiconto finanziario per cassa.	Codice civile artt. 2423 ss.
Schemi di bilancio	Modulistica definita con D.M., sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.	Modulistica definita con D.M., sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.	Codice civile artt. 2423 ss.
Deposito, pubblicazione	Registro Unico Nazionale del Terzo settore.	Registro Unico Nazionale del Terzo settore.	Registro delle imprese.

Anche in questo ambito ci furono molte problematiche nel definire quali dovevano essere i costi e quali i ricavi da riportare in bilancio.⁵⁷ Si sa che gli ETS ricevono in varie forme erogazioni liberali per lo svolgimento della loro attività come costi e ricavi figurativi, così denominati poiché non si misurano da concrete entrate monetarie. Un esempio possono essere le donazioni o i servizi offerti gratuitamente. Per

⁵⁷ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Legge 6 giugno 2016, n. 106

questo si decide di prestare più attenzione a queste voci e quindi di contabilizzarle secondo il prezzo di mercato che risultava essere la migliore espressione del valore normale delle liberalità non monetarie.⁵⁸

L'art. 14 dello stesso Codice, introduce per questi enti la redazione del bilancio sociale. Questo viene inteso come simbolo di trasparenza e documento essenziale per riflettere e comunicare l'impatto sociale delle proprie attività in sintonia con i principi contenuti nella RTS che insistono sull'importanza della trasparenza e della rendicontazione. Anche per questa tipologia di bilancio viene usata come discriminante operativa quella della "dimensione economica". La Tavola n.3⁵⁹ ci aiuta in questa analisi:

Tavola n.3

	ETS "grande"	ETS "non piccolo"	ETS "piccolo"
Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate	> Euro 1.000.000,00	< Euro 1.000.000,00 > Euro 100.000,00	< Euro 100.000,00
Bilancio sociale	Elaborato secondo le Linee guida adottate con D.M., sentita la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore.	Nessun obbligo.	Nessun obbligo.
Deposito e pubblicazione del Bilancio sociale	Registro Unico Nazionale del Terzo settore - Sito internet.	Nessun obbligo.	Nessun obbligo.
Pubblicazione compensi	Pubblicazione e aggiornamento sul sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi a: componenti organi di amministrazione e controllo, dirigenti, associati.	Pubblicazione e aggiornamento sul sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi a: componenti organi di amministrazione e controllo, dirigenti, associati.	Nessun adempimento obbligatorio.

Per la stesura di questo documento, le organizzazioni si affidano alle Linee guida proposte dall'Agenzia per il Terzo settore. I principi da rispettare sono tanti e tra questi troviamo quello imprescindibile della chiarezza e della coerenza delle informazioni, insieme a quello della completezza della veridicità e della periodicità con la quale queste vengono stilate.

Le Linee guida suggeriscono anche come strutturare l'intero bilancio che si dovrebbe articolare in cinque fasi. La prima prevede un'introduzione firmata dal Presidente dell'organizzazione che spiega il ruolo dato al bilancio sociale nella gestione di questa e che evidenzia alcuni elementi fondamentali della situazione dell'organizzazioni e del suo operato. Questa prima fase deve proseguire poi con una nota metodologica

⁵⁸ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Legge 6 giugno 2016, n. 106

⁵⁹ Agenzia del Terzo settore - "Linee guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit" (2011). – CNDC, Commissione aziende non profit - Raccomandazione n. 7 "Il bilancio sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida per la sua adozione".

nella quale si esplicitano le informazioni rilevanti sulla modalità e metodologie di redazione del bilancio sociale. La seconda parte invece si preoccuperà di identificare il tipo di organizzazione, mappare e coinvolgere gli stakeholder, elencare i soci (volontari e il personale retribuito), descrivere l'assetto istituzionale e quello organizzativo. In breve in questa parte di caratterizzerà in toto l'ente. Nella terza fase invece l'organo rende conto delle attività realizzate per perseguire la sua missione e dei relativi risultati ottenuti. La quarta si occuperà di rendere noti i risultati economici e ambientali per concludere poi con la quinta sezione che solitamente consiste nell'elencare gli obiettivi di miglioramento e in un questionario di valutazione rivolto ai lettori volto a stimolare e raccogliere giudizi sulla capacità del documento di soddisfare le loro esigenze informative.⁶⁰

Oltre ai documenti sopracitati, l'art. 15 ci introduce altri libri sociali obbligatori, non meno importanti dei precedenti. Tra questi troviamo: il libro degli associati o aderenti, quelle delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed infine il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organismi. Tutti questi atti devono essere tenuti aggiornati, chiari e trasparenti.⁶¹

Coloro che invece non sono tenuti all'obbligo contabile sono le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale con ricavi annui minori di 130.000 e tutti gli ETS con ricavi minori di 50.000. Per tutti gli altri valgono i vincoli di cui sopra.^{62,63}

2 Regime fiscale e agevolazioni

Per affrontare il complesso argomento del regime fiscale e delle varie agevolazioni agli ETS riservate dobbiamo partire dal ben definire la natura di questi enti classificandoli come non commerciali (n.c) o commerciali (c). Questa caratteristica infatti, legata a quella che è l'attività prevalentemente svolta dall'organizzazione, risulta necessaria per chiarire le imposizioni e gli sgravi fiscali ad ognuna di queste diverse classi affidata.

Gli **ETSNC** (*enti del terzo settore non commerciali*) vengono considerati tali se le essi svolgono esclusivamente o prevalentemente attività di interesse generale verso gli associati, i famigliari e i conviventi degli stessi o a titolo gratuito per l'utenza o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi⁶⁴, tenuto anche conto degli apporti economici delle amministrazioni pubbliche (italiane e straniere), dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e dalle somme versate dai soci che non concorrono a determinarne il reddito e quindi non sono sottoposte ad imponibilità fiscale. Sono considerate non commerciali anche le attività di ricerca scientifica di particolare interesse

⁶⁰ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Legge 6 giugno 2016, n. 106

⁶¹ Marco Gelmetti, "Bilancio, controllo e contabilità nella riforma"- pubblicato su IPSONA-n.11-12/2017

⁶² 1° comma dell'art. 17, ai sensi del 1° comma dell'art. 15 gli enti del terzo settore

⁶³ Visconti Gianfranco, "bilancio e libri sociali obbligatori per gli ETS" - pubblicato su "Fisco e Tasse"-23/05/2018

⁶⁴ Con "costi effettivi" si intendono sia i costi diretti che quelli indiretti, in pratica i costi totali con particolare attenzione a quelli "figurativi" ovvero quelli non aventi natura monetaria senza i quali l'ente non potrebbe conseguire la sua finalità.

sociale , se svolte direttamente dagli enti del terzo settore purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati , nonché le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale ma in questo caso affidate ad Università e altri organismi di ricerca.⁶⁵

Gli **ETSC** (*ente del terzo settore commerciale*) invece svolgono prevalentemente attività commerciale ovvero i proventi delle attività di interesse generale nonché delle attività “ diverse”⁶⁶ risultano superiori rispetto alle entrate che derivano contrariamente da attività non commerciali⁶⁷. Quindi il sistema utilizzato per classificare queste organizzazioni è quello dei costi(spese) e ricavi. Nel caso in cui questa differenza sia positiva ricadiamo nell’ambito dei commerciali, in caso invece di pareggio ricadiamo negli ETSNC.⁶⁸

Dal punto di vista fiscale sempre svantaggioso appartenere alla classe dei non commerciali poiché dovendo osservare un costante pareggio in bilancio, non si potrà usufruire di forme di autofinanziamento come il rinnovo delle attrezzature o l’ammodernamento della struttura.

Tra le attività di natura commerciale non dobbiamo tralasciare le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di associati, famigliari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici e i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Prendendo primariamente in considerazione gli ETSNC bisogna chiarire che essi hanno la facoltà di poter determinare il reddito (IRES) con un *regime forfettario* (art.80 CTS) attraverso l’applicazione di alcuni “coefficienti di vantaggio”. Questi infatti verranno applicati all’ammontare totale dei ricavi con percentuali che variano a seconda del tipo di attività prestata e dall’ammontare di ricavi conseguiti come di seguito illustrato:

Tavola n.4

ATTIVITA’	COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’
PRESTAZIONE DI SERVIZI	Ricavi < 130.000€ coefficiente 7%
	Ricavi <300.000€ coefficiente 10%
	Ricavi >300.000€ coefficiente 17%
ALTRE ATTIVITA’	Ricavi < 130.000€ coefficiente del 5%
	Ricavi <300.000€ coefficiente del 7%
	Ricavi > 300.000€ coefficiente del 14%

⁶⁵ Cfr.: G.M. Colombo - M. Setti, Contabilità, Bilancio e controllo degli Enti non profit, Cap. 9, IPSOA, VII Edizione, Milano, 2015.

⁶⁶ Ai sensi dell’art.6 del CTS le attività “diverse” si presenteranno quando siano previste dall’atto o nello statuto e quando esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

⁶⁷ Contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative dell’ente o ogni altra entrata assimilabile alle precedenti.

⁶⁸ Gian Mario Colombo, “La fiscalità degli enti del terzo settore” pubblicato su “Corriere tributario”-n. 35/2017

Facciamo l'esempio di un'associazione ETSNC che ha entrate per 50.000 euro, derivanti da prestazione di servizi: per il calcolo della base imponibile si applicherà il coefficiente del 7% ottenendo una base imponibile di 3.500 euro (che è appunto il 7% di 50.000 euro). Su questa base imponibile viene calcolata l'IRES applicando l'aliquota del momento storico interessato ma non prima di aver aggiunto i componenti positivi di reddito quali le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi gli interessi o i proventi immobiliari. Secondo la nuova legge di bilancio (2019) l'aliquota IRES sarebbe dovuta salire al 24% per gli enti del Terzo settore, ma fortunatamente grazie ad una presa di coscienza del governo è tornata ad essere del 12%, facilitando e sostenendo lo sviluppo del settore intero.

E' nella dichiarazione annuale dei redditi che verrà dichiarata l'opzione per il regime forfetario che avrà validità triennale con effetto dall'inizio del periodo di imposta nel quale è esercitata fino a che non verrà revocata.⁶⁹

E' prevista un'eccezione a questo regime (art.86 CTS) per le ODV e le APS con ricavi inferiori a 130.000 euro per i quali è previsto un coefficiente di redditività del 3% per le APS e addirittura dell'1% per le ODV. Se invece i ricavi risultano essere superiori a 130.000 si ritorna ad applicare il regime forfettario disciplinato dall'art.80.⁷⁰

Continuando a trattare gli ETSNC aggiungiamo che vi sono varie agevolazioni fiscali per persone fisiche e per aziende che erogano donazioni in denaro o in natura a questa tipologia di enti che riguardano detrazioni fiscali. Più nello specifico se le agevolazioni interessano le persone fisiche e le donazioni sono in natura o in denaro, il defalcamento darà del 30% fino ad un massimo di 30.000€ per ciascun periodo di imposta, mentre in caso di donazioni in favore delle ODV l'aliquota salirà al 35%. In alternativa, le donazioni in denaro in natura sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Se invece parliamo di donazioni di aziende avremo un'agevolazione fiscale del 10% del reddito complessivo dichiarato e la rimozione del limite imposto dalla normativa precedente che era di 70.000€ Nel caso in cui la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza sarà dedotta fino al quarto periodo di imposta successivo. Si capisce bene che il donatore è favorito non solo per poter aver dei risparmi fiscali ma anche perché le somme da esso donate a soggetti ritenuti meritevoli non vengono più considerate nella sua disponibilità così da ridurre l'impatto delle imposte sulle donazioni.⁷¹

Per quanto riguarda invece le imprese sociali e più in generale gli ETSC il regime fiscale subisce alcune sfaccettature diverse. L' ampia revisione che venne fatta per questa tipologia di organizzazione aveva come unico scopo quello di incentivarne la diffusione in quanto il fatto che le imprese sociali avessero vincoli nella distribuzione degli utili e che non facessero capo a nessun regime fiscale definito creava molta

⁶⁹ Paolo Duranti, "Il nuovo regime tributario degli ETS" -5 febbraio 2018

⁷⁰ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 5, 6 e 79-83- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 143-150

⁷¹A.V., "Guida alla riforma del Terzo settore-Italia non profit" pubblicata su "Italia non profit"-4 Agosto 2017

confusione e scetticismo.⁷² Infatti, ogni ente che adottava la qualifica di impresa sociale continuava ad applicare modelli impositivi operanti con riferimento alla propria “veste” giuridica.

Le misure agevolative finalizzate ad incentivarne lo sviluppo si fondavano sull’evitare l’imponibilità delle somme destinate a riserva, sull’introdurre degli incentivi fiscali per coloro che decidevano di investire in esse ed infine riconoscere un modo alternativo di poter accedere alla raccolta di capitali di rischio che avveniva tramite le piattaforme online di equity crowdfunding.⁷³

Cercando di entrare più nel dettaglio, gli **utili e gli avanzi di gestione** dell’impresa sociale non costituiscono reddito imponibile quando però in sede di approvazione del bilancio di esercizio, l’assemblea li destina ad apposita riserva indivisibile in sospensione di imposta. Per usufruire di tale agevolazione le riserve dovranno, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, essere effettivamente destinate o allo svolgimento dell’attività, all’incremento del patrimonio o al versamento del contributo per l’attività ispettiva organizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o ancora a coprire perdite⁷⁴. Questa detassazione però non è immediata ma ha la durata di due anni, entro il quale le riserve devono risultare effettivamente destinate a specifiche finalità. Solo a seguito di questa azione la detassazione diventa definitiva.⁷⁵

Come abbiamo anticipato prima, un’altra agevolazione riguarda in questo caso la controparte, ovvero il **donatore**, colui che decide di dare fiducia ed di investire nelle im.s. Se esso è una persona fisica guadagnerà una detrazione IRPEF lorda del 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più società a condizione che la qualifica di im.s sia stata acquisita successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs n.112 del 2017⁷⁶ e che la società sia nata da non più di tre anni a decorrere dal 20 Luglio 2014. Sono presenti però dei limiti a queste agevolazioni che interessano l’importo massimo dell’investimento per poter usufruire del beneficio. Questo corrisponde a 1.000.000€ che deve essere mantenuto per almeno cinque anni con pena la decadenza del giovamento. Anche nel caso in cui l’investimento venga ceduto prima che sia decorso un quinquennio il contribuente decade dal beneficio.⁷⁷

Diverso è però il caso in cui il donatore sia un soggetto passivo IRES (società, ente, ecc.). La facilitazione rimane al 30% della somma investita, come immutate rimangono anche le condizioni affinché ciò avvenga. Quello che varia è solo l’ammontare complessivo massimo dell’investimento che raggiunge i 1.800.000€⁷⁸

Ultima novità introdotto è l’equity crowdfunding, che qui accennerò ma che tratterò meglio nel Capitolo 4. Questa modalità di raccolta di capitali ha ad oggetto conferimenti solitamente di modesto valore e dà la

⁷² Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 documento (2015) 0320; raccomandazioni di ottobre 2016 dell’Expert group on social Entrepreneurship e le conclusioni del consiglio UE del 7 dicembre 2015

⁷³ In attuazione della legge delega n.112 del 2017

⁷⁴ Sempre che non vengano distribuiti utili fino a quando le riserve non sono state rimpiazzate- secondo il decreto correttivo n.112 del 2017

⁷⁵ Ai sensi di quanto disposto dall’art 15 del D.Lgs n.112 del 2017

⁷⁶ È entrato in vigore il 20 Luglio 2017

⁷⁷ Ai sensi della Relazione Illustrativa al decreto correttivo

⁷⁸ Ficari V., “ Prime osservazioni sulla fiscalità degli enti del Terzo Settore e delle imprese sociali!, op.cit.

possibilità alle società di effettuare offerte al pubblico di quote o azioni per raccogliere capitale di rischio. Tutte le informazioni vengono pubblicate su portali online sotto la vigilanza della Consob e permettono ai potenziali donatori di valutare al meglio il loro investimento.

Molte altre sono le agevolazioni sulle imposte indirette come il fatto che questi enti non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazione, né a quelle ipotecarie e catastali o che siano esenti dall'imposta di registro per le modifiche statutarie. Solo per le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano c'è la possibilità di una riduzione o esenzione IRAP.⁷⁹

Avendo chiarito in linea di massima come gli enti e i donatori potranno muovere i loro passi in campo fiscale, è d'obbligo analizzare lo strumento più innovativo della riforma del T.S e quello che ha creato più scalpore dalla sua nascita ad oggi. Parliamo appunto del **social bonus**⁸⁰, ovvero un incentivo tributario volto a sensibilizzare i cittadini alla tutela *dei beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata* che avranno accesso ad un credito d'imposta⁸¹ nel momento in cui faranno una donazione in denaro in favore di enti del T.S assegnatari di questi beni e sui quali stanno svolgendo operazione di riordino e decoro, oltre che attività di interesse generale e finalità non commerciali.

Secondo quanto previsto dall'art. 81 del Codice il credito verrà riconosciuto in tre quote annuali di pari importo e nella seguente misura:

Tabella n.5

Soggetto che effettua l'erogazione	Misura del credito d'imposta
Persona fisica	65%
Ente, società	50%

Il credito è riconosciuto però sia alle persone fisiche che agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile mentre ai titolari di reddito di impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Le donazioni ricevute non possono però passare inosservate, quindi gli enti che ne ricevono hanno l'obbligo di comunicare trimestralmente al Ministero l'ammontare totale delle stesse, nonché pubblicarle sul proprio sito internet e chiarire le modalità di utilizzo cosicché chiunque abbia fatto omaggio possa comprendere in cosa i propri soldi sono stati impiegati.

⁷⁹ Capozzi Viviana, "Il regime fiscale della nuova impresa sociale" pubblicato in "Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili- 3 Ottobre 2018

⁸⁰ È in vigore dal 1° Gennaio 2018 ed è stato introdotto nel D.Lgs n.117 del 2017

⁸¹ Ovvero un credito nei confronti dello Stato che può essere utilizzato per compensare debiti, diminuire le imposte, ecc

Capitolo 4

Principali fonti di finanziamento

Le modalità con le quali il terzo settore sovvenziona le sue attività risultano essere ad oggi molto numerose poiché è nata una consapevolezza più profonda che porta queste organizzazioni a non accontentarsi più di fonti economiche prevalentemente caritatevoli o di mera beneficenza ma a mirare a strumenti finanziari più duraturi, più costanti e più sicuri senza però tralasciare l'obiettivo etico che da sempre li ha contraddistinti.

Non si deve più pensare solo a finanziamenti che arrivano da privati a titolo gratuito, ma ampliando la visuale bisogna considerare anche contributi che vengono da enti pubblici⁸² a titolo oneroso per esempio attraverso la vendita di attività, di beni o di quant'altro tradizionalmente possa essere considerato oggetto di scambio. Infatti la definizione di "finanziamento etico" non limita le donazioni da parte di quegli enti che generalmente indichiamo come "non etici", ma piuttosto ribadisce che esistano incentivi fortemente indirizzati a scopi sociali e socialmente utili (a valenza etica).

In passato la forma più diffusa di erogazione di denaro era la classica raccolta fondi che veniva effettuata tramite strategie di marketing diretto⁸³ che faceva nascere una risposta ed una reazione nella controparte grazie ad una chiamata o ad una mail ricevuta. Negli anni questo metodo risultò non essere abbastanza e perciò si iniziò a fare nascere un sistema finanziario più stabile che potesse generare flussi prevedibili, certi e continui per poter programmare strategie di sviluppo a medio-lungo termine che aiutavano allo sviluppo ed al consolidamento di tutte queste realtà che nel terzo settore si rivedono.

A fronte di queste considerazioni iniziarono a nascere vari strumenti tra cui i fondi di investimento etici e i conti correnti etici che destinavano parte dei proventi ad un ente non profit scelto tra quelle che aderivano all'iniziativa. Insieme a questi ne sono nati molti altri con la nuova riforma come i titoli di solidarietà ed il Fondo per il finanziamento, mentre altri sono stati semplicemente rivisitati come il cinque per mille e il social lending e che stanno permettendo la coltivazione di speranza e serenità al settore tutto.⁸⁴

⁸² Solitamente Ministeri, Unione Europea, Banca Mondiale, Unesco e ONU.

⁸³ È inteso come un sistema interattivo che utilizza uno o più media per ottenere risposte da un target di clientela. Tra gli strumenti più diffusi viene usato il contatto postale o telefonico

⁸⁴ Barbetta G.P., Senza scopo di lucro, Il Mulino, Bologna, 1996. -Borgonovi E., Elementi di teoria per aziende non profit-in " Il futuro dei servizi sociali in Italia:il ruolo della cooperazione sociale nei processi di depubblicizzazione", Istituto Italiano di Studi Cooperativi-"L. Luzzatti", Roma, 1993.-Fiorentini. G., "Organizzazioni non profit e di volontariato"-Etaslibri,Milano,1992.Masini C., Lavoro e risparmio-Utet,Torino,1970.

1-Titoli di solidarietà

I titoli di solidarietà sono una nuova opportunità di finanziamento introdotti dalla nuova legge e disciplinati dall'articolo 77 del Codice del Terzo settore. Questi sono diventi dei titoli obbligazionari veri e propri a tasso fisso non convertibile e/o scambiabili, con la finalità di finanziare organizzazioni non lucrative aventi utilità sociale, emessi da parte di istituti di credito⁸⁵. L'obiettivo che il legislatore si è prefissato è quello di rendere appetibili codesti titoli per i risparmiatori, che avranno la garanzia di ottenere il migliore rendimento possibile rispetto alle obbligazioni e certificati di deposito più di recente emessi dallo stesso istituto e dei titoli di Stato aventi la medesima durata.

Così facendo l'investitore medio non ci penserà due volte nell'investire in questi strumenti dando la possibilità agli enti di proseguire nei loro obiettivi.

Inoltre è importante sapere che gli interessi, i premi ed ogni altro provento derivanti dai titoli di solidarietà sono soggetti al regime fiscale di esenzione previsto per i titoli di Stato e che gli stessi titoli non entreranno a far parte dell'attivo ereditario e che non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli. Parlando di scadenze invece, per questo strumento sarà non inferiore a 36 mesi (se emessi sotto forma di obbligazioni o altri titoli di debito) o di 12 mesi (se emessi sotto forma di certificati di deposito consistenti in titoli individuali) ma prevedendo la corresponsione almeno annuale di interessi.

Gli istituti di credito, d'altra parte, si impegnano a destinare i fondi raccolti *esclusivamente* al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di tenere per questi una *gestione separata*, dalla quale devono risultare in modo chiaro e trasparente tutte le entrate e le spese connesse ai fondi medesimi. Agli E.T.S potrà spettare una quota pari almeno allo 0,6% della raccolta devoluta a titolo di liberalità che li dà la facoltà di beneficiare di un credito d'imposta pari al 50% della stessa erogazione liberale.

Tutta questa normativa tende chiaramente a favorire entrambe le parti così che convenga a tutti sottoscrivere queste obbligazioni, coniugando la voglia di investimento con quella più morale dell'aiuto sociale.

2-Fondo per il finanziamento

Questo strumento è stato istituito per permettere ad associazioni di promozione sociale, comitati, ecc di poter portare a termine alcuni dei loro progetti nel momento in cui le risorse economiche disponibili non bastano potendo richiedere il finanziamento sia in forma singola sia associandosi tra loro.

Il fondo si divide in due parti: la prima sezione ha carattere rotativo, mentre per la seconda è previsto il rifinanziamento annuo e le quote messe a disposizione vengono definite in modo diverso ogni anno così

⁸⁵ Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art.107 del TUBC

come gli obiettivi e le aree di intervento che però devono sempre fare riferimento agli interessi dichiarati dall'Agenda 2030. Le risorse disponibili dovranno essere impiegate in maniera razionale, coerente e sinergica con riguardo agli obiettivi generali, alle aree prioritarie di intervento e alle linee di attività da finanziare.⁸⁶

Il finanziamento non è dato a tutti ma solo a chi rispetta gli obiettivi e le priorità d'intervento definiti dall'atto di indirizzo e prevedere l'effettuazione di attività d'interesse generale. Non va tralasciato il fatto che il progetto deve realizzarsi in almeno dieci Regioni (incluse le due Province Autonome di Bolzano e Trento) e durare dai dodici ai diciotto mesi. Il contributo richiesto deve essere compreso tra i 250.000 e i 900.000 euro e non può superare l'80% del costo complessivo del progetto se presentato da un'associazione e il 50% se presentato da una fondazione o da una rete in cui è inclusa una fondazione. La restante quota è quindi a carico dei proponenti, che per coprirla possono avvalersi anche di risorse messe a disposizione da soggetti terzi, sia pubblici o privati. Non è considerato parte del cofinanziamento il lavoro volontario. Possono collaborare al progetto anche enti pubblici o privati, ma questi non possono percepire finanziamenti diretti. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in risorse finanziarie a carico del proponente e degli eventuali terzi.⁸⁷

Tutte le spese finanziate devono essere finalizzato esclusivamente al progetto presentato, nel quale solitamente non sono concesse le spese di segreteria e amministrazione e vengono escluse costi che potrebbero rientrare nell'ordinaria amministrazione delle organizzazioni interessate⁸⁸

3-Fondo sociale europeo

Una delle piaghe più dolorose della nostra società è la mancanza di un'occupazione in particolare per i giovani e le persone svantaggiate. In Italia il mercato è fermo da un po' di tempo e ha bisogno di una scintilla per far ripartire tutti i suoi ingranaggi. Il Fondo sociale europeo rappresenta proprio quella scintilla che oltre a sbloccare tutto il sistema occupazionale vuole dare ancora speranza a quanti credono nella crescita dell'Europa intera.

⁸⁶ Di Diego Sebastiano, Tosi Virginia – “ La riforma del terzo settore “ – Maggioli Editore, 2017

⁸⁷ Atto del ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2018

⁸⁸ Come le attività promozionali, l'acquisto e la ristrutturazione di beni immobili o la partecipazione a eventi e appuntamenti istituzionali interni.

Il Fondo però non va inteso come un ufficio di collocamento ma come un grande salvadanaio che è pronto a finanziare decine di migliaia di progetti locali, regionali e nazionali in materia di occupazione in tutta Europa, partendo anche solo da piccoli progetti messi in atto da associazioni benefiche locali⁸⁹.

Al Fondo piacciono tanto le persone, infatti è proprio su esse che lavora. Insegnanti, alunni, disoccupati giovani e meno giovani, aspiranti imprenditori in ogni campo, a tutti loro il finanziamento si riferisce.

Ma il problema centrale non resta solo il trovare un'occupazione, ma trovarla anche in base alle proprie capacità ed in linea con i propri interessi. L'Unione europea si è impegnata a creare nuovi e migliori posti di lavoro e a realizzare una società inclusiva. Tali obiettivi sono al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'UE.

L'ammontare da riporre nel salvadanaio lo decidono gli stati dell'UE, il Parlamento europeo e la Commissione europea che distribuiscono il denaro in base alla ricchezza di quella data regione che ne fa richiesta presentando un programma ma sempre seguendo le linee guida stabilite su programmi di lavoro settennali (es 2007-2013, 2014-2020).

Con il periodo di progettazione 2014-2020 che è ancora in corso, si sta lavorando sulla promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori, nonché alla lotta contro la povertà che la si può mitigare attraverso l'apprendimento permanente di nozioni sia pratiche che teoriche ma che solo attraverso il miglioramento della capacità istituzionale e dell'efficienza dell'amministrazione pubblica può dare i suoi frutti.⁹⁰

4- Cinque per mille

Istituito nel 2006, per molti enti del Terzo Settore questa forma di finanziamento risulta essere la misura più ragguardevole di guadagno e di sostentamento indispensabile. Con l'utilizzo di questo strumento il cittadino può decidere di destinare una quota dell'**IRPEF** (pari, appunto, al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) a enti che si occupano di attività di interesse sociale, come associazioni di volontariato e di promozione sociale, Onlus, associazioni sportive che svolgono prevalentemente attività socialmente utili, enti di ricerca scientifica e sanitaria per lo sviluppo armonico e responsabile del settore.

Il 5 per mille rappresenta per il cittadino un modo democratico per sostenere attività socialmente utili senza alcun aggravio, mentre per lo Stato si tratta di una voce di spesa, dal momento che una porzione del gettito fiscale risulta vincolata alle finalità scelte dal cittadino. Si capisce bene che oltre ad una forma di finanziamento questo istituto è pure considerato dalla dottrina giuridica quale esempio di sussidiarietà fiscale.⁹¹ Ogni persona esercita quindi tramite questa azione una sovranità inusuale che di

⁸⁹ Che per esempio si occupano dell'inserimento di disabili in diverse sedi operative

⁹⁰ Di Diego Sebastiano, Tosi Virginia – “ La riforma del terzo settore “ – Maggioli Editore, 2017

⁹¹ L. Antonini, Sussidiarietà fiscale, Milano, 2005 A. Simonato, Cinque per mille: profili e problematiche costituzionali

solito spetta al Parlamento ovvero quella di stabilire l'impiego del gettito fiscale. In tale prospettiva, l'intento del cinque per mille non è solo l'individuazione di nuove forme di sovranità, ma pure la responsabilizzazione del contribuente nell'individuazione degli enti che meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche.

Gli enti beneficiari del 5 per mille sono pubblicati sul portale dell'Agenzia delle Entrate, mentre il cittadino può manifestare la sua volontà in due modi: scegliendo solo il settore di interesse sociale (ad esempio volontariato), oppure inserendo il codice fiscale dell'ente. Nel caso in cui non si scelga un ente particolare basta apporre la propria firma in corrispondenza di una delle 6 caselle presenti nel modello della dichiarazione dei redditi (Modello Unico, CU, 730), corrispondenti alle diverse finalità di destinazione, mentre chi ha bene in mente il destinatario dovrà anche scrivere il codice fiscale del soggetto prescelto nell'apposito spazio. Se non vi è alcuna indicazione, questo resterà allo Stato.

Il 5 per mille non va confuso invece con l'8 per mille che è esclusivamente destinato ad istituti di valenza cattolica.

5-Social lending

Il social lending (prestito sociale) è una delle grandi novità di finanza sociale disciplinate dalla riforma⁹² la quale lo ha normato ed è diventato una realtà a portata di tanti privati cittadini. L'obiettivo immaginato dal legislatore è quello di consentire la crescita delle risorse in campo per i prestiti a vantaggio della collettività, mettendo in relazione soggetti interessati a prestare denaro con altri che necessitano di risorse finanziarie e tutto questo solo ed esclusivamente tramite la rete. In Italia questo sistema ha raggiunto dimensioni importanti, anche se non è ancora metro di paragone rispetto agli altri stati del mondo.

I gestori di queste *piattaforme "peer to peer"*⁹³ che svolgono attività di raccolta fondi tramite siti online, in qualità di sostituti d'imposta, hanno il compito di operare le **ritenute** fisse sui proventi corrisposti a persone fisiche pari al 26% per i redditi percepiti a partire dal 2018, quindi, per quelli precedenti varrà la tassazione IRPEF. Ovviamente gli interessi ottenuti sul capitale prestato e la relativa ritenuta d'acconto pari al 26% operata dalla piattaforma online dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi del percipiente.

Il vantaggio nell'investire su queste piattaforme deriva dal fatto che le parti percepiscono o pagano, rispettivamente a seconda della propria posizione, una quota di interessi più favorevole rispetto a quella offerta dagli istituti finanziari tradizionali: tassi più bassi per chi ottiene il prestito e interessi più alti per chi presta denaro.

⁹² In particolare dall'art. 78 del Nuovo Codice

⁹³ Si tratta di prestiti tra privati erogati online bypassando i canali tradizionali di finanziamento, cioè le banche o altri istituti finanziari.

Ogni piattaforma agisce secondo modalità diverse: di norma, l'impresa o il contribuente che intende richiedere un prestito dovrà registrarsi ed inviare i documenti richiesti. Poi la piattaforma valuterà il "merito creditizio" del contribuente, ovvero l'**affidabilità economica-finanziaria**, proponendo un tasso di interesse variabile sulla base del proprio rating. Sarà il richiedente a decidere se accettare la proposta e le condizioni offerte o meno. Dopo aver accettato, la richiesta viene messa a disposizione degli investitori all'interno della piattaforma di peer to peer lending: questi potranno scegliere se prestare o meno il proprio denaro al richiedente, stabilendo inoltre quali interessi applicare.

Tante sono le modalità di social lendings ed in questo capitolo ne analizzeremo alcune come il crowdfunding e in fundraising.

6- Fundraising

La rilevanza economica e sociale raggiunta dal non profit in Italia e la recente riforma del Terzo settore sono segnali che indicano chiaramente un ruolo sempre più da protagonista nell'economia sociale del nostro Paese. Nacque così l'esigenza di rinnovare il modo di riempire le sempre insufficienti casse degli ETS, dando vita ad un nuovo modello basato non solo sulla sterile ricerca di denaro ma soprattutto sulla nobile arte del creare relazioni sane con coloro che decidevano di donare un qualsiasi ammontare di denaro. Così definisce il fundraising uno storico:

“Il fund raising non coincide solo con il momento della raccolta di fondi, ma va inteso come processo di sviluppo dei fondi. Tale processo va dalla trasformazione di idee progettuali in progetti concreti (management strategico), al coinvolgimento dell'ambiente esterno sul progetto (comunicazione); questo coinvolgimento può portare, infine, al trasferimento di risorse finanziarie. Il fund raising è capacità di coinvolgere risorse su una causa sociale e non l'atto di elemosinare soldi da parte di una organizzazione in crisi economica. Il fund raising è, al tempo stesso, un metodo (creare relazioni sociali in quanto opportunità per richiedere un sostegno; coinvolgere le persone all'interno della organizzazione; adeguare l'organizzazione al punto di vista dell'ambiente esterno e ai suoi bisogni) e una tecnica (analizzare l'ambiente esterno con un approccio di marketing, individuando i potenziali sostenitori; promuovere e diffondere una richiesta di finanziamenti; gestire efficacemente le risorse umane, tecniche e economiche necessarie; mantenere un rapporto positivo con i sostenitori, comunicando con essi).”⁹⁴

Come ben si intende da quanto sopra, il fundraising lavora ancor prima di ricevere una donazione e continua il suo operato anche dopo. Si occupa di instaurare relazioni di lungo periodo con i donatori, costruendo strategie e pianificazioni per poter gestire al meglio il rapporto e fidelizzare al massimo i propri clienti.

⁹⁴ J.M. Greenfield - "Fund raising fundamentals: A guide to annual giving for professionals and volunteers"-New York:John Wiley & Sons, 1994

⁹⁵Così facendo i donatori, dopo la prima elargizione, diventeranno volontari o in altri casi decideranno di lasciare testamento verso specifici enti o associazioni alle quali si sono affezionati durante il percorso della loro vita. Il fundraising mette al primo posto quindi **le relazioni umane** coinvolgendo il donatore in tutti gli steps più importanti dell'organizzazione e avendo a cuore anche i momenti importanti della vita di quello specifico offerente (compleanno, Natale, Pasqua, ecc) con l'unico scopo di creare la così detta piramide delle donazioni come illustrato di seguito:



Figura n.2

Se il fundraising funziona il singolo donator dovrebbe scalare la piramide e diventare un benefattore testamentario, se invece il fundraising fallisce allora il donatore non si muoverà dall'ultimo tassello di questa piramide. Questo modello è utile per capire la logica con cui la raccolta fondi deve essere tenuta, ovvero una logica in continua crescita e sviluppo generate dal buon lavoro, costante, corretto e ben organizzato che non può prescindere dalla relazione personale che rimane sempre alla base di ogni buona raccolta fondi.

Dato che questa attività risulta complessa e sempre in continua evoluzione si è ritenuto opportuno pensare ad un ciclo operativo strutturato che aiutasse gli enti nell'arduo compito della raccolta. In un primo momento è importante che l'organizzazione definisca una vision (l'immagine completa di ciò che si desidera raggiungere, ovvero l'idea che motiva la nascita dell'organizzazione) e una mission⁹⁶ (gli ambiti di cui si occupa l'associazione) che siano chiare, coincise e comprensibili dall'ampio panorama sociale. Non meno importante è il momento dell'identificazione degli obiettivi concreti che si dovranno raggiungere ed i progetti a questi obiettivi abbinati così da poter cercare tutte le informazioni necessarie. Tutte queste informazioni vengono riportate nel "Documento di Buona Causa"⁹⁷, ovvero un certificato che riassume una serie di informazioni utili per rappresentare l'associazione al pubblico. Questo è ben articolato e viene

⁹⁵ Melandri Valerio, - "Fundraising. Il manuale più completo per fare raccolta fondi" – Maggioli Editore, 2017

⁹⁶ Può essere visiva, scritta, verbale o addirittura esperienziale

⁹⁷ È diviso in due parti: il Documenti di buona causa per uso interno e il Documento promozionale per uso esterno

comunicato con entusiasmo e in modo persuasivo a coloro da cui si cerca di ottenere una donazione. Infine si analizza il mercato per scegliere a chi rivolgere la sua richiesta di fondi.⁹⁸

Dopo aver esaminato tutti questi steps non resta che decidere il mezzo più appropriato con il quale ottenere le donazioni. Avendo come miglior compagno Internet, l'ente può decidere tra il mailing, telemarketing, sponsors, posta elettronica, ecc. Nel momento di mettere in pratica la strategia è fondamentale creare un gruppo di persone valide che sia composto da volontari motivati e da personale flessibile e disponibile al cambiamento culturale e che sia continuamente persuaso dalla buona causa. Tra tutti questi personaggi sopracitati non dobbiamo dimenticare il più rilevante, ovvero il Fundraising Manager che è una figura assolutamente necessaria per la buona riuscita del progetto e si occupa di organizzare e mantenere i rapporti con le Onlus e con i donatori nel contempo, soddisfacendo ogni loro bisogno e richiesta. In alcuni casi si occupa anche della formazione del personale di supporto ed effettua le analisi di mercato più difficili ma vitali.

Inutile dire in conclusione che tutto il programma di intervento deve tenere in considerazione l'ammontare economico necessario da ricavare affinché l'obiettivo venga raggiunto.⁹⁹

7-Crowdfunding

Se traduciamo letteralmente la parola crowdfunding otteniamo folla + finanziamento o strutturandola meglio finanziamento da parte della folla. Infatti si sente parlare di crowdfunding quando è il momento di raccogliere fondi per un evento particolare o per un'iniziativa momentanea lanciando dei progetti¹⁰⁰ (di durata limitata, budget limitato e con uno scopo ben definito) su piattaforma specifiche¹⁰¹ in maniera accattivante e motivante. Così facendo l'ente emittente otterrà larga visibilità sul web e il donatore invece avrà l'opportunità di scegliere tra varie iniziative quelle in cui crede di più o che gli sembra più innovativa. Ma non è sempre così facile in quanto i progetti sulle piattaforme sono infiniti ed è sempre più difficile farsi riconoscere e trovare una voce squillante nel grande marasma delle varie proposte.

Esistono vari tipi di crowdfunding a seconda che si tratti di raccolta di donazioni, micro-prestiti o acquisto di titoli azionari ma che sfruttano unitamente la rete per promuovere iniziative. Il *reward based* consiste nel ringraziare il donatore per l'elargizione fatta con un valore simbolico solitamente commisurato all'ammontare donato o meno frequentemente con uno dei primi prodotti realizzati dall'ente, così da lanciare il bene sul mercato aggregando una community di interesse. Il *donation based* invece è la forma classica di raccolta dove si trova il contribuente che partecipa con una somma di denaro all'iniziativa non si aspetta nessun beneficio tangibile. Il *social lending* che tratta con piattaforme che fanno incontrare una

⁹⁸ Mercato delle persone, delle imprese, delle fondazioni bancarie e filantropiche o degli enti pubblici

⁹⁹ Valerio Melandri, "Manuale del fundraising" pubblicato in "Centro di servizio per il volontariato delle marche (csv marche)"

¹⁰⁰ Con foto, video e tutte le informazioni utili per attrarre donatori

¹⁰¹ Es: Eppela, Be Crowdy, Kendoo, For Italy, ecc che portano il conto di quanti fondi sono stati raggiunti fino a quel momento

domanda di accesso al piccolo credito da parte dei privati (che le banche non possono soddisfare) con la disponibilità di altri privati a “rischiare” cifre di solito contenute che non darebbero un ricavo significativo se impiegate con prodotti di investimento tradizionali, in cambio di un interesse. Per ultimo si cita *l’equity crowdfunding*¹⁰² attraverso il quale le aziende, di solito in fase di start-up organizzano aumenti di capitale sollecitando l’investimento. In questo caso il finanziatore diventa un vero e proprio azionista andando incontro ai rischi analoghi che si incontrano sul mercato azionario.¹⁰³

Per aumentare la possibilità di successo con questi modelli di intervento è fondamentale fare attenzione al digital check-up, ovvero la presenza dell’ente online che deve essere fornito di sito web aggiornato, social media attivi e un database di tutti i contatti mail dei singoli stakeholder. Ciò è consigliato per rendere partecipi i donatori di come sta andando il programma, raccontando nel dettaglio come sono stati spesi i fondi e a che punto della realizzazione è il progetto.

Si può concludere facendo una riflessione sulle somiglianze e sulle differenze tra crowdfunding e fundraising. La natura su cui entrambe si basano è la stessa: fare affidamento sul buon cuore e sull’aiuto altrui per raggiungere un fine etico e morale. Un’attività infatti non esclude l’altra poiché il crowdfunding è di fatto una delle forme di raccolta fondi di cui si serve il fundraising quando vuole raccogliere ancora più soldi. Con il personal fundraising, il sostenitore di una non profit decide di non limitarsi soltanto a donare, ma di fare un passo in più attivandosi in prima persona nella raccolta, invitando la sua cerchia social a fare lo stesso.

8-Social Bond

Lo sviluppo del settore finanziario di pari passo con quello del non profit è stata una sfida ardua da portare avanti, in quanto il terzo settore evidenzia una scarsa propensione all’investimento legato soprattutto ad un contesto economico incerto. Uno strumento interessante da analizzare in questo senso è proprio il Social Bond, ovvero un semplice prodotto obbligazionario che si distingue per le finalità che stanno alla base della sua emissione ovvero quello di sostenere un progetto o una o più organizzazioni che penseranno invece a realizzare con il ricavato un notevole impatto sociale positivo. I soggetti coinvolti in queste operazioni sono: gli investitori, solitamente piccoli e tanti che investono negli strumenti emessi da intermediari e una o più organizzazioni non profit i quali riceveranno in percentuale parte del ricavato dall’investimento. Gli investitori in questo tipo di obbligazione molto spesso sono tutelati in quanto il loro ricavo è fisso e predeterminato, mentre in altri casi potrebbero perdere un importo minimo dal loro rendimento¹⁰⁴. In

¹⁰² In Italia Consob ha emanato un apposito regolamento^[11] nel giugno 2013 che consente a chi ne abbia i requisiti e previa autorizzazione dello stesso organo di vigilanza, di gestire piattaforme di finanziamento sotto forma di capitale di rischio. Queste piattaforme possono pubblicare le offerte di sottoscrizione dell’investimento, a condizione che gli offerenti^[12] rientrino nelle seguenti categorie: start-up innovative, PMI innovative, OICR e società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative

¹⁰³ Maccaferri Alessia, “Crowdfunding, come progettare una campagna di successo” pubblicato sul sole 24 ore-19 luglio 2018

¹⁰⁴ Per esempio nel caso delle emissioni “serie speciale” di Banca Prossima, il rendimento dell’obbligazione risulta essere inferiore rispetto a quello offerto al sottoscrittore che viene donato all’ONG

generale infatti il rischio ricade sulla banca che emette i titoli in quanto rinuncia a parte dei suoi ricavi per la gestione dell'operazione donandoli all'ente beneficiario. Di Social bond ne esistono di due tipi: il *SB grant based* e *SB loan based*. La prima sono pur sempre obbligazioni che devolvono una percentuale dell'importo complessivo della raccolta per sostenere ONG spesso presenti sul territorio di riferimento della banca così da poter avere anche un riscontro oggettivo dell'operato di quest'ultima. Quasi sempre l'importo donato è pari allo 0,5% e come ho menzionato già prima coincide con le commissioni legate all'operazione del quale la banca si priva. L'investitore riceverà un incasso pari ad un'identica obbligazione di uguale importo e durata. Un'eccezione a questa tipologia sono state le emissioni di Banca Alpi Marittime che prevedevano la rinuncia da parte del sottoscrittore di una percentuale che variava da emissione ad emissione ed inoltre il contributo devoluto all'ente avveniva periodicamente e non in un unico versamento come di solito accade. Gli *SB loan based* invece hanno come obiettivo non quello di una singola elargizione ma quella di costruire un plafond di finanziamenti da erogare a condizioni agevolate verso i non profit. La differenza tra questo modello di obbligazioni e l'altro sta nel fatto che qui l'ente del terzo settore può contare, per il tipo di attività svolta, su un flusso di entrate e/o su una struttura patrimoniale stabile che permette di accedere ad un finanziamento e quindi di addice di più a cooperative che esercitano attività imprenditoriale. L'unica banca in Italia che ha usato questo strumento è stata UBI banca, la quale ha emesso un'obbligazione finalizzata all'erogazione di finanziamenti a medio-lungo termine a favore di consorzi, imprese e cooperative. Anche Banca Etica e Banca Prossima, che emettono normalmente questi prodotti sono favorevoli all'uso di questi strumenti ma adottano politiche di credito tagliate su misura. Banca Etica per esempio per la sua politica etica si rifà ad alcuni criteri che vietano alla banca il finanziamento di attività che ostacolano lo sviluppo umano¹⁰⁵ e che invece vincolano la stessa a finanziare esclusivamente alcuni settori produttivi come l'housing sociale, i servizi socio-assistenziali e tutte quelle attività che contemplano l'inserimento sociale, solidale ed ambientale.

Lo strumento analizzato sembra avere come maggiore pregio la flessibilità in quanto le due tipologie coprono ampiamente le possibili esigenze delle ONG che possono scegliere quale tipo di income avere. Per le *SB loan based* di Banca Alpi Marittime il vantaggio sta anche nel poter avere flussi di cassa costanti che aiutano la progettualità dell'attività che può durare anche diversi anni. Se invece si devono analizzare i lati negativi sicuramente per quanto riguarda la forma devolutiva possiamo dire che la percentuale devoluta all'ente risulta veramente minima, quasi insignificante limitandone l'impatto sociale che si può creare con quella somma rispetto invece al potenziale, accentuato dal fatto che non esistono dei vincoli di impatto sociale sull'utilizzo delle somme raccolte. Questo mezzo può andare bene per adempiere ad un singolo progetto, ma la sua utilità cade nel momento di una progettazione a lungo termine. Proprio per fare fronte a questo limite, Ubi banca ha introdotto un nuovo modello di misurazione e di rendicontazione del valore

¹⁰⁵ Gioco d'azzardo, la produzione e commercializzazione di armi o attività che violano i diritti della persona

prodotto in termini sociali¹⁰⁶ che si indica con la sigla SROI (Social Return On Investment). Questo indice da un lato segnala alle ONG eventuali aree di inefficienza operativa o gestionale, dall'altro aiuta l'intermediario a selezionare tra tutti i potenziali beneficiari quelli il cui impatto sociale risulta maggiore.

107

9-Social Impact Bond

Il SIB nasce nel contesto culturale e giuridico anglosassone, nel quadro delle politiche di progressivo affiancamento, e per certi versi di sostituzione, di risorse private a risorse pubbliche nel mantenimento del welfare. Differentemente dall'italiano SB è uno strumento sofisticato più simile al derivato che ad una banale obbligazione¹⁰⁸. Si potrebbe del tutto definire “derivato sociale” poiché l'attività sottostante dalla quale dipende il rendimento dell'investimento è la capacità di un'attività di generare valore sociale ed economico, quindi un valore reale ma non finanziario. Il modello di funzionamento di un *pay by result* prevede che uno o più soggetti privati, selezionati da una pubblica Amministrazione, anche su iniziativa privata, gestiscano un servizio nel sociale, realizzando un investimento in innovazione nel modello di gestione ed erogazione del servizio. Nato con uguale scopo rispetto al SB, ovvero quello di promuovere l'innovazione sociale e renderla maggiormente scalabile, il valore da esso creato viene oggettivamente misurati da Istituti di ricerca all'avanguardia in quanto deve essere quantificato economicamente. Una delle prime applicazioni dello strumento è avvenuto in UK nel Settembre 2010, in particolare nel carcere di Peterborough nel Cambridgeshire, dove il Ministero della Giustizia con Social Finance Ltd hanno cercato di finanziare £5 milioni in un programma di interventi per detenuti condannati a una pena inferiore ai 12 mesi con lo scopo di ridurre la recidiva.

I protagonisti di questo rapporto sono una platea di soggetti molto ampia e interessata da rapporti complessi: la **pubblica amministrazione** è colei che è interessata ad ottenere un abbattimento dei costi fissi (es. meno pasti da erogare nel momento in cui l'obiettivo è ridurre la recidiva carceraria) e vari benefici indiretti dei quali la comunità godrà (es. abbassamento della criminalità), fino ad arrivare ad un maggiore gettito fiscale (es. nel momento in cui un detenuto sia assunto stabilmente) ; gli **investitori** (per lo più istituzionali), disposti ad assumersi i rischi dell'operazione hanno solitamente disponibilità di capitale paziente, ossia capitale il cui ritorno economico-finanziario è inferiore e più lento, e per i quali il profitto non deve essere un obiettivo ma piuttosto uno strumento per garantire stabilità economica ai progetti, nonché a garantire la possibilità di creare benessere sociale; un intermediario finanziario specializzato che struttura l'operazione, vigilando sul corretto svolgimento di tutte le fasi. Il rischio finanziario al quale vanno incontro è rappresentato nel caso in cui il modello finanziario preveda strumenti di compensazione e garanzia del

¹⁰⁶ Misurando per esempio l'impatto ambientale ed economico prodotto rappresentandolo in termini monetari

¹⁰⁷ Perri Daniele, “Il social bond per il non profit: tra perplessità e necessità della raccolta fondi” pubblicato in “Osservatorio socialis”

¹⁰⁸ Poiché in questo caso non troviamo flussi di cassa simili e con frequenza pari a quella di un'obbligazione semplice

capitale investito, dal “mancato guadagno” e nel caso di mancanza di strumenti di compensazione e garanzia, dalla “mancata copertura degli investimenti effettuati”, con conseguente perdita del capitale medesimo. Gli investitori dovranno comunque essere “investitori qualificati” o società ed altri soggetti giuridici controllati da “investitori qualificati” ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. L’altra figura predominante è il **provider di servizi**, ovvero organizzazioni a finalità sociale che ricevono i finanziamenti e che erogano concretamente il servizio e che si sporcano le mani per la “giusta causa”. Questo rappresenta il protagonista privato principale del processo, in quanto è l’attento conoscitore dei bisogni e dei servizi del settore al quale molto spesso vengono richieste delle capacità avanzate nella gestione del progetto che non sempre ha (es. valutazione degli effetti generati dall’investimento). Per questo si tende ad affiancargli un **advisor tecnico e finanziario** che dia garanzia di tenuta del modello e che si occupa di valutare la disponibilità e la qualità dei dati e degli strumenti di misurazione come anche la rilevanza degli outcome individuati, la robustezza delle analisi controfattuale rispetto all’intervento ed altre valutazioni. L’altra figura imprescindibile per la messa a punto del progetto è l’**intermediario specializzato** che eroga la necessaria consulenza per la definizione dei livelli di rischio finanziario associati all’operazione. Esso sarà anche il soggetto titolare dell’operazione di raccolta del capitale iniziale attraverso due canali.: finanziando direttamente l’iniziativa o collocando l’investimento presso terzi attraverso l’emissione di titoli di credito. In entrambi i casi però, l’intermediario potrà prevedere degli strumenti per ridurre il rischio come ad esempio dei fondi garanzia per la copertura della quota capitale dell’investimento. Ovviamente serviranno avere delle figure che si occupano di gestire questi strumenti di garanzia che si chiameranno appunto **gestori dei servizi di garanzia**. Infatti, questi soggetti risultano essere terzi rispetto all’intermediario principale e all’Amministrazione Pubblica e per questo vengono regolati da rapporti contrattuali specifici. Ad un certo punto si rende utile coinvolgere grandi associazioni del terzo settore che condividano l’iniziativa di innovazione sociale per dare maggiore valore e credibilità al progetto. Queste **associazioni garanti** possono anche fornire elementi di valutazione aggiuntiva sui provider di servizio selezionati e sulla bontà del disegno di innovazione sottostante. Per ultimo si ha un eventuale **valutatore dell’operazione** che si occupa di misurare l’impatto sociale realizzato su di un campione di controllo stabilendo il grado di soddisfazione delle condizioni stabilite all’inizio e che darà luogo alla remunerazione degli investitori attraverso un’analisi imparziale. Tutti questi attori devono collaborare e cooperare per la buona riuscita dell’esperimento, senza che nessuno scavalchi l’altro. La PA e l’intermediario stipulano un contratto secondo il quale se il programma non raggiunge l’obiettivo l’amministrazione non è tenuta a sostenere alcun costo, in caso contrario cede all’intermediario una percentuale dei costi evitati grazie alla successiva diminuzione della spesa pubblica. Inoltre, in base al risultato conseguito la PA versa un “success fee”, ovvero un premio sia all’intermediario che al fornitore del servizio in proporzione all’esito avuto. Il fornitore del servizio invece non deve sostenere nessun costo aggiuntivo se l’attività non va a buon fine e l’organizzazione che opera non deve anticipare il capitale proprio. Quindi nessun rischio per le figure che ruotano intorno al progetto, ma solo per l’investitore che si vedrà restituito il capitale in base ai risultati,

con un rendimento che può arrivare fino ad un tetto massimo prestabilito. Un ulteriore accorgimento è messo in atto al fine di contenere il rischio di finanziare programmi inefficaci, così il prestito viene erogato in diverse rate, man mano che si rende necessario prestare fondi per coprire i costi di implementazione.¹⁰⁹ Tutti questi accorgimenti rendono lo strumento difficile da usare in quanto i rapporti contrattuali sono intrecciati in modo complesso, ma è anche eticamente utile e poco rischioso per le istituzioni. Proprio questo è uno dei pro del modello analizzato che permette al settore pubblico di non esporsi e di non compromettere il rapporto con i contribuenti per un uso non efficiente della spesa pubblica. Così facendo le amministrazioni possono garantirsi la possibilità di sperimentare interventi innovativi rispetto alle tradizionali tipologie di intervento senza assumersi rischi di fallimento.

Se si parla di aspetti negativi invece al primo posto va menzionata l'inesistenza e l'incapacità di analizzare il contesto e la problematica sociale di intervento poiché la causa si distribuisce tra diversi attori. Un altro elemento risiede nei costi fissi di competenza della PA che quindi non possono essere abbattuti e che mettono in crisi quest'ultima quando ci sono dei ritardi temporali tra il conseguimento dei risultati sperati e il risparmio effettivo stimato. In questo caso la PA deve avere delle liquidità per far fronte a queste spese e per pagare l'intermediario.

Bisogna dire d'altra parte che i costi di transazione e di implementazione del progetto sono più alti rispetto al caso in cui l'affidamento del servizio venga dato ad un privato perciò gli investitori almeno nella prima parte devono essere più concentrati sul valore sociale piuttosto che al tout court.

In Italia è stato difficile replicare questo modello a causa delle limitazioni sia per l'organizzazione della pubblica amministrazione sia per la biodiversità del sistema finanziario che hanno creato difficoltà tecniche e giuridiche. Ma nonostante i primi ostacoli iniziali, nel 2017 è stato presentato a Torino il primo SIB promosso da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Human Foundation con la cooperazione del Ministero della Giustizia. Il progetto ha come scopo quello di evitare la recidiva carceraria presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno", il grande carcere alla periferia del capoluogo piemontese.

La struttura del modello di Pay By Result può essere ad iniziativa sia pubblica che privata. Nel caso della *struttura ad iniziativa pubblica*, la pubblica amministrazione indice una gara attraverso la quale selezionerà l'advisor e/o le associazioni garanti. Dopo che l'advisor ha progettato l'operazione, la P.A affiderà la concessione all'attuatore e un appalto al valutatore con un'unica gara e due lotti. Così il soggetto attuatore potrà attivare i suoi servizi ad impatto sociale che verranno in seguito valutati e porteranno ad un eventuale

¹⁰⁹ Boyce I., Hunter G., Hough M. (2009), St Giles Trust. Peer Advice Project: An Evaluation. Report by The Institute for Criminal Policy Research, School of Law, King's College London. London: St Giles Trust. Casa di Carità, St Giles Trust & Epanodos (2012), Emergency Exit: Research Report Comparing and Analyzing Activities Relating to the Resettlement of Offenders and Identifying Elements of Best Practice at a European Level. Department for Work & Pensions (2011), The Work Programme. Flint J., Batty E., Parr S., Fowler D. P., Nixon J., Sanderson D., (2011), Evaluation of Intensive Intervention Projects. London: DfE.

recupero degli investimenti ed ulteriore remunerazione dove esistano i requisiti.¹¹⁰ Le stazioni appaltanti partecipano alla gara in modo diverso a seconda se gli affidamenti siano di importo superiore o inferiore rispetto alle soglie di rilevanza comunitaria. Se la soglia è pari o superiore le stazioni appaltanti possono partecipare con procedure aperte (gli operatori economici sul mercato possono presentare offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara) o procedure ristrette (se gli operatori economici presenti sul mercato possono presentare la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito). Se invece gli affidamenti siano inferiori alle soglie comunitarie oltre a poter utilizzare le procedure appena descritte, le stazioni appaltanti potranno ricorrere ad affidamenti sotto soglia che si distinguono in una procedura negoziata (importo superiore a 40.000€, nell'ambito del quale l'operatore contraente viene selezionato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento , previa consultazione di almeno cinque operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Oppure con un affidamento diretto, ammesso per acquisizioni di importo inferiore a 40.000€ nell'ambito del quale il contratto viene affidato direttamente ad un soggetto individuato dalla stazione appaltante. Tutto questo vige per la selezione dell'advisor del progetto, del valutatore e delle associazioni garanti. Nella scelta invece del soggetto attuatore i procedimenti sono differenti in quanto la procedura di affidamento si svolge attraverso la pubblicazione di un atto di gara che necessita per la sua esistenza di un bando che specifica la facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice di richiedere al promotore prescelto di apportare modifiche al progetto definitivo, e in caso di mancata accettazione, di chiedere ad altri concorrenti l'accettazione di queste modifiche. La gara è aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è sempre fornita di indicazioni dettagliate sull'ubicazione e descrizione dell'intervento, la consistenza, le tipologie di servizio da gestire, ecc. il soggetto attuatore per poter partecipare alla gara deve stilare il progetto definitivo, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario osservato da un istituto di credito, specificare le caratteristiche del servizio e della gestione e la specificazione di se e come possa esserci un coinvolgimento di uno o più istituti finanziari. Una volta che si sono presentate tutte le diverse offerte, la stazione appaltante valuterà i progetti e stilerà una graduatoria al fine di nominare il promotore e di approvare il progetto definito.

Nel caso in cui invece la struttura del Social Impact sia ad *iniziativa privata* sarà il soggetto attuatore a formulare una proposta di operazione e la P.A si limiterà a valutare la proposta e affidare una concessione al promotore o al diverso attuatore. Mentre la cooperativa o l'associazione mette in atto il suo servizio, la P.A affiderà un appalto al valutatore, selezionato con gara che certificherà gli eventuali risparmi raggiunti. In particolare, la procedura di affidamento del progetto consiste nella presentazione di una proposta, ad opera dell'operatore interessato all'attivazione del servizio in concessione costituita dal progetto di fattibilità, bozza di convenzione, piano economico finanziario esplicitante l'importo delle spese sostenute

¹¹⁰ Del Giudice Alfonso – “ I social Impact bond” ,Franco Angeli , 2015

per la predisposizione della proposta, specificazione delle caratteristiche del servizio. Dopo la presentazione del progetto, la stazione appaltante procederà alla valutazione della proposta entro tre mesi proponendo dove necessario alcune modifiche alla stessa.

Nella Tabella seguente si elencheranno le differenze tra SIB e SB per chiarire i due concetti che pur sembrando apparentemente simili presentano varie peculiarità difformi:

Tabella n.6

	SB	SIB
Prodotto	Obbligazione	“derivato sociale”
Soggetti protagonisti	Investitore+ ente non profit + intermediario	PA + investitore + intermediario + ente non profit + ente valutatore + prestatore servizio
Rendimento	Fisso e predeterminato	Instabile e insicuro
Risparmiatori	Piccoli ma tanti	Pochi ma istituzionali o privati e facoltosi

10-Microcredito, Fondo di garanzia e finanziamenti europei

Il Microcredito è una forma di credito, consistente in prestiti di piccolo importo destinati ad imprenditori troppo poveri per ottenere ciò dalle istituzioni bancarie tradizionali o che molto spesso non hanno garanzie adeguate con lo scopo di consentire l’avvio di attività imprenditoriali o di inserimento lavorativo.¹¹¹ L’aiuto economico viene utilizzato dai fruitori per acquistare beni o servizi strumentali all’attività svolta; retribuire nuovi dipendenti o soci lavoratori; pagare corsi di formazione volti a incrementare il know-how e la produttività di imprenditore, soci, dipendenti, oppure pagare corsi di formazione di natura (anche) universitaria o post universitaria a seconda delle esigenze che si presentano loro. I finanziamenti possono essere erogati solo dai soggetti iscritti in un apposito elenco disciplinato dall’art. 113 TUB, anch’esso rinnovato dallo stesso articolo del Dlgs 141/2010. Questi soggetti possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative (comprese, quindi, le cooperative sociali), mentre non possono farlo verso lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da almeno 5 anni; lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA con più di 5 dipendenti; società con più di 10 dipendenti, organizzazioni non profit come le associazioni non riconosciute.¹¹²

¹¹¹ Secondo l’articolo 7 del Decreto Legislativo n° 141 del 2010 rinnovando l’articolo 111 del testo Unico delle Leggi Bancarie (TUB), contenuto nel Decreto Legislativo n° 385 del 1993,

¹¹² A.V., “Rapporto di approfondimento sul fondo di garanzia: valutazione del funzionamento del Fondo di Garanzia sul credito alle PMI italiane ed analisi dell’impatto territoriale” pubblicato su promuovItalia-maggio 2014

Come riportato sopra, il micro credito deve essere finalizzato all'avvio o all'esercizio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriale o di libera professione svolte in forma di impresa individuale o di società di persone o di società cooperativa. I finanziamenti erogati dal *micro credito classico* devono avere delle caratteristiche predefinite come il semplice fatto di non poter superare la soglia dei **25.000€** e possono non essere assistiti da garanzie reali. Vi sono dei casi in cui l'importo raggiunge addirittura i 35.000€ quando per esempio vi è un pagamento puntuale delle ultime 6 rate, quando il beneficiario è ritenuto affidabile e quando l'erogazione del contributo è frazionata. Se si analizza l'importo non sembra infatti essere proprio micro poiché quest'aggettivo si riferisce più alle tipologie di imprese che ne fanno richiesta piuttosto che all'ammontare vero e proprio. Inoltre è previsto che questo sia accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati che servono a superare le asimmetrie informative e che incrementano la probabilità di rimborso. La durata di emissione va dai 7 ai 10 anni nei casi in cui il finanziamento è erogato per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro e che ciò risulti coerente con il progetto finanziato.

Sono previste anche delle emissioni di credito nei confronti di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica e sociale secondo quanto regolato dal *micro credito sociale*. Questo infatti promuove progetti di inclusione sociale e finanziaria acquistando beni o servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare. L'importo massimo elargito in questo caso non può essere superiore a **10.000€**¹³ con durata di 5 anni, e come nel caso classico analizzato sopra non vi è bisogno di garanzie reali. Inoltre lo scopo da raggiungere deve essere quello di riuscire a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario in modo più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato, vale a dire di quelle medie praticate in esso.

Anche i soggetti giuridici senza fini di lucro in possesso delle caratteristiche individuate nelle norme di attuazione emanate dal Ministero dell'Economia¹⁴ possono concedere sia i micro crediti fino a 25.000 Euro per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro impresa a persone fisiche, società di persone o società cooperative, sia quelli fino a 10.000 Euro a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale¹⁵. Questi "soggetti giuridici senza fine di lucro" sono tutte le forme giuridiche di organizzazione non profit, ovvero associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni e comitati, le società cooperative (comprese, ovviamente, le cooperative sociali) in quanto, com'è noto, esse non hanno scopo di lucro, ma scopo mutualistico, cioè la generazione di uno o più tipi di vantaggi economici per i loro soci diversi dallo scopo di lucro. Anche i prestiti erogati da questi soggetti non devono essere assistiti da garanzie reali, devono essere finalizzati a consentire l'inclusione sociale e

¹³ Il 3° comma dell'art. 111 TUB

¹⁴ Oggetto sociale esclusivo ; Forma giuridica: società di capitale o cooperativa ; Capitale sociale: almeno €250.000 ; Requisiti per soci ed esponenti aziendali ; Redazione di un programma di attività che indichi (i) le caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare, (ii) le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi, (iii) l'indicazione dei soggetti di cui si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e consulenza e (iv) le modalità di controllo dell'operato degli stessi.

¹⁵ Il 4° comma dell'art. 111 TUB

finanziaria del beneficiario e devono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti (nel senso, ritengo, di “medie”) sul mercato. La condizione per poter esercitare questa attività è l’iscrizione del soggetto giuridico senza fine di lucro in una sezione separata dell’elenco degli organismi erogatori di micro credito previsto dal 1° comma dell’art. 111 TUB e disciplinato dall’art. 113 TUB.¹¹⁶

Ho più volte sottolineato che i beneficiari di questi finanziamenti non hanno bisogno di garanzie reali poiché gli operatori del micro credito si possono avvalere in questo senso di un fondo detto Fondo di garanzia ma pur sempre per non più dell’80% di ogni finanziamento concesso.

Il Fondo di garanzia è gestito dal Mediocredito Centrale ed è un’iniziativa dello Stato utile nel sostenere le piccole e medie imprese italiane nell’accesso al credito. E’ stato istituito dalla Legge 662/96 Art.2 Comma 100 Lett.A e garantisce all’impresa di essere coperta per una % stabilita del finanziamento dallo Stato con un plafond che può arrivare fino a 2.500.000 euro di importo garantito ma solo per quelle imprese che sono valutate economicamente sane e che sono situate nel territorio nazionale. L’effetto ottenuto da questo strumento è quello di contribuire alla bancabilità dell’impresa attenuandone il rischio di credito e permettendo a queste di avere un patrimonio minimo in relazione alla rischiosità della loro esposizione creditizia, come è richiesto da Basilea II. Fuori da questo incentivo rimangono le industrie automobilistiche, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera e siderurgica.

Tre sono i modelli di accesso al credito usati: *la garanzia diretta* nel quale le banche forniscono prestiti direttamente appunto alle PMI; *la controgaranzia* nel quale in Fondo interviene a copertura dell’importo garantito da Cofidi o da altri fondi privati ed infine la *cogaranzia* che è concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori ed insieme ad un altro fondo.

Dal 2019, a causa della riforma a questo Fondo dedicata, sarà istituito un **rating** che permetterà ai funzionari del MISE e del Ministero dell’Economia di assegnare un punteggio a ogni progetto presentato. Le categorie saranno cinque: **sicurezza, solvibilità, vulnerabilità, pericolosità e rischiosità**. L’obiettivo è di riuscire a fornire garanzie più elevate a progetti d’investimento più rischiosi e più basse per le aziende che presenteranno delle idee più sicure. Inoltre, per dare spazio a tutte le imprese che richiedono incentivi, il Fondo arriverà a coprire 550.000 aziende, aumentando di 100.000 rispetto al passato. Questo aumento aiuterà a portare a un consolidamento della ripresa economica.

¹¹⁶ Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP-“ Il Microcredito in Italia: normativa, evoluzione e prospettive”

Concludendo si può dire che questo Fondo dà sia vantaggio all'imprenditore che sarà in grado di sfruttare tutte le potenzialità dell'impresa e sia la banca che avendo come garante lo Stato potrà concedere credito molto più agevolmente.

Anche l'Unione Europea tiene molto agli enti non profit, infatti attenendosi ai suoi programmi solitamente settennali eroga fondi per progetti sociali rivolti non solo agli enti del terzo settore ma principalmente ad organizzazioni pubbliche o private ed eccezionalmente a persone fisiche. Queste partecipano esponendo nel dettaglio il loro progetto che non si può discostare dall'obiettivo del programma pluriennale scelto. Le tipologie di finanziamenti emessi dall'Unione possono essere *diretti* quando vengono erogati direttamente da questa organizzazione tramite bandi, con l'obiettivo di migliorare l'attuazione delle politiche comunitarie in determinati settori (innovazione, ambiente, ecc.). Un esempio di questi sono Horizon 2020, Erasmus +, Life, etc. L'altra forma è quella dei finanziamenti *indiretti* che si hanno quando questi vengono attuati tramite autorità nazionali o regionali degli stati membri, nell'ambito della politica di coesione ed il cui obiettivo è quello di ridurre le disparità tra le varie regioni europee. Infine si trovano anche *strumenti per l'accesso al credito* che con l'aiuto di intermediari vogliono mettere in atto interventi simili a quelli del mercato finanziario, ma con condizioni tendenzialmente più favorevoli.

Nel primo caso analizzato (gestione diretta) la Commissione eroga i finanziamenti attraverso l'istituzione ed il coordinamento di programmi tematici che garantiscono un cofinanziamento comunitario per la realizzazione di progetti specifici. Un programma di attuazione diretta è dunque uno strumento mediante il quale la Commissione favorisce lo svolgimento di azioni che mirino a realizzare gli obiettivi che l'Unione Europea si è prefissata di raggiungere nelle differenti materie di suo interesse e competenza tramite sovvenzioni. Si dicono dirette proprio perché i partner del progetto si interfacciano direttamente con le istituzioni comunitarie per definirne la gestione ed il contributo è erogato dalle istituzioni stesse.

I finanziamenti indiretti sono così definiti poiché l'Unione Europea non stabilisce invece un rapporto diretto con i beneficiari finali, ossia non eroga direttamente gli incentivi, bensì stabilisce le linee strategiche fondamentali per il loro utilizzo e poi affida alle autorità nazionali e regionali un budget che esse devono gestire. La gestione dei fondi indiretti è pertanto affidata alle Autorità di Gestione che forniscono informazioni sui singoli programmi, selezionano i progetti e monitorando la realizzazione.

I fondi strutturati di cui l'Italia può far uso nel programma 2014-2020 sono vari. Tra questi troviamo il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e per ultimo il Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Questi

fondi devono essere utilizzati per raggiungere gli obiettivi imposti dall'UE che per il programma 2014-2020 riguardano gli investimenti per la crescita e l'occupazione e la cooperazione territoriale europea.¹¹⁷

I fondi indiretti vengono erogati dalla autorità regionali o nazionali sotto forma di contributi a fondo perduto (chiamati spesso “Voucher” e suddivisi in contributo in conto impianti, contributo in conto interessi, contributo in conto capitale), finanziamenti agevolati, strumenti di garanzia del credito, sgravi fiscali o contributivi o con interventi nel capitale di rischio.¹¹⁸

¹¹⁷ Bartolomei Giuliano, Marozzi Alessandra – “I fondi europei 2014-2020”, EPC Editore, 2016

¹¹⁸ Bonifazi Alberto, Giannetti Anna – “Finanziare l'impresa e le professioni con i fondi Europei”, Ipsoa

Capitolo 5

Made in Carcere: una realtà per continuare a sperare

Nasce a Lecce nel 2007, una realtà nuova e dedicata al sociale su idea di Luciana Delle Donne, una donna salentina nonché un'eccellente Change manager¹¹⁹ e innovatrice strategica in ambito sia tecnologico che organizzativo. È stata responsabile della divisione di Banca 121, dello sviluppo canali innovativi San Paolo IMI Wealth Manager e della Piattaforma Servizi delle Fabbriche di Prodotto, ma nel 2004 decise di cambiare vita decidendo di occuparsi di sociale. Così inizio dal Brasile, andando a visitare le *favelas* valutando l'opportunità di potersi occupare di alcune case-famiglia e di costruire lì dove la speranza di vita è minima degli asili nido. Poi continuò a ricercare risposte alla sua sete di sociale e si imbatté nel "Metodo Montessori", un sistema educativo basato sull'indipendenza, sul rispetto dell'evoluzione psicologica del bambino e del naturale sviluppo fisico. Nel 2007, dopo alcuni anni di ricerca continua ha deciso che dovesse essere la prigione la sede della sua attività, individuando proprio nella sua terra, il Salento, l'inizio del suo operato. Di lì a poco avrebbe dato vita ad Officina Creativa ed al suo marchio Made in Carcere. L'idea imprenditoriale è nata con l'aiuto e il sostegno di un finanziamento privato da parte dell'imprenditrice, di oltre 100.000 euro. Ci sono stati anche dei piccoli aiuti attinti dai progetti della Comunità europea, piccoli sussidi per l'acquisto di parte degli arredi esterni e dall'incentivo all'occupazione per le prime dieci risorse assunte. Officina Creativa è appunto una cooperativa sociale Onlus che vuole ridare speranza alle donne detenute nelle carceri di Lecce e Trani ma anche ai minorenni detenuti nel carcere di Bari, attraverso un percorso di reinserimento sociale. Grazie al riutilizzo di tessuti di scarto, le donne detenute hanno la possibilità di lavorare percependo una retribuzione in veri e propri laboratori sartoriali all'interno delle case circondariali che amano definire "La Maison", producendo borse, accessori, sciarpe e più in generale accessori di largo consumo. Semplicità, ironia e creatività sono i tre aggettivi che meglio descrivono i colorati e stravaganti oggetti che le sfortunate donne producono nelle loro giornate profonde. "Volevo dimostrare che fare del bene fa bene: se lavoriamo per un benessere comune è più facile essere felici"¹²⁰ così Luciana spiega cosa l'ha spinta ad intraprendere questa attività che come le altre, forse un po' più delle altre non è stata facile da portare avanti negli anni. Infatti, nel 2006 L.D.D aveva brevettato un collo di camicia che aveva intenzione di mettere in produzione formando 15 detenute in 8 mesi. Il primo problema si manifestò subito in quanto queste risorse andarono via con l'indulto e quindi tempo, materiale e soldi andarono sprecati. Dopo aver combattuto duramente con le istituzioni che avevano paura ed erano sfiduciati nel dar vita ad una realtà tanto innovativa all'interno delle case circondariali (poiché reduci della presenza prima di Officina di alcuni privati che dopo aver partecipato ad un bando e ad aver vinto dei soldi sono

¹¹⁹ Colui che mira tenacemente al bene comune, fa uso dell'empatia per identificare un problema specifico o un'opportunità da sfruttare all'interno del suo ambiente e decide di attivarsi a riguardo

¹²⁰ [Www.madeincarcere.it](http://www.madeincarcere.it)

spariti senza più tornare), fu chiaro che bisognava cambiare rotta: quello che serviva era orientarsi su oggetti meno complessi da realizzare, che richiedessero sia minor tempo di realizzazione ma anche meno abilità tessili/manuali, per poter formare più donne possibili nel più breve tempo possibile. Questo approccio da un lato permetteva ad un numero maggiore di donne di rientrare nel progetto rieducativo ma dall'altro spingeva la cooperativa a raggiungere più consumatori e quindi ad avere maggiori utili. Tramite le donazioni di tessuti da parte di grandi imprese tessili della zona (es. Barbetta) e la presa in prestito di macchine da cucire i laboratori cominciarono a diventare operativi riuscendo a chiudere la prima fattura nel 2008 grazie ad un ordine della Regione Puglia che grazie alla volontà manifestata di acquistare delle bags per un congresso diede fiducia ad Officina. Così man mano il progetto prese piede in tutta la regione prendendo il favore di molti che capirono l'importanza di diffondere la mentalità di una seconda opportunità che veniva data in questo caso non solo alle donne ma anche ai tessuti di varie grandi aziende che altrimenti sarebbero andati dritti nell'inceneritore e avrebbero contribuito all'inquinamento ambientale che già ne risente dei grandi sprechi fatti dalle imprese di moda italiane e non.

Con Officina Creativa, il carcere non è più un luogo cupo e grigio adatto a persone sbagliate che non hanno più dignità di esistere ma diventa un'opportunità, una finestra da cui guardare il mondo e nel quale poter progettare giorno dopo giorno una vita migliore. "Raddrizza le cuciture storte della vita, stira le brutte pieghe e rafforza i punti deboli delle donne" questo secondo Made in Carcere è quello che accade tutti i giorni nelle mura non più tetre dell'istituto di pena.

1-Mission, Vision e le varie sedi operative

Officina creativa ha la sua sede legale in Via Abramo Balmes, 24 a Lecce(LE), dove si svolgono anche le attività di Comunicazione e Marketing. La sede operativa/amministrativa invece è dislocata in Piazza Europa a Lequile(LE) dove il comune condividendo lo scopo della cooperativa ha donato uno dei suoi uffici. Qui poi si è arredato un ulteriore laboratorio sartoriale che lavora in collaborazione con quelli che si trovano in carcere, dando idee e supporto. Le case circondariali interessate dal progetto sono "Borgo San Nicola" di Lecce, la casa di reclusione femminile di Trani e il "Francesco Rucci" di Bari che vede protagonisti non le donne ma i detenuti minorenni.

La mission di Made in Carcere è quella di offrire un'opportunità di lavoro e uno stipendio a persone spesso invisibili. "Diamo una nuova dignità ai prigionieri e alle loro famiglie, rompendo la catena del destino fatale". Il sogno è quello di trasformare il PIL in PIF, e quindi passare dal prodotto interno lordo ad un nuovo strumento di misura: la felicità. Il parametro usato per misurare il successo di Made in Carcere avviene calcolando un indicatore dalla cooperativa stessa creato che chiamano BIL: *BENESSERE INTERNO LORDO* in quanto il cambiamento deve rispecchiare valori intangibili percepiti dall'uomo e dalla comunità. Lo scopo principale è quello quindi di diffondere la filosofia della "Seconda opportunità" per le donne detenute e della "Doppia vita" per i tessuti: le prime scoprendo il proprio potenziale d'azione,

gli altri rinascendo a nuova vita. Le materie prime infatti sono costituite da materiali di scarto, campionari offerti da aziende italiane “amiche” o stock di rimanenze di magazzino. I prodotti sono utili ed eleganti, insieme colorati e accattivanti, adatti a chi cerca all'eleganza ma condivide anche l'idea che non occorre produrre altro poiché è possibile rigenerare ciò che.

Il modo in cui Made in Carcere vuole giungere al suo obiettivo è raccontare il progetto, diffonderlo e farlo vivere, per contaminare la comunità tutta e sdoganare certi ideali sbagliati sul carcere e sulle persone che lì ci abitano. Potendolo replicare, clonare potrà diventare un vero e proprio cambiamento sistemico nello stile di vita di un numero sempre più grande di persone.

Per tutto questo servono però delle azioni che Officina identifica con dei verbi all'infinito ovvero: CREDERE, AMARE, SCEGLIERE, SOGNARE, CONTAMINARE, SOSTENERE. Ognuno di questi gesti può aiutare nel realizzare il progetto che visto da altre prospettive potrebbe risultare insormontabile. Credere perché solo così ci si può smuovere da una situazione di stallo. Quello che si è deciso di scrivere sui muri del carcere è stato: noi abbiamo sempre la soluzione i problemi lasciamoli agli incapaci, il dolore, il rancore sono una perdita di tempo e noi qui comunque non ce lo possiamo permettere, noi non giudichiamo ma cerchiamo solo compagni di viaggio. Amare le persone e le cose che si fanno avendo rispetto delle differenze di genere, razza, religione ecc è un prerequisito importantissimo all'interno delle case circondariali dove le atmosfere che si creano non sempre sono di piena tranquillità. Scegliere è il verbo che riconduce alla vera e propria attività imprenditoriale. Se la gente non scegliesse MIC, esso non avrebbe senso di esistere. Sognare dà speranza alle detenute che immaginano una vita diversa al di fuori di quelle mura ma nello stesso tempo dà grinta alla cooperativa per spingere i suoi progetti sempre più in alto. Contaminare le idee e il pensiero diffondendo la credenza che chi ha commesso un reato non è il reato. De André diceva “Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori” e proprio questo MIC si aspetta in futuro. Per ultimo, sostenere, da parte di tutti coloro che hanno voluto dare fiducia donando materie prime, fondi, ecc.

2-Attività e prodotti

Le attività che Officina Creativa mette in atto consistono sostanzialmente nel promuovere “networking” tra e per le donne ed i giovani, considerando la differenza un valore e non un ostacolo, come anche credere fortemente nelle azioni volte ad instillare un sentimento di speranza e di entusiasmo nelle donne e nei giovani. Made in Carcere crede e si adopera nella protezione dell'ambiente e promuove lo sviluppo sostenibile del territorio rispettando il modello di economia circolare nel riutilizzo dei materiali tessili di avanzo. Per ultimo si propone di informare, comunicare e dibattere per sviluppare al meglio il sentimento d'appartenenza all'Europa. Attraverso tutte le sue attività si cerca di recuperare tradizioni e mestieri locali, stimola e aiuta la creazione dei nuovi mestieri, inquadrati nelle logiche d'eco-compatibilità. I principali ambiti d'intervento che intaccano le attività sono quelle spiegate nella Tabella n.7,

<p>AMBIENTE: tramite il riuso di materiali e la sensibilizzazione nell'utilizzo materiali eco-compatibili. Si punta anche alla diffusione culturale e ambientale, pratiche del buon cittadino e creazione di sinergie con le Istituzioni ed altre Associazione.</p>	<p>AMBIENTE ARTE E CULTURA: Promuove la conoscenza delle arti locali, quali, la Moda, la Cucina, il Turismo, etc. con creazione di un laboratorio artistico. Sono previste anche organizzazioni di eventi nazionali ed internazionali attraendo talenti tra scambi e sinergie con le diverse realtà mondiali.</p>
<p>SOCIALE: si osserva e si definisce la mappa dei bisogni dei giovani e del cittadino con promozione di attività finalizzate all'abbattimento delle barriere e alla valorizzazione delle differenze finalizzata alla circolarità della conoscenza</p>	<p>INNOVAZIONE E RICERCA: Analisi e studio di fenomeni socio-economici, (in collaborazione, anche, con le Università), al fine di generare nuovi start up e costruire una piattaforma della conoscenza su specifici temi selezionati volta per volta. Costruire nuove modalità di interazione attraverso le tecnologie. La cooperativa d'altronde non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo della promozione della cittadinanza attiva</p>

Tabella n.7

Le attività sono svolte attraverso tanti strumenti diversi che vanno dal network, punto di partenza e di arrivo per una nuova coesione sociale fra i giovani, motore di una nuova azione creativa personale e di gruppo a Seminari, Eventi e mostre, per la promozione di una nuova concezione di scambi di cultura internazionale. Tanti sono stati anche i corsi di formazione volti ad un effettivo inserimento delle donne e dei giovani nel mondo lavorativo e la collaborazione con Scuole e Università (es. LUISS UNIVERSITY).

Per portare avanti le redini di questa grande impresa l'attività principale risulta essere la vendita dei prodotti cuciti e rifiniti dalle detenute che permette di remunerare il largo numero di dipendenti che credendo nella Mission hanno deciso di impegnarsi a questo fine. I prodotti sono presenti in alcuni Corner di negozi sparsi per l'Italia, come in molte edicole della zona e su gli e-commerce. I prodotti maggiormente venduti sono i Braccialetti passa-parola costruiti in lycra dei più svariati colori con un'etichetta stampata che viene personalizzata spesso con frasi particolari per eventi speciali o in occasioni di cerimonie. Il porta chiavi è uno degli altri oggetti molto venduti poiché leggero e pratico permette di essere infilato come un bracciale, lasciando le mani libere per l'uso. Come il porta chiavi, anche la porta badge può essere usato per riporre le chiavi ma spesso questo elemento viene richiesto in vista di convegni o congressi specifici. Di borse contenitore poi Made in Carcere ne fabbrica di qualsiasi tipo: dal porta calice al porta acqua ce n'è per tutti i gusti e per tutte le esigenze. In termini di accessori per la moda invece troviamo la fascia per capelli perfette per il mare e la città, sciarpe e copricapi. L'inseparabile rientra invece nel settore borse ed è una

tracolla che può essere ideata in diversi materiali e in diversi colori e può contenere tutto ciò che di indispensabile ci serve da portare dietro durante la giornata, vari tipi di borse (shopper bags, borse doppio panico, pochette, ecc.). Made in Carcere accontenta anche i più tecnologici con porta i-pad, porta computer spesso abbinata a porta documenti. Non può mancare poi l'arredo per camere e cucina, quindi si è dato vide a federe per cuscini, presine, tovagliette da colazione ed ancora molto altro.



3-2nd Chance

La cooperativa sociale “2nd Chance” è nata dal successo e dall’esperienza di Made in Carcere con lo scopo di poter dare maggiore credibilità e supporto all’idea nonché agli obiettivi di quest’ultima. Il Codice Ateco riferito a questa nuova cooperativa sociale è il n.74.10.1 con la dicitura di *servizi di design di moda per prodotti tessili, articoli di abbigliamento, calzatura, gioielli, moda ed altri articoli di abbigliamento, servizi di design industriale*, differente da quello di Officina Creativa che invece riporta la dicitura di *Confezioni varie ed accessori per l’abbigliamento* con n.14.19.1.

La cooperativa prenderà spunto dalla già avviata MIC (Made in Carcere) per l’organizzazione e il metodo ma risulta distaccata da questa poiché si occupa maggiormente di prototipi, design e progettazione. L’obiettivo è quello di restituire anche lo stesso valore a nuove realtà del terzo settore emergenti o troppo piccole per potersi auto-sostenere ma con l’impegno di voler attrarre risorse umane di alto profilo che possano aumentare il valore e la credibilità del progetto stesso.

Il Presidente della nascente cooperativa è Santo Versace, il quale si è prestato anche come Ambassador per la campagna del 5 per mille e che insieme ad essa si impegna a lavorare accanto a donne e uomini vittime di disagi personali o sociali¹²¹, spesso ai margini della società che vogliono però vivere un percorso evolutivo di cambiamento della propria vita, proprio come dichiara il nome stesso “ 2nd Chance”.


Questa sarà una casa, un luogo fisico e virtuale dove creare connessioni di buona convivenza, stimoli, ricostruzione della vita e buone pratiche per chi non ha gli strumenti per superare le difficoltà della vita e sta già portando avanti diversi progetti con discreto successo. In programma vi è l’obiettivo di far diventare 2nd Chance una vera e propria fondazione.

¹²¹ Migranti, senza tetto, vittime di tratta, reclusi, maltrattati, minori disagiati, case famiglia

4-Organizzazione

La forma organizzativa adottata da MIC è del tipo otonico in quanto non vi è un capo/decisore né delle cariche specifiche ma i vari team si auto-organizzano e prendono delle decisioni in base alle loro aspettative e responsabilità. Queste sono prese in piena serenità con lo scopo di portare a termine gli obiettivi assegnati. Così ogni risorsa si sente capo di quell'area specifica alla quale appartiene e i team si sostengono vicendevolmente e si completano in un processo di mutuo-aiuto. Attraverso le diversità culturali, comportamentali e spirituali si riesce a trovare la forza della cooperazione mentre si genera benessere economico ed aziendale. I meeting aziendali sono frequenti nel calendario dell'anno e sono momenti di crescita complessiva e di confronto. Questo è un modello nuovo che sconvolge i canoni classici delle organizzazioni piramidali che attraverso l'ordine gerarchico garantisce linearità nei processi. Le sfide sociali globali non permettono più di agire in un'ottica settoriale, ma richiedono una collaborazione tra diversi attori per definire strategie e diffondere soluzioni di successo che possano cambiare i modelli comportamentali dei popoli. Nel Caso di MIC, come illustrato nella Figura n.3 è composto dal board che controlla i vari ambiti ma non prende decisioni per loro, si assicura però che tutto proceda in modo organizzato. I tre reparti che MIC porta avanti sono quello di Marketing e Comunicazione che spesso si è servito anche di vari consulenti esterni, quello della produzione e del magazzino che coinvolge le detenute e quindi è dislocato in più posti diversi e quello dell'amministrazione-finanza e controllo che è parte fondamentale del cerchio.

Figura n.3



5-Premi conseguiti

Dalla nascita di Officina creativa ad oggi tanti sono stati i premi conseguiti e consegnati sia alla change manager sia alla cooperativa per le sue finalità altamente etiche e nobili.

Già nel 2009 arriva il primo premio chiamato "WAI" (Women Ambassador in Italy) che aveva come scopo la promozione dell'imprenditorialità femminile e incoraggia le giovani donne a conquistare i propri obiettivi attraverso l'avvio di un'impresa. Premia perciò Luciana come Ambasciatrice delle imprenditrici

di Puglia con accettazione dell'incarico per una durata di 18 mesi, avvenuto a Stoccolma presso la Commissione Europea.

Nello stesso anno, grazie al progetto “*Non sprecare*” alla sua prima edizione, Made in Carcere si è conquistato il primo posto. Il premio nasce da un'idea di Antonio Galdo e promuove progetti e buone pratiche economiche e sociali che mettono in discussione l'attitudine allo spreco. Il premio era rivolto a diversi segmenti della società civile e si articolava in sei sezioni (“personaggio”, “aziende”, “Istituzioni”, “associazioni”, “scuole”, “giovani”) e si rivolgeva a persone fisiche e/o giuridiche che hanno realizzato nell'anno di concorso del progetto iniziative anti spreco. MIC ha vinto la categoria Aziende grazie all'attenzione nell'elaborare i suoi prodotti all'uso di tessuti di scarto e che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di poter essere riutilizzati una seconda volta.

Il 2010 è stato poi l'anno con maggiori riconoscimenti in assoluto. All' “*European SME week- training Business Champions*”, la manager è stata nominata tra le Ambasciatrici d'Europa portando alta la bandiera italiana. È stata selezionata poiché riconosciuta come creatrice di un'impresa innovatrice assieme ad altre tre Ambasciatrici d'Europa che provenivano da Norvegia, Romania e Polonia. Il premio aveva come obiettivo quello di rendere note alcune realtà Europee per poter stimolare i giovani allo spirito imprenditoriale e informarli sulle tante opportunità di sostegno anche finanziario previsto dall'UE. Dal lato dei partecipanti invece intendeva poter creare un network internazionale, incoraggiando chi già ha avuto il coraggio di mettersi in gioco.

Nello stesso anno arrivano altri due premi, questi però a livello nazionale. Uno è stato il premio “*GammaDonna 10 e lode*” che riconosceva nell'imprenditrice una figura che creava innovazione riuscendo ad introdurre soluzioni originali e significative in quelle imprese che già esistono.

L'altro riguardava invece la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale nello svolgere l'attività di impresa. Questo premio è il più alto riconoscimento italiano ed è promosso dalla Camera di Commercio di Roma-Asset Camera ed è intitolato “*Impresa Ambiente 2010*”. Le categorie in cui il premio è suddiviso sono quattro: “Miglior Gestione”, “Miglior Prodotto”, “Miglior Processo/Tecnologia”, “Miglior Cooperazione Internazionale”. MIC nell'edizione 2010 si è aggiudicato la categoria “Miglior Prodotto” poiché ha realizzato nuovi prodotti essendo in grado di assicurare un apporto concreto allo sviluppo sostenibile. L'obiettivo è promuovere le innovazioni nei metodi di produzione e negli stili di consumo sostenibili, migliorando sensibilmente la qualità della vita, riducendo l'uso di risorse naturali e di materiali tossici e dimostrando un basso livello di emissioni e sostanze inquinanti.

Nell'anno successivo, il 2011, arriva un altro premio personale per l'imprenditrice Luciana che con il “*htc-quietly brillant*” si aggiudica il riconoscimento di donna che “fa grandi cose con umiltà”. Questa ricompensa arriva tramite un sondaggio di opinione svolto da IPSOS.

Ancora nel 2013 Luciana viene premiata dal movimento “*Se non ora quando*” nominandola Leonessa d’Italia per quell’anno. Il movimento è composto da donne differenti per età, professione, provenienza, appartenenza politica e religiosa che aderiscono ad associazioni, a movimenti, a partiti e a sindacati. Se Non Ora Quando è un comitato trasversale, aperto e plurale che si occupa di dare voce alla libertà, la forza e l’autonomia delle donne in tutti i campi.

Nel 2015 l’ente premio *Sele d’oro Onlus* e il Comune di Oliveto Citra, con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno e della Comunità Montana Sele-Tanagro, hanno conferito il premio “bona praxis” a Luciana. Questo evento è nato per offrire un contributo fattivo alla diffusione di una nuova idea di Meridionalismo che pur analizzando continuamente i propri problemi e capendo quali sono gli ostacoli alla sua crescita, intende sottolineare ed esaltare le potenzialità dei territori del Mezzogiorno, i percorsi di sviluppo intrapresi, i risultati positivi conseguiti in campo sociale e il desiderio di cambiamento espresso dai giovani.

L’anno seguente è stato conferito un premio di grande importanza da parte di *Ashoka* che rappresenta la più grande rete al mondo di imprenditori sociali. È nata nel 1980 ed è presente ad oggi in ottantasei paesi nei cinque continenti con lo scopo da sempre di fare in modo che l’esperienza del singolo diventi un modello replicabile prima a livello locale, poi nazionale e addirittura dove possibile internazionale. Una commissione si riserva il diritto di scegliere tra i più meritevoli che attraverso il percorso di tre anni hanno la possibilità di : lavorare individualmente attraverso corsi di formazione mirati, incubare il progetto che viene poi indirizzato su un modello economico-gestionale sostenibile ed infine accelerare il progetto potendolo replicare altrove e con gli stessi risultati.

Prima di conferire il premio Ashoka ha condotto una mappatura degli innovatori sociali presenti in Italia che ha dimostrato la presenza di circa 1000 innovatori che sono stati selezionati in base a cinque criteri ovvero: nuova idea, creatività e intraprendenza oltre che imprenditorialità, impatto sociale e fibra etica dell’imprenditore. Nel 2016 poi Ashoka ha selezionato cinque nuovi imprenditori sociali soprannominati “Ashoka Fellow” poiché identificati come realtà che offrono approcci creativi alla risoluzione di problemi fondamentali per il Paese e per il mondo, trasformando urgenze collettive in soluzioni e in occasioni di lavoro. Proprio per il suo progetto MIC è rientrato tra i vincitori poiché anche in ambienti di degrado e disagio la bellezza può creare valore.

Il premio più recente invece è stato ricevuto nel 2017 tramite l’associazione che porta il nome di “*Io sono una persona per bene*” nata con l’intento di migliorare la qualità della vita nelle nostre città, diffondendo sul web le buone pratiche e i bei gesti che le persone perbene compiono ogni giorno. Ideato da Sauro Pellerucci (Fondatore e Presidente di Pagine Sì! S.p.A.), che da sempre ha posto al centro dell’attenzione le persone attuando i principi della Responsabilità Sociale d’Impresa, “Io Sono Una Persona Perbene” si prefigge come scopo quello di rintracciare ed elogiare le persone che si sono contraddistinte per il loro

impegno sociale, contribuendo a rendere migliore la società e il mondo nel quale viviamo la nostra quotidianità. Tutto questo è stato fatto nei confronti di Luciana per i suoi intenti e scopi sociali.

6-Sostenitori e Partner

Grazie ad imprese tessili ma soprattutto imprese sensibili, MIC ripulisce i magazzini da materiali di scarto che altrimenti sarebbero finiti nell'inceneritore rendendo un servizio vantaggioso per entrambi. Infatti le imprese possono lasciare spazio nei magazzini per una migliore logistica mentre Officina ha la possibilità di poter incentivare la produzione dei suoi prodotti. Grazie a questa attività si contribuisce a salvaguardare l'ambiente e ad utilizzare quello che già esiste, senza dover generarne altro materiale.

Le aziende che periodicamente sostengono donando stock di tessuti sono: Textra, Carvico, Jersey Lomellina, Alba Cravatte, Miroglio Texile, Suaria, Schmid Milano, Altana, Fada Tessuti, Wegal Tricotel, Flavia Padovan, Tagliana, Maglificio Ripa, Textilsand, Dogi, Piave Maitex, L.S e Krizia.

Coloro i quali hanno invece voluto acquistare i prodotti di Officina, credendo nel suo brand e continuando a dare speranza alle detenute coinvolte nel progetto che lavorano sognando di poter far uscire dalla casa circondariale qualcosa di prodotto con le loro mani per sentirsi un po' più libere sono riportate nella Figura n.4 di seguito e sono:



Figura n.4

7-Le fonti di finanziamento di Made in Carcere

Le imprese per il loro concreto funzionamento necessitano di risorse finanziarie per poter mettere in atto il processo produttivo e ricavarne degli utili. Proprio come succede ad una normale impresa succede alla cooperativa sociale in analisi. Saper scegliere le migliori fonti di finanziamento non è cosa facile in quanto è sempre molto importante stabilire una sorta di equilibrio finanziario che permettere di garantire la continuità produttiva. In questa sezione andremo ad analizzare le varie forme di finanziamento utilizzate da Officina Creativa preservandoci di dichiarare che gli aumenti di capitale a titolo gratuito ci sono stati e sono stati frequenti e solitamente sempre da parte della manager della azienda stessa.

7.1-Finanziamenti a breve

Attraverso questa fonte si cerca di risolvere una pluralità di esigenze aziendali; sia per piccole esigenze di pura liquidità, che per una serie di motivazioni legate all'esercizio d'impresa. In particolare si analizzano gli **anticipi di ordini e fatture** poiché questi risultano essere alla base delle esigenze economiche della cooperativa. In questi casi succede che la banca concede un finanziamento tramite l'anticipazione dei crediti verso clienti stabilendo un "castelletto bancario", ovvero un fido, che corrisponde al massimo importo che può essere richiesto all'intermediario. L'anticipo del credito può essere richiesto per tutte le fatture emesse, non incassate e non ancora scadute, a meno che non sia la banca stessa a rifiutarle. La banca può rifiutare di concedere credito quando l'ordine proviene da associazioni o imprese straniere in quanto non conosce la loro affidabilità creditizia. Un altro caso potrebbe essere quello di aziende insolventi, che hanno in corso situazioni finanziarie disastrose o che sono ritenute cattive pagatrici o ancora di associazioni anche italiane le quali non avendo personalità giuridica riconosciuta né una buona bancabilità non permettono l'accesso al credito. Questo non avviene in maniera assoluta in quanto di caso in caso si può analizzare la situazione e la banca può decidere di rischiare o meno. Risulta essere necessario utilizzare questo strumento poiché quando MIC riceve un ordine di grosso ammontare e deve quindi far fronte a grosse spese, spesso non potrebbe farcela senza questo aiuto. Teoricamente nel momento della conferma dell'ordine, il cliente richiedente la merce dovrebbe subito dare alla cooperativa il 50% del costo totale ma questo, dicono gli amministratori, non succede quasi mai. L'officina per questo servizio si serve molto spesso dalla Banca Monte Dei Paschi Di Siena che offre un castelletto misto tra fatture e ordini di massimo 60.000€ che solitamente devono essere corrisposti entro 90-120 giorni. Ovviamente questo limite viene imposto dalla banca dopo aver consultato tutti gli altri enti di credito per evitare che la cooperativa possa andare a chiedere grandi ammontare di credito a vari intermediari.

TIPOLOGIA DI FONTE	Anticipo ordini/anticipo fatture
---------------------------	----------------------------------

FREQUENZA DI UTILIZZO	Costante
ENTE DI CREDITO	Banca Prossima, Monte Dei Paschi di Siena, Banca Sella
SCOPO	Poter avere una liquidità per iniziare il processo produttivo indirizzato ad uno specifico ordine ricevuto
IMPORTO	Massimo il 60% dell'imponibile sull'ordine e massimo 80% dell'imponibile sulla fattura
PROCEDURA D'ACCESSO	Consegnando in banca la fattura firmata dal richiedente con successiva verifica del merito creditizio del cliente
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	A seconda del tipo di banca. Esempio: Banca Sella chiede anche la notifica, Monte dei Paschi no in quanto si sono instaurati dei rapporti di fiducia e stima e risultano essere più elastici
PROBLEMI RISCONTRATI	Nel momento in cui la banca rifiuta la richiesta di anticipo la cooperativa si può trovare di fronte ad una grave impossibilità di mandare avanti l'ordine, rischiando così di perdere il potenziale cliente.

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di anticipi fatture ricevuti da grandi aziende per grandi ordini sia da parte di imprese private che pubbliche:

nome azienda	Quantità richiesta	N. fattura	Giorno	Importo
CAF CISL SRL	1500	96	29/06/2017	7.752,70€
GRANAROLO	3750	182	31/10/2017	9.284,20€
AG.REGIONALE PER IL TURISMO	2890	3/PA	30/05/2017	6.927,26€
UNI SALENTO	2000	11/PA	26/10/2017	3.000€
SAPORI A COLORI SRL	10.000	58	31/05/2018	12.200,00€
GRANI FUTURI	550	73	18/06/2018	7.262,05€
CONAD	11.000	117	31/08/2018	33.391,40€

FONDAZIONE OTB	2280	170	19/11/2018	18.914,88€
FILCTEM CGL	3650	175	27/11/2018	17.557,72€
UNION CAMERE	2500	1/PA	21/02/2018	17.250€

7.2-Finanziamenti a lungo

Per la categoria finanziamenti a lungo invece si analizza il **finanziamento in leasing** per l'acquisto di un furgone/auto che viene utilizzato per lo spostamento delle merci e/o di prodotti finiti da una sede produttiva ad un'altra ma anche per ulteriori altre esigenze logistiche. Il finanziamento è stato chiesto nel 2015 ed avrà complessivamente la durata di 60 mesi, ovvero 5 anni.

TIPOLOGIA DI FONTE	Leasing per auto
FREQUENZA DI UTILIZZO	Una tantum
ENTE DI CREDITO	Monte Dei Paschi di Siena
SCOPO	Acquisto furgone aziendale
IMPORTO	460€al mese per 60 mesi
PROCEDURA D'ACCESSO	Firmare il contratto con MPS dopo che questa ha terminato i suoi controlli sul merito creditizio dell'ente
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	fideiussioni, ulteriori acconti o polizze di assicurazione, bilancio ,atto costitutivo, iscrizione registro delle imprese, visura camerale
PROBLEMI RISCONTRATI	Il finanziamento è stato erogato purché non si uscisse dal fido

7.3- Agevolazioni fiscali e finanziarie

Lo Stato poi, assegna agevolazioni fiscali alle cooperative o alle imprese che assumono e svolgono attività formative nei confronti di persone condannate alla reclusione. Ciò avviene con il fine di poter aiutare questi enti che già devono sostenere maggiori costi rispetto ad altre attività per il solo fatto di lavorare con persone plurisvantaggiate, evitando di far ricadere su queste persone gli oneri economici attraverso per esempio la banale riduzione della manodopera o dell'acquisto delle commesse a prezzi più bassi. Inoltre, l'art 27 della Costituzione stabilisce che le pene inflitte a coloro che commettono reati devono "tendere alla rieducazione del condannato", ed il lavoro è considerato un valido strumento.

La legge che è utilizzata da MIC per questo fine è la 193/2000, ovvero la Legge Smuraglia che prevede sia degli **sgravi fiscali** che dei **crediti d'imposta** per le cooperative che intendono porsi l'obiettivo dell'inserimento lavorativo di questi soggetti. Per quanto riguarda gli sgravi di natura fiscale si ha che per i detenuti (o internati) senza ammissione al lavoro esterno (attività produttiva all'interno penitenziario), il credito di imposta è pari a 520,00€ mensili per ciascun lavoratore (da rapportare all'orario di lavoro e nel limite del costo effettivo sostenuto per il lavoratore) utilizzabile come credito in F24, dall'assunzione fino a 24 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione. Per i detenuti (o internati) con ammissione al lavoro esterno, invece, il credito di imposta è pari a 520,00€ mensili per ciascun lavoratore (da rapportare all'orario di lavoro e nel limite del costo effettivo sostenuto per il lavoratore) utilizzabile come credito in F24, dall'assunzione fino a 18 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione. Infine per i lavoratori in semilibertà il credito di imposta sarà pari a 300,00€ mensili per ciascun lavoratore (da rapportare all'orario di lavoro e nel limite del costo effettivo sostenuto per il lavoratore) utilizzabile come credito in F24, dall'assunzione fino a 18 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione.

Per quanto riguarda gli sgravi contributivi è concessa una riduzione generale del 95% dei contributi INPS (sia a carico ditta, sia a carico dipendente). Anche in questo caso, tuttavia, la decontribuzione è condizionata al limite di fondi stabiliti annualmente dal governo (es. 4.045.284,00€ nel 2014) e pertanto è erogata, prevalentemente sotto forma di rimborso, a seguito di rendicontazione consuntiva. Si precisa quindi che in caso di esaurimento dei fondi, il credito di imposta potrebbe non essere concesso pur in presenza di tutti i requisiti di legge.

Le detenute di Made in Carcere percepiscono uno stipendio pari a 4,83€ lorde all'ora che vengono recapitate tramite accordo con il Ministero della Giustizia alla casa circondariale di pertinenza tramite un bonifico unico che verrà preso in gestione dalla vigilanza penitenziaria. Essi distribuiranno gli stipendi in modo sistematico. Si deve considerare che i contratti sono ad personam poiché ogni detenuto può aver bisogno di esigenze diverse ed Officina è sempre pronta a misurarle una per una. Generalmente i posti che MIC mette a disposizione non sono mai abbastanza rispetto alle richieste che si hanno per questo le detenute devono fare richiesta all'istituto e questo valuterà l'adeguatezza o meno all'impiego.

TIPOLOGIA DI FONTE	Agevolazione fiscale
FREQUENZA DI UTILIZZO	Costante
ENTE DI CREDITO	Ministero della Giustizia
SCOPO	Stimolare le persone svantaggiate nell'apprendimento di un nuovo lavoro per incoraggiare l'autonomia sia economica che di pensiero

IMPORTO	Sgravi contributivi del 95% + crediti di imposta che variano da 520e a 300e in base alle condizioni dei detenuti
PROCEDURA D'ACCESSO	<p>Il credito di imposta deve essere richiesto, dopo aver stipulato l'apposita convenzione con l'Amministrazione penitenziaria e individuato i soggetti da assumere, entro il 31 ottobre dell'anno precedente. La concessione e la quantificazione effettiva del credito viene comunicata attraverso il sito internet del Ministero della Giustizia. All'istanza seguono poi vari adempimenti ed autocertificazioni in merito ai costi consuntivi sostenuti per i lavoratori oggetto di sgravio. Tale procedura consente sia di verificare il rispetto del limite massimo annuo di credito conferibile a ciascun datore di lavoro (250.000,00€) sia per verificare l'effettiva copertura finanziaria rispetto a quanto stanziato annualmente dal governo.</p> <p>Inoltre per le procedure di assunzione viene usata la piattaforma SISTESI online nel quale va specificata la situazione di detenzione di ogni singolo soggetto.</p>
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Bilancio ultimi 3 anni, atto costitutivo, visura camerale
PROBLEMI RISCONTRATI	Nessuno

Rimanendo nell'ambito delle agevolazioni, Officina Creativa ha utilizzato tra le sue forme di finanziamento anche dei bandi che fanno riferimento alla finanza agevolata. In particolare è stato utilizzato il **voucher per la digitalizzazione** che è nato per aiutare le imprese nell'acquisto di software, hardware e servizi di consulenza specialistici che abbiano l'obiettivo di migliorare l'efficienza aziendale, modernizzare l'organizzazione del lavoro, sviluppare soluzioni di e-commerce, connettere l'azienda a Internet in banda larga o via satellite, ed effettuare formazione qualificata del personale nel settore ICT.

Made in carcere con questo aiuto si è posta l'obiettivo di creare una piattaforma digitale per attrarre e promuovere competenze trasversali creando un crocevia ed una economia di scala sull'offerta di prodotti e

servizi legati principalmente alla sostenibilità e alla solidarietà. Il progetto nasceva dall'esigenza di poter offrire sul mercato soluzioni creative e vantaggiose, con un approccio legato all'etica e all'estetica, al fine di favorire l'inclusione sociale. Il programma di spesa prevede lo sviluppo di una piattaforma digitale diretta ad imprenditori sociali o a chi promuove campagne di crowdfunding o Fund Raiser che a loro volta desiderano servirsi della piattaforma, utilizzando in outsourcing le capacità e le procedure di 2nd chance, soprattutto per le piccole realtà con scarsa visibilità e scarsa probabilità di emergere altrimenti. L'obiettivo è quindi quello di stimolare collaborazioni con artisti e altri designer, architetti, artigiani, che desiderano contribuire in maniera concreta alla realizzazione di sinergie legate al mondo della comunicazione sociale e della produzione co-sostenibile coinvolgendo risorse disagiate¹²² ma anche per favorire il recupero di materiali inutilizzati¹²³. L'importo totale necessario per portare avanti il progetto è stato stimato sui 20.000€ e diviso in questo modo:

- per l'acquisto di software è stata prevista una spesa di 3.856€
- per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica una spesa di 10.854€
- per l'acquisto di hardware una spesa di 5.290€

Il ministero garantirà un contributo pari al 50% più IVA dell'importo totale considerato, in questo caso 10.000€ Per poter essere aiutati però le spese devono avvenire nei 6 mesi successivi alla pubblicazione del provvedimento con l'importo del contributo e la richiesta di erogazione dei fondi del voucher deve essere inserita nell'apposita procedura informatica del ministero entro ulteriori 30 giorni. Se questo non avviene il contributo risulterà perso.

TIPOLOGIA DI FONTE	Finanza agevolata –Bando a sportello
FREQUENZA DI UTILIZZO	Una volta
ENTE DI CREDITO	Ministero
BANDO	D.M 23Settembre 2014-Programma operativo nazionale imprese e competitività 2014-2020
SCOPO	Permettere la digitalizzazione e l'ammodernamento dei processi
IMPORTO	50%+ IVA dell'importo totale speso
PROCEDURA D'ACCESSO	Apporre sul bonifico la dicitura che faccia riferimento al voucher e completare la richiesta sulla piattaforma di riferimento. Tramite un provvedimento cumulativo su base regionale verranno poi elencate tutte le aziende ammesse e

¹²² Donne detenute nei carceri italiani

¹²³ Tessuti, pelli, pvc, ecc

	l'importo del relativo voucher, che a questo punto si considera "prenotato" dall'azienda. Da questo momento, l'azienda può procedere all'acquisto dei beni e servizi del progetto finanziato.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Casella PEC attiva e registrata nel Registro delle imprese, anche della Carta nazionale dei servizi e del relativo PIN rilasciato con la stessa, iscrizione al registro delle imprese, atto costitutivo, sede legale, unità locali, occupati ULA ¹²⁴ , fattura entro il 14 dicembre 2018, totale bilancio, processi eventuali, aiuti di stato eventuali, contributi finanziari ed assicurativi in regola, eventuali sanzioni interdittive, eventuale sospensivo su rating legalità.
PROBLEMI RISCONTRATI	Dato che la fattura è stata emessa su l'importo totale ma è stata pagato solo a metà (questo non è possibile ai fini del agevolazione in quanto la fattura o viene pagato tutta o possono essere emesse più fatture di minore importo ma l'importante è che siano tutte pagate per intero), si stava per perdere il beneficio.

7.4-Bandi

Nell'ambito dei **bandi privati**, MIC ha partecipato e vinto uno indetto da **Fondazione Chanel nel 2016**. Questa fondazione nasce grazie al talento e lo spirito imprenditoriale di Gabrielle Chanel che ha cambiato radicalmente le convenzioni della moda e fissato nuovi standard di creatività. La sua audacia e perseveranza ispirarono una nuova visione della donna libera ispirandosi alla sua storia che è quella del successo di una donna che ha superato i principali ostacoli del suo tempo per raggiungere l'autorealizzazione. Grazie a queste eredità ha creato la sua fondazione che è esclusivamente dedicata alle donne viste come agenti del cambiamento aziendale. Logisticamente la sede di Fondation Chanel ha due filiali, una a Parigi e una a New York composte da 10 persone che collaborano con gli uffici di Chanel in tutti i paesi e risulta essere esclusivamente privata.

¹²⁴ Unità lavorativa annua

La Fondazione Chanel fornisce supporto finanziario, tecnico e umano a progetti in tutti i continenti, con priorità sui paesi stabili. È impegnata in partenariati a lungo termine mirati all'ampliamento, all'innovazione sociale e agli interventi di qualità ed aprendo nuove strade per l'emancipazione femminile, adatta le soluzioni caso per caso. Questo ente sostiene associazioni, organizzazioni non governative, internazionali, comunitarie, imprese sociali e fondi nazionali o regionali. Tutti i progetti che vengono accolti devono riguardare la donna ed in particolare l'imprenditorialità, e l'occupabilità di questa, come l'istruzione e la formazione, proprio come è avvenuto nel caso di Made in Carcere. Infatti, tramite un incontro in Ashoka, i manager di queste due organizzazioni si sono incontrati, permettendo a Luciana di venire a conoscenza di questa opportunità. Così dal 1 Settembre del 2016 è iniziata questa collaborazione che terminerà, secondo quanto previsto dal progetto fino al 30 Novembre del 2019.

Il progetto, prima stilato ed in un secondo momento accettato dalla fondazione per la sua sostenibilità, trasparenza e attuabilità, prevede la creazione e l'implementazione di un programma di formazione manageriale e imprenditoriale per le donne detenute, l'equipaggiamento di una nuova area di lavoro all'interno del carcere e la promozione di prodotti creati da donne prigioniere. Con il sostegno della Fondazione, 20 donne trarranno beneficio da questi corsi di formazione e svilupperanno le loro competenze per ottenere un lavoro o avviare un'attività in proprio quando escono dal carcere.

Secondo le scadenze iniziali, il progetto sarebbe dovuto terminare nel 2018, ma grazie ad un autofinanziamento di Officina di circa 78.000€ sta andando avanti, continuando a contaminare in positivo le vite delle detenute.

TIPOLOGIA DI FONTE	Bando privato
FREQUENZA DI UTILIZZO	Una tantum
ENTE DI CREDITO	Fondazione Chanel
BANDO	Pubblicato sul sito di Fondazione Chanel nel 2016
SCOPO	Permettere alle donne detenute di accedere alla formazione professionale e all'occupazione
IMPORTO	146.000€
PROCEDURA D'ACCESSO	Stilare il progetto, caricarlo sul sito
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Bilancio ultimi 3 anni, atto costitutivo, visura camerale
PROBLEMI RISCONTRATI	Nessuno

Un'altro progetto è chiamato "Sbarre di Legno" ed ha coinvolto 2nd chance in un periodo che andava dal 18 Settembre 2018 al 14 settembre 2019 e che è stato però finanziato dalla Regione Puglia. L'ideazione e la realizzazione di questo progetto risulta in linea con gli obiettivi del fondo sociale europeo 2014-2020 che

in particolare ponevano come uno dei loro scopi far raggiungere quello dell'inclusione sociale per uomini in esecuzione penale. Questa volta quindi si passa dal voler formare le donne a riporre un'attenzione particolare anche sugli uomini, ritenuti anch'essi degni di poter usufruire di un percorso di crescita che non sia solo personale ma che soprattutto sia di crescita professionale. I destinatari di questo progetto sono stati appunto 10 detenuti di "alta sicurezza" dell'istituto di pena p/casa circondariale di Lecce "Borgo San Nicola" che hanno svolto, non con poche difficoltà, 900 ore di corso divise in trecento di sola teoria ed esattamente il doppio di pratica. Il corso era articolato in sette moduli che includevano la conoscenza dei materiali lignei come primo step, la preparazione dei macchinari e degli utensili del legno nel secondo, proseguendo con una teoria abbastanza approfondita sulla lavorazione dei materiali lignei che successivamente avrebbero messo in pratica. Il corso è andato avanti toccando il delicato argomento dell'adattamento estetico del prodotto e l'estetica e design (dall'idea alla progettazione passando dal disegno). In conclusione si è discusso sullo sviluppo di un'iniziativa economica dentro o fuori dall'istituto di pena e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, competenza necessaria per poter inserirsi in modo sicuro nel mercato del lavoro.

Ogni lezione teorica è stata sempre completata da esempi pratici e da esercitazioni. Inoltre ogni corsista è stato costantemente seguito da un tutor presenti in aula che si sono occupati di curare il loro sviluppo creativo e professionale. Così facendo i detenuti hanno potuto creare con le proprie mani i manufatti lignei e hanno imparato a riconoscere alcune tipologie di legno avendo le competenze per capire che tipo di lavorazione è congeniale ad ciascun materiale. I materiali utilizzati per le esercitazioni, invece sono stati esclusivamente materiali di scarto donati da falegnamerie locali, mentre "Officine Tamborrino" di Ostuni ha contribuito con il ferro. I tessuti, tappezzerie e pelli sono stati prelevati dai magazzini di Made in Carcere, mentre per il corian (materiale resistente alla luce diretta del sole) è stata coinvolta Kubico, azienda della zona, che ha fornito anche vernici, pennelli, legnami e vari altri accessori necessari per la lavorazione.

L'intero progetto è finalizzato quindi ad offrire una risposta articolata sul territorio, al bisogno dei detenuti di affrontare un percorso di crescita e maturazione personale che si ponga come obiettivo un reinserimento lavorativo e sociale dello stesso che non sia solo astratto, ma che punti a fare assumere ai detenuti nozioni e competenze utili per la realizzazione di manufatti lignei di vario genere, tra cui giocattoli ed oggetti usati per l'insegnamento montessoriano. L'idea di tutto ciò è nata proprio dalla necessità di poter offrire, dove possibile, una seconda opportunità a uomini in stato di reclusione per aiutarli nel reinserimento nella società, ma anche per offrire sul mercato soluzioni creative e vantaggiose con un approccio legato all'etica e alla sostenibilità e non più solo al mero ed egoistico profitto.

Non bisogna trascurare il fatto che questo corso si è incentrato molto nel formare falegnami in grado di costruire i giocattoli usati nelle scuole montessoriane, proprio perché il mercato nazionale richiede al momento questo genere di oggetti, e quindi lavorando su ciò l'opportunità di inserimento lavorativo si percepisce più concreta e reale e non distaccata e utopica. Oltre a ciò si sono realizzati oggetti di arredo,

cornici, mensole, cassettiere, tavolini, ciondoli ed inoltre anche molti supporti per divani (porta computer, porta cena, porta telecomandi, etc.).

La figura in uscita da questo progetto, non è solo quella del falegname, ma, poiché questi soggetti hanno anche nozioni sull'attività di ebanista e di restaurazione di materiali lignei e di corniceria, possono ricoprire anche il ruolo di tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento, per svolgere funzioni di quadro intermedio nelle aziende del settore del mobile, organizzando la produzione, coordinando i reparti produttivi, i laboratori e i servizi, elaborando schemi di sistemazione di ambienti e disegni costruttivi per componenti di arredo.

A conclusione del corso è stato sottoposto poi un questionario di verifica ed un'esercitazione pratica per valutare sia le competenze che le capacità pratiche. Oltre a ciò si è svolto anche un esame finale (3 prove) nel rispetto del DGR 622/2015 a cura di una commissione d'esame nominata dalla Regione.

TIPOLOGIA DI FONTE	Bando regionale
FREQUENZA DI UTILIZZO	Una volta
PARTNER	2nd Chance- INDEN S.R.L
ORGANISMO RESPONSABILE E ATTUATORE	Piero Manni s.r.l
ENTE DI CREDITO	Regione Puglia attraverso il POR PUGLIA 2014-2020
SCOPO	Formare figure professionali nell'ambito della falegnameria e dell'arredo
IMPORTO	135.000€ totali, mentre al detenuto 15€ Il 50% dell'importo è stato elargito a fine anno
PROCEDURA D'ACCESSO	Consegnare tutti i documenti richiesti alla Regione Puglia e conseguente controllo dei requisiti economici dell'ente attuatore
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Visura camerale, atto costitutivo, fatturato ultimi tre anni, risorse utilizzate e contrattualizzate da 2nd chance.
PROBLEMI RISCONTRATI	Poca continuità nella formazione in quanto alcuni detenuti che hanno preso parte al corso vengono periodicamente spostati di istituto in istituto, mentre altri ancora si sono assentati poiché durante le ore del corso erano impegnati con visite mediche, incontri con avvocati, udienze, ect.

In linea con quello che è la strategia Europa 2020, che promuove l'apprendimento permanente definendolo come "qualsiasi attività intrapresa delle persone in modo formale, non formale ed informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica sociale ed occupazionale, MIC ha messo in moto un nuovo progetto che rimane su questa linea d'onda. Il progetto ha preso il nome di "Vale la Pena Lavorare", poiché si crede che le persone, siano esse adulte o minori, sottoposte al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, devono ricevere una formazione finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale e/o al riconoscimento delle proprie competenze. In questa avventura, sia Made in Carcere che 2nd chance sono stati semplicemente dei partner che hanno prestato le loro competenze per un progetto che è stato ideato invece da LAB-agenzia regionale lavoro e apprendistato Basilicata, portando avanti una cooprogettazione. Infatti il luogo di svolgimento di questo è stata la casa circondariale di Matera ed ha coinvolto 14 detenuti, selezionati dall'amministrazione penitenziaria e dagli educatori, per un monte ore complessivo di 300 dall'8 Ottobre 2018 al 21 Dicembre dello stesso anno. La figura che si è inteso formare è in grado di presidiare il processo di confezionamento e riparazione di un articolo di abbigliamento dalla fase di taglio, manuale o automatizzato, dei materiali, alla fase di confezionamento e finitura dello stesso. Si occupa inoltre di approntare macchine e strumenti necessari alla lavorazione da eseguire e di curarne la manutenzione ordinaria, di individuare e selezionare i materiali adatti al confezionamento e di eseguire le operazioni di cucitura, giuntura, rifinitura, stiro, etichettatura e piegatura dei capi finiti. Lo sbocco lavorativo offerto non è indifferente, infatti egli può lavorare come dipendente nelle aziende dell'abbigliamento di piccole e medie dimensioni, ma può operare anche come lavoratore autonomo quando è titolare di un laboratorio sartoriale. I moduli affrontati sono stati vari ed hanno riguardato: gli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio, taglio dei materiali per la confezione dell'abbigliamento, confezionamento e finitura del capo di abbigliamento ed infine la cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro. A conclusione del corso, come da prassi, è stato svolto un test per individuare alcuni detenuti che hanno le caratteristiche per poter iniziare un vero e proprio stage lavorativo.

TIPOLOGIA DI FONTE	Bando Pubblico
FREQUENZA DI UTILIZZO	Una volta
PARTNER	2nd Chance- Calia –Made in Carcere
ENTE DI CREDITO	Comunità Europea
SCOPO	Formare operatori impiegati nel confezionamento dell'abbigliamento
IMPORTO	Non di competenza di Officina ma di lab. Gli operatori MIC hanno ricevuto un compenso di 40€ lordi l'ora.

PROCEDURA D'ACCESSO	Presentare il progetto
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Visura camerale, atto costitutivo, fatturato ultimi tre anni, un test di fine corso
PROBLEMI RICONTRATI	Rapporto con il partner Calia è stato complicato da gestire logisticamente, in quanto loro erano disposti a tenere il corso di formazione solo di sabato, mentre MIC non era disposto. Si è riscontrata quindi poca flessibilità nell'organizzazione.

Officina creativa è un'azienda sempre in continua evoluzione, che di tanto in tanto partecipa a nuovi progetti per far crescere i propri obiettivi e renderli sempre più reali ed oggettivi. Con “Cantieri fai da noi” di Leroy Merlin, Officina vuole rinnovare e rendere più accessibili gli spazi della casa circondariale di Lecce affinché non rimangano dei posti bui e tristi ma possano acquisire calore e colore. Il progetto è ancora in fase di realizzazione, ma presto verrà presentato e si darà vita anche a questo.

Lo scopo dell'iniziativa è quella di intervenire sulle problematiche dell'abitare con una modalità generatrice di azioni e di impegno sociale. I beneficiari del progetto non sono considerati individui passivi ma soggetti attivi che vengono coinvolti nel cantiere in una logica di reciprocità verso la comunità ed una volta terminati i lavori nel loro cantiere vengono incanalati verso nuovi lavori rivolti a persone diverse. Leroy Merlin elargirà in forma gratuita sia beni materiali necessari al progetto, sia una parte di beni in denaro pari a massimo il 20% del valore totale della spesa che può essere massimo di 2.000€, nel caso servisse coprire spese di manodopera qualificata o servizi specialistici.

TIPOLOGIA DI FONTE	Bando Privato
FREQUENZA DI UTILIZZO	Una volta
PARTNER	Made in Carcere
ENTE DI CREDITO	Leroy Merlin
SCOPO	Ammodernare ed abbellire i luoghi interni del carcere “Borgo San Nicola” di Lecce
IMPORTO	Massimo 2000€ in materiali, con la possibilità di avere un 20% in denaro
PROCEDURA D'ACCESSO	Invio del progetto a sviluppo.sostenibile@leroymerlin.it . Poi Leroy Merlin contatterà l'organizzazione per fissare un incontro presso i locali da ristrutturare per

	verificare dal vivo la condizione e dettagliare il piano per il trasferimento di “valore sociale “ tra progetti. In quell’occasione l’organizzazione sarà informata del negozio presso il quale ritirare i prodotti. Durante il corso del progetto potranno essere richiesti video o foto per effettuare verifiche sull’avanzamento lavori.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Statuto, certificato di attribuzione partita IVA/ codice fiscale, foto dei locali in cui si effettueranno i lavori, lista dei beni richiesti per l’iniziativa
PROBLEMI RISCONTRATI	No, poiché ancora non in fase di realizzazione

Fino ad ora si sono analizzati tutti progetti destinati a donne e uomini detenuti nelle carceri di Lecce, Bari e Trani. Non vanno dimenticati però i minori che vivono in questi ambienti protetti e che sono troppo giovani per non pensare a un futuro diverso. Il percorso di detenzione, soprattutto per loro che molto spesso hanno commesso reati più grandi di loro, deve poter garantire percorsi di istruzione, stimolarli nella costruzione di sé attraverso iniziative che ne esaltino curiosità, intelligenza e creatività e possono offrire l’opportunità di reinserimento anche quando e dove non abbiano una rete esterna, familiare e sociale, che, da sola, possa garantirle. In una società complessa come quella nella quale viviamo, parlare di lavoro vuol dire affrontare una delle telematiche più rilevanti nella vita delle persone. Figuriamoci parlare di lavoro con adolescenti condannati ad alcune pene che nella maggior parte delle volte non comprendono la gravità e l’importanza. Il lavoro però rappresenta un potente fattore di crescita e di maturazione psicologica e sociale, poiché contribuisce al superamento di forme di dipendenza dagli altri, a favore di una relazione adulta, connotata da una maggiore autonomia decisionale e dalla consapevolezza di occupare nella società un ruolo attivo e dinamico. Tutti questi concetti che possono sembrare scontate non lo sono per coloro che privati della libertà, si trovano all’interno degli istituti penitenziari. Un altro limite molto grande è quello del reinserimento sociale perché queste giovani vite, una volta fuori dalla casa circondariale spesso si ritrovano a non avere una rete sociale che possa funzionare da deterrente rispetto all’azione deviante. Nel peggiore dei casi poi, la situazione è aggravata da permanenze in carcere troppo lunghe o ricorrenti ed al ritorno una volta fuori, ai vecchi e devianti contesti di riferimento.

La motivazione che ha spinto MIC ad intraprendere questo progetto nasce dalla profonda convinzione che pur vivendo la condizione restrittiva da detenuti, i ragazzi/e possano sentirsi utili alla comunità, scontando la pena in modo attivo e solidale.

Il progetto ha risposto ad un avviso pubblico per soggetti svantaggiati di Fondazione Poste Onlus , pubblicato sul loro sito. Questo punta a realizzare interventi coordinati volti alla creazione di nuova occupazione nell'ambito dei mestieri tradizionali in settori costantemente trainati come il cibo ed eventualmente anche del tessile. L'output finale del progetto è quello del lancio sul mercato di prodotti da forno di alto livello sia qualitativo che nutritivo, senza latte e senza uova, così che possa essere acquistato da persone che conducono un'alimentazione vegana o che soffrono delle sempre più comuni intolleranze/allergie a questi alimenti. Il prodotto da forno scelto è un biscotto a forma di cuore che ha preso il nome di "Scappatelle" e che è composto da semplicissimi ingredienti quali: farina di grano duro Senatore Cappelli, zucchero di canna integrale biologico, vino Primitivo di Manduria Dop, olio extravergine pugliese, lievito naturale e sale marino. Il confezionamento di questo alimento è stato pensato anche per essere riposto nei più vari distributori e si presenta con una graziosa scatolina in cartone a righe bianche e azzurre.

Il percorso, iniziato nel 2016 ed ancora in svolgimento, coinvolge adolescenti in semi-detenzione delle case circondariali di Lecce e Bari ed è coordinato da esperti sia del settore agroalimentare (es. la ricetta è stata pensata da maestri pasticceri della zona come "Natale", etc.) sia da esperti della comunicazione per il lancio dei prodotti. Negli ultimi anni il progetto si è evoluto fino a mettere le sue radici anche nel carcere minorile di Nisida e di Matera. Gli argomenti affrontati sono basati sulle conoscenze base di alimentazione e nutrizione, sull'analisi delle capacità nutritive di questi e sul saper scegliere le materie prime e gli ingredienti base. E' stato previsto anche un corso di tecniche di laboratorio artigianale di produzione alimenti, in particolare della piccola pasticceria, per imparare a produrre, confezionare e vendere questi alimenti. I ragazzi ovviamente sono tenuti in stretta osservazione e monitoraggio periodico sia nelle fasi precedenti che in quelle successive al lavoro, cercando di stimolare la fantasia e stuzzicare interesse. Il progetto prende il nome di "Tradizioni e mestieri": dalla qualità del cibo alla qualità della vita proprio perché questi sono ritenuti importanti per non perdere il ricordo dei mestieri antichi che fanno parte della nostra storia in primis, ma anche per favorire il mantenimento di praticità manuali che favoriscono la salubrità a quei ragazzi sempre di più abituati ad un mondo virtuale e disallineati dai tempi naturali delle cose.

Il totale del finanziamento elargito è di 30.000€ così suddiviso:

- a. materie prime= 4.000€
- b. Acquisto e noleggio strumentazione (macchina impastatrice-forno) = 18.000€
- c. Coordinamento progetto e relazioni istituzionali=1.000€
- d. Tecnici esperti per formazione e avvio del laboratorio=3.000€
- e. Partecipazione a fiere ed eventi=1.000€
- f. Materiale promozionale ed informativo dell'azione=3.000€

Ad oggi i fondi sono terminati, ma il progetto continua ad essere produttivo grazie all'autofinanziamento di MIC.

TIPOLOGIA DI FONTE	Bando Privato
FREQUENZA DI UTILIZZO	Costante
PARTNER	MegaMark-Officina Creativa-Made in Carcere
ENTE DI CREDITO	Fondazione Poste Insieme Onlus
SCOPO	Realizzazione di due laboratori di pasticceria
IMPORTO	30.000€ 30% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, il 40% a seguito di validazione da parte dei competenti organi della Fondazione della relazione intermedia relativa all'attività svolta nel primo semestre, il restante 30% dalla conclusione del progetto
PROCEDURA D'ACCESSO	Presentare il progetto a Fondazione, essa ha accettato la proposta, ha donato i soldi e ha chiesto dei riscontri periodici sulle attività
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Visura camerale, atto costitutivo, fatturato ultimi tre anni, HCCP, SCIA, Certificazioni per somministrazione del cibo, licenza commerciale,
PROBLEMI RISCONTRATI	Risulta difficoltoso poter quantificare il numero di fruitori poiché il turn-over all'interno delle strutture penitenziarie è frequente in quanto i minori vengono per lo più affidati, appena possibile, a case famiglia.

Più in generale, nel momento in cui si vuole avviare un progetto all'interno dell'istituto penitenziario è sempre necessario fare una comunicazione di servizio al carcere, che prenderà in analisi il progetto e secondo i requisiti da loro imposti riferiscono se il programma sia idoneo o no. Un problema di non poca rilevanza è la difficoltà nel fare entrare dentro la casa circondariale materiali che potrebbero essere pericolosi per la sicurezza e l'incolumità dei detenuti. Per questo, ogni oggetto che si intende utilizzare devono prima essere comunicati alle autorità penitenziarie, poi da loro analizzate nel dettaglio e solo se ritenute idonee fatte entrare dentro. Tutti questi passaggi oltre che ad essere difficili, portano via tantissimo tempo alla cooperativa che spesso si trova con le mani legate nel poter mettere in atto alcune attività. Nei laboratori sartoriali e in quelli di pasticceria vigono comunque le comuni regole di sicurezza (es. estintori, normative antincendio etc.)

7.5-Cinque per mille

Tra le tante forme di finanziamento non poteva mancare l'utilizzo costante del **5 per mille**. Tramite questa realtà Officina Creativa vuole sensibilizzare la comunità allo scopo etico e tanto a cuore che MIC ha nei confronti dei giovani e delle donne detenute nelle carceri di Bari, Lecce e Trani. Prima del 2018 la campagna donazioni del 5 per mille non era ben articolata e pensata. Dall'anno scorso invece si è ritenuto opportuno implementarla e darle la giusta importanza scegliendo come Ambassador della propaganda Sandro Versace. Potendo la sua firma e una frase che dice "diamo una mano anche noi" su di una cartolina la campagna sta dando i suoi frutti, aiutando economicamente il proseguire delle attività dell'impresa. Ad ogni vendita online o ad ogni consegna fatta viene riposta una cartolina che aiuterà il diffondersi della campagna. Ovviamente le donazioni sono concesse solo da persone fisiche e non da aziende facendo ricavare mediamente in un mese 300€

7.6-Fundraising

Per molti dei suoi progetti, Officina si è servita del **fundraising** che la ha aiutata a poter finanziare le sue idee e poterle mettere in pratica. Prima di dare vita a questo processo, MIC ha identificato i **bisogni sociali e ambientali** della comunità e ha cercato di dare risposte a tali bisogni, trovando le soluzioni da fornire attraverso azioni che siano realistiche ed efficaci non dimenticando mai la presa di responsabilità di utilizzare risorse altrui, donate sulla base di una filosofia comune che deve essere rispettata.

Uno dei progetti più importanti del 2018 si intitola RI-cuciture e coinvolge la cooperativa sociale a partecipazione pubblica C.A.P.S. (centro di aiuto psico-sociale) di Bari, situata nel quartiere di maggior disagio sociale San Paolo con il suo logo che riporta la scritta di "casa delle culture". Il gruppo nasce nel 1991 per iniziativa di alcuni giovani, provenienti da diverse formazioni ed esperienze, uniti dall'intento di operare concretamente nell'ambito del contrasto al disagio e all'emarginazione. La specificità di intervento si sviluppa nel settore dell'alcoldipendenza e delle tossicodipendenze; col tempo il gruppo è cresciuto e l'attività si è diversificata, in particolare nell'area dei Senza Dimora, risultando la prima realtà laica consolidata nel Sud d'Italia. Destinatari degli interventi del C.A.P.S. sono principalmente: tossicodipendenti (uomini e donne anche con figli), alcolisti, giovani in area penale, famiglie con problematiche alcol - droga, minori in area penale o a rischio di coinvolgimento in attività criminose, detenuti, prostitute, donne vittime della tratta, famiglie e donne in difficoltà, immigrati, senza dimora, scuole. La Cooperativa si avvale attualmente di un'équipe composta da diverse figure professionali: psicologi, criminologi, assistenti sociali, pedagogisti, educatori professionali, medici, consulenti legali, operatori di strada, maestri d'arte, amministrativi, mediatori culturali e volontari.

Lo scopo di questo progetto è quello di dare l'opportunità ad immigrati di poter usufruire di corsi di formazione di sartoria (280 ore) con finale ottenimento di una qualifica spendibile dal punto di vista

lavorativo una volta terminato il corso. Così la casa delle culture è diventato uno spazio aperto a bambini, anziani, italiani e migranti, dove donne, migranti e ragazze del quartiere San Paolo che mentre sono impegnate nel laboratorio di sartoria sociale possono convivere con i loro bambini che giocano e svolgono attività educative. “Abbiamo voluto un po’ ri-cucire, come nel caso del laboratorio, i cittadini con la città, le persone con altre persone, le generazioni tra loro, l’agio con il disagio, la cura con la cultura, per il benessere e la crescita complessiva delle persone prima di tutto”. Così spiega l’obiettivo preposto il presidente di C.A.P.S Marcello Signorile.

TIPOLOGIA DI FONTE	Fundraising
FREQUENZA DI UTILIZZO	Una volta
PARTNER	Made in carcere- Il nuovo Fantarca
ENTE DI CREDITO	Cooperativa sociale C.A.P.S
SCOPO	Formazione professionale in ambito di sartoria e cucitura
IMPORTO	1.800€ bimestrali erogati per il 50% tramite anticipo fatture e per il 50% alla fine del bimestre
PROCEDURA D’ACCESSO	Presentazione del progetto, accettazione dello stesso
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Bilancio ultimi 3 anni, atto costitutivo, visura camerale
PROBLEMI RISCONTRATI	Poco coinvolgimento nelle donne e nei ragazzi immigrati poiché non si sentono stimolati e garantiscono poca continuità al progetto

Made in carcere non si pone limiti, non ha paura di spingersi oltre ed infatti è presente anche in eventi sportivi di spessore internazionale. Il 23 febbraio di quest’anno si terrà a Trieste “ L’Old Star Game”, ovvero una manifestazione sportiva itinerante che viene proposta a tutte le società professionistiche delle più importanti città ai vertici della pallacanestro italiana, che vogliono memorare i loro campioni del passato e dare nuovo interesse ed entusiasmo ai tifosi che vogliono tornare ai vecchi fasti. Il ricavato dell’evento viene donato in beneficenza tramite assegno bancario ad associazioni/organizzazioni partner e quest’anno tocca proprio a MIC, mentre l’anno scorso era destinato a Fondazione operativa Smile. La località di Trieste per la realizzazione dell’evento è avvenuta per celebrare con un tributo alla memoria il ritorno in serie A della Pall.Trieste con i miti della squadra biancorossa, che sfideranno in una gara amichevole, appunto, i miti della Pall.Gorizia. durante i breaks sportivi non mancheranno intrattenimenti musicali, team acrobatico e cheerleaders. “ Old Star Game” risulta essere il marchio registrato dell’agenzia “ We for You

Events&Communication” nata a Milano nel 2014 e specializzata nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, strategie di marketing, sviluppo creativo, design e comunicazione, rivolta a società sportive professionistiche, federazioni, enti, aziende operanti nel settore dello sport ed associazioni onlus. Made in Carcere ha scelto di voler essere partner dell’iniziativa in quanto reputa che i valori dello sport possono in molto modi coniugarsi con quelli di solidarietà, amore e lealtà. Lo sport infatti risulta essere un grandissimo vettore di integrazione sociale, comunicazione, valori morali, condivisione, strategie, spirito di squadra, competizione e successo. Nel progetto poi sono state coinvolte anche le case circondariali della regione Friuli con l’intento di fare arrivare un giorno l’operato in MIC anche lì, in un posto geograficamente lontano da Lecce, ma vicino dal punto di vista emotivo.

TIPOLOGIA DI FONTE	Fundraising
FREQUENZA DI UTILIZZO	Una volta
PARTNER	<u>Istituzionali</u> : Federazione Italiana Pallacanestro- LBA Lega Basket Serie A <u>Charity</u> : Fondazione Operation Smile- Made in Carcere <u>Club</u> : Varese-Cantù-Bologna-Milano <u>Technical</u> : Spalding-Nike
ENTE DI CREDITO	We For You
SCOPO	Coniugare lo sport con la solidarietà
IMPORTO	Dipende dal ricavato dell’evento ma solitamente si aggira tra i 20.000€e i 30.000€
PROCEDURA D’ACCESSO	Si è comunicato l’interesse ad Alessandro Nova che ha fatto da intermediario tra la cooperativa e l’evento.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Visura camerale, atto costitutivo, fatturato ultimi tre anni, richiesta patrocinio lega nazionale basket, patrocinio comune di Trieste
PROBLEMI RISCONTRATI	Nessuno riscontrato in quanto l’evento non è ancora avvenuto.

7.7-Crowdfunding

Per non farsi mancare proprio niente, Officina Creativa si è servita anche della rete di **crowdfunding** per dare voce alla sua missione solidale. Il primo progetto che MIC ha deciso di sostenere tramite questa fonte di finanziamento si chiama “Made in Carcere_ By me”, ovvero un app innovativa che permette a chiunque voglia acquistare un prodotto firmato Made in Carcere di poter scegliere tessuto, cromaticità e presentazione del suo accessorio con un solo click. La piattaforma scelta è Eppela che è adatta per chi necessita di fondi per la propria idea e cerca sostenitori sul web, infatti è ritenuto punto di incontro fra creativi desiderosi di emergere e le proprie community. Così facendo MIC è riuscita a coinvolgere e fatto sentire parte di una storia tutti coloro che hanno voluto donare piccoli e grandi importi a questa significativa realtà. Il progetto consisteva nel lanciare un’offerta pubblica sulla piattaforma sopracitata di durata limitata e di importo prestabilito. L’obiettivo era quello di raggiungere 12.000€ in un mese ma questo traguardo è stato più che superato poiché dal 19 Novembre che è stata la data di apertura dell’offerta, in meno di 30 giorni si è raggiunto un ammontare di 12.460€, permettendo la chiusura del programma già il 9 dicembre 2017 con l’ultima donazione. MIC, che è sempre attenta ai suoi clienti ha voluto premiare coloro che hanno preso parte al progetto con dei gadgets, proprio per rendere i benefattori sempre più coinvolti nella mission. L’offerta minima possibile su Eppela è stata di 5€ e ben 79 sono stati i promotori¹²⁵ che hanno contribuito a continuare a donare speranza ai detenuti del carcere di Lecce e Trani.

L’investimento serve perciò ad avviare la piattaforma che vuol diventare un riferimento per il nuovo taylor-made italiano e che sarà anche un’opportunità per avvicinare le storie più distanti, di persone completamente diverse e che a loro modo ricostruiscono vite o modelli di borse. Affinché questo nuovo modello di business sia efficiente c’è stato bisogno anche di migliorare la classificazione all’interno dei magazzini che vengono chiamate “le cittadelle del tessile” creando una sorta di database dei tessuti che aiuterà nel processo di realizzazione degli accessori ed inoltre ad avere un commesso virtuale in grado di aiutare l’utente a simulare il modello di borsa con gli accostamenti selezionati.

I costi iniziali di questa attività non sono pochi poiché si dividono in costo del personale (detenute che selezionano i tessuti in carcere, realizzano tasche, manici e borse e il commesso virtuale che risponderà ai clienti in tempo reale), costo del software per creare l’applicazione e i costi di Marketing per realizzare foto e video tutorial.

TIPOLOGIA DI FONTE	Crowdfunding
FREQUENZA DI UTILIZZO	Una volta
PARTNER	Visa, Eppela, Poste Italiane,
ENTE DI CREDITO	Investitori singoli (79)

¹²⁵ <https://www.eppela.com/it/projects/16719-made-in-carcere-by-me?t=rewards>

SCOPO	Nuova app per la creazione di accessori e borse uniche nel loro genere poiché personalizzate
IMPORTO	12.000€
PROCEDURA D'ACCESSO	Iscrizione alla piattaforma, presentazione del progetto e accettazione dello stesso
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Visura camerale, atto costitutivo, fatturato ultimi tre anni
PROBLEMI RISCONTRATI	L'app era stata pensata da una studentessa indiana che stava partecipando ad un progetto erasmus for young entrepreneur, che aveva trovato un informatico keniota per la progettazione dell'app ma che poi, una volta consegnati i files e fatti revisionare dell'IT di fiducia delle cooperative si sono rilevati molto pericolosi da mettere in pratica e per questa ragione il progetto è sfumato.

L'ultimo progetto che analizzerò coinvolge ancora una volta il **crowdfunding** ma in questo caso una piattaforma diversa da Eppela che si chiama "Charity Stars". Questa è una piattaforma di celebrities fundraising in Italia che raccoglie fondi per le organizzazioni no-profit grazie ad aste di beneficenza online prevalentemente vendendo oggetti o prestazioni di personaggi famosi e campioni dello sport ma anche una giornata, un appuntamento, un incontro o una lezione con alcune celebrities. Due sono state le aste durante il 2018 il cui ricavato è stato donato a 2nd Chance. La prima asta è stata indetta da Sandro Versace ed è stata chiusa il 31/05 con un incasso di 15.000,00€, mentre la seconda è stata chiusa il 29/08 ed è stata indetta invece da Oscar Farinetti riuscendo a raccogliere circa 20100,00€. Le prestazioni offerte da queste aste riguardavano l'acquisto di biglietti per sfilate in particolare di due inviti per assistere alla sfilata uomo di Ermenegildo Zegna Spring/Summer 2019 durante la Milano Fashion Week.¹²⁶ L'occasione speciale consisteva nell'assistere alla fashion show da una posizione privilegiata, assieme a numerose celebrities e ai più importanti giornalisti di moda al mondo. La piattaforma di charity trattiene sul totale del ricavato una percentuale pari al 20%, utile per poter mandare avanti il sito internet, ed incitare personaggi famosi a fare degli omaggi all'interno di questa. L'associazione/ente che invece percepisce il contributo, in questo caso 2nd chance deve pagare diversi importi per poter ricavare il beneficio economico. In particolare vi è una spesa fissa di 180€ annue per essere presenti sulla piattaforma, il 2% di commissione bancaria ad ogni chiusura d'asta, un compenso di gestione di 15€ sempre a chiusura d'asta e un IVA del 5-

¹²⁶ <https://www.charitystars.com/product/assisti-alla-sfilata-di-ermenegildo-zegna-s-s-2019-it>

6% su ogni prestazione. L'opportunità di essere i fruitori di questa elargizione aiuta anche 2nd chance ad avere una maggiore visibilità nel lungo periodo, potendo con il tempo proporre loro stessi una raccolta fondi vera e propria.

TIPOLOGIA DI FONTE	Crowdfunding
FREQUENZA DI UTILIZZO	Due volte
PARTNER	Blu Marine,Cividini,Versace,Genny,Sportmax, Zambelli,Merlingue,Ferragamo,Moschino,Ferretti,Cavalli
ENTE DI CREDITO	Charity Stars
SCOPO	Inserimento sociale delle persone svantaggiate attraverso il lavoro in sartorie
IMPORTO	15.000€per la prima asta e 20100,00€per la seconda
PROCEDURA D'ACCESSO	Registrazione nella piattaforma, inserimento dei dati riguardati atto costitutivo, visura camerale e fatturato, e possibilità di riscontrare gli obiettivi raggiunti con i fondi raccolti
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Visura camerale, atto costitutivo, fatturato ultimi tre anni
PROBLEMI RISCONTRATI	No

8-“Don't be afraid” : un progetto innovativo

Secondo la Costituzione del nostro paese “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”¹²⁷ per offrirgli l'opportunità di un riscatto sociale quanto più adeguato alla sua persona e alle sue capacità. Infatti la detenzione dovrebbe garantire interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali volti a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale.¹²⁸ La responsabilità verso il raggiungimento di una maggiore dignità dei detenuti, secondo il mio parere, dovrebbe essere di interesse sociale in quanto solo impegnandosi in questo si potrà non solo migliorare la vita di questi essere umani meno fortunati di noi ma anche risolvere più profondi problemi politico/sociali quali quelli dell'emarginazione, della malavita organizzata, etc.

Proprio a questo mira “Don't be afraid”, tagliato su misura per la realtà nella quale Made in Carcere lavora, ma adattabile a tutte le cooperative/organizzazioni che operano in questo settore o in settori affini e che

¹²⁷ Art 27, comma 3 della Costituzione Italiana

¹²⁸ D.P.R 30 giugno 2000, n.230 Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà personale

sprona con il suo nome, cooperative, investitori e detenuti a non avere paura di mettersi in gioco e a non essere timorosi nel rischiare i propri risparmi. Lo strumento finanziario usato è quello del Social Impact Bond citato nel Capitolo 4, che permetterà a MIC e ad altre cooperative affini di poter gestire le risorse economiche che provengono da un'emissione obbligazionaria da parte di Banca Prossima (con la quale Officina Creativa collabora da anni), per portare avanti la loro missione e con l'intento di aiutare la PA a ridurre i costi fissi di mantenimento dei detenuti negli istituti, nonché a **ridurre la recidiva del 20% su base italiana in un anno**, mettendo in funzione i programmi rieducativi e di reinserimento sociale all'interno delle case circondariali di Lecce, Bari e Trani.

L'esame sull'abbattimento della recidiva, misura molto chiaramente il grado di successo dei sistemi penitenziari, ovvero la sua operatività su ogni singolo soggetto svantaggiato che uscendo da questo ambiente dovrebbe poter avere una rete sociale diversa e maggiormente stimolante. Un altro fattore che influenza la recidiva sembra essere quella dell'età in quanto più si è giovani al momento della scarcerazione più alto è il rischio di ricadere nell'errore. Le donne ovviamente sono i soggetti meno a rischio in questo senso, mentre chi esce da una alcol-tossico dipendenza ritorna a delinquere in brevissimo tempo. Il progetto deve poter garantire una serie di interventi che siano appropriati ed ancorati alla realtà, alla consapevolezza e al senso critico del luogo, del tempo e della condizione nel quale questi soggetti si trovano. Si deve prevedere poi una partnership quanto più eterogenea tra parti sociali, imprese, enti locali che sono fondamentali per la buona riuscita del lavoro. Prima di far partire qualsiasi tipo di attività è importante fare un'analisi delle competenze del detenuto per comprendere fino a che punto è possibile stimolarlo.

Lo studio di fattibilità ha previsto la suddivisione del progetto in tre anni: il primo anno è destinato alla messa in pratica delle attività di reinserimento, il secondo anno di analisi di eventuali recidive e l'ultimo anno per la valutazione e la misurazione accurata del processo. Il campione necessari affinché i dati ricavati siano consistenti è di 1000 detenuti tra maschi e femmine di età diverse e provenienti da diverse nazionalità, mentre i beneficiari effettivi del programma corrisponderanno a soli 100. L'ammontare economico pensato per far fronte a tutte le spese è di un milione di euro, diviso per tutti i soggetti attuatori che collaboreranno insieme a Made in Carcere.

Il primo passo da fare consiste nello studio dei singoli campioni presi in carico che prevede un'analisi dettagliata che tenga in considerazione queste caratteristiche:

Matricola	Genere	Età	cittadinanza	Regione di residenza	Titolo di studio	Credo religioso	Stato civile	N. figli	Tipo di reato	Data fine pena

I numeri di matricola vanno poi ordinati in ordine crescente, mentre i reati vanno poi raggruppati secondo il tipo di interesse offeso in quanto una singola persona può aver commesso più di uno. Così ogni macro

area viene contrassegnata con un codice che sarà inserito in corrispondenza di ogni detenuto come riportato nella *Figura n.5*

#	Nome variabile	Descrizione
1	vs persona:	Reato contro la persona (omicidio, lesioni, sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale, minaccia,...)
2	vs patrimonio:	Reato contro il patrimonio (rapina, truffa, estorsione...)
3	vs Pubblica Amm.:	Reato contro la Pubblica Amministrazione (resistenza/violenza a pubblico ufficiale,...)
4	vs famiglia	Reato contro la famiglia (maltrattamenti, violazione obblighi nei confronti della famiglia,...)
5	vs amm.giustizia:	Reato contro l'amministrazione della giustizia (evasione,...)
6	vs fede pubblica:	Reato contro la fede pubblica (falsità in atti, falsità materiale commessa dal privato o dal pubblico ufficiale,...)
7	vs pietà defunti	Reato contro la pietà dei defunti (soppressione, distruzione di cadavere,...)
8	vs incolumità pubb.	Reato contro l'incolumità pubblica (incendio,...)
9	vs ordine pubb.:	Reato contro l'ordine pubblico (associazione a delinquere,...)
10	vs ordine pub.mafia	Reato contro l'ordine pubblico di stampo mafioso (associazione mafiosa, scambio di voti,...)
11	crimine org.transnaz	Crimine organizzato transnazionale
12	vs moralità	Reato contro la moralità e il buon costume (atti osceni in luogo pubblico,...)
13	vs Stato	Reato contro lo Stato
14	vs economia	Reato contro l'economia (contraffazione di monete false,...)
15	reato fallimentare	RD n. 267/1942 in materia di diritto penale fallimentare (bancarotta fraudolenta,...)
16	c.d.s. guida alcool	Violazione del codice della strada (guida sotto l'effetto di alcool)
17	traffico immigrati	Violazione T.U. n. 286/1998
18	73 dpr 309/90	Violazione T.U. in materia di stupefacenti (produzione e traffico di sostanze stupefacenti)
19	74 dpr 309/90	Violazione T.U. in materia di stupefacenti (associazione finalizzata alla produzione e al traffico)
20	contravv.armi	Contravvenzione in materia di prevenzione di delitti commessi con armi
21	contravv.ordine pubb.:	Contravvenzione in materia di prevenzione di delitti contro l'ordine pubblico
22	contravv.patrimonio	Contravvenzioni in materia di prevenzione di delitti contro il patrimonio

Figura n.5

Studio di fattibilità di Human Foundation e fondazione sviluppo e crescita CRT

Una volta analizzata nel dettaglio la cittadinanza di ognuno dei 1000 individui, si procede con il riformulare la stessa tipologia di studio iniziale ma prendendo in esame solo i soggetti appartenenti ai 5 stati predominanti, poi considerando solo i cittadini italiani e per uno studio più efficace infine solo i residenti nella regione Puglia. Questo risulta essere in linea con gli obiettivi dell'intervento e delle modalità di svolgimento dello stesso e aiuta a capire come è distribuito il campione e di cosa ha più bisogno per riqualificarsi.

Date le differenze che caratterizzano i beneficiari dell'intervento e che sono inevitabili, i percorsi non saranno tutti uguali tra loro ma ad personam per meglio rispettare le capacità e gli interessi di ognuno. I tre profili che vanno considerati nell'applicazione del programma sono:

- **Primo profilo:** detenuti con scarso capitale sociale e personale;
- **Secondo profilo:** detenuti con scarso capitale sociale, ma con risorse personali con capacità di cambiamento;
- **Terzo profilo:** detenuti con una rete sociale su cui poter affidarsi e con capacità personali.

Per rendere il programma ancora più efficiente è prevista la figura del case-manager che si occuperà di selezionare il beneficiario secondo i tre profili citati sopra, progettare con esso le attività che risultano più affini alla sua persona e accompagnarlo durante tutto il percorso. Ovviamente questa figura è in stretto contatto con gli educatori dell'istituto e con i servizi del territorio per riuscire a monitorare la sua situazione in toto. Nel momento in cui il detenuto decide di prendere parte all'iniziativa accede ad una sorta di "pacchetto" che comprende un monte ore fisso, ovvero uguale per tutti, che corrisponde alle ore di case-management e un monte ore variabile che dipende dall'attività scelta e dal tipo di impegno richiesto.

Dato che le attività non devono essere solo pratiche ma devono accompagnare la persona anche in un percorso psicologico e di superamento della sua condizione sono necessari anche esercizi di counseling psicologico, laboratori motivazionali e di supporto, attività di meditazione tra il detenuto e la famiglia, e dove necessario attività terapeutiche tra detenuti con problemi di dipendenze e gravi problemi di salute. Oltre a questo ci saranno attività di orientamento al reinserimento lavorativo, attività sportive e culturali e non mancheranno percorsi formativi di base e percorsi professionali.

Una volta trascorso un anno dall'inizio delle attività, è necessario procedere con la misurazione dell'impatto riscontrato. Il sistema che adempie a questo dovere deve essere semplice e chiaro poiché viene impiegato dai soggetti promotori che solitamente non hanno competenze statistico-matematiche avanzate. Infatti questo modello di rilevazione deve poter valutare i punti di forza e debolezza dell'intervento analizzando l'impatto sociale ottenuto e facendo un paragone tra obiettivo preposto e traguardo raggiunto. Gli indicatori di performance saranno specifici nella misurazione della qualità, quantità e tempo dei risultati, chiari e attendibili, comprensibili rilevanti e temporalmente definiti. Questi inoltre saranno di due tipi: outcome e output. Quelli di output sono di tipo quantitativo e si occupano di monitorare l'andamento delle attività, ovvero di mettere in evidenza ancor prima che il progetto finisca, alcune tendenze e questioni. Per esempio le attività di counseling psicologico ci aiutano a capire quanto sia alta la consapevolezza della propria condizione attuale in base al numero di detenuti che partecipano ai colloqui. Ma questi indicatori non risultano sufficienti e vengono affiancati a quelli di outcome che si concentrano sul giudizio e sulle percezioni dei beneficiari. Tornando all'esempio fatto sopra sulla consapevolezza della propria condizione, invece che essere rappresentato dal numero di persone che si presentano ai colloqui vengono somministrati dei questionari ai detenuti che rendono più personale e quindi maggiormente dettagliato il motivo di una maggiore o minore consapevolezza che il dato numerico non potrà mai dare.

Considerato il fatto che però una valutazione interna fatta da coloro che hanno svolto il servizio non sempre risulta oggettiva, l'ultimo step che dichiara il raggiungimento o meno dell'abbassamento della recidiva del 20% è l'analisi controfattuale fatta da professionisti. La tecnica da me selezionata in quanto ritenuta più affidabile è quella del Propensity Score Matching (PSM),¹²⁹ una tecnica econometrica che si avvale di una

¹²⁹ Sion Cave (QinetiQ) Tom Williams (QinetiQ) Darrick Jolliffe (University of Leicester) Carol Hedderman (University of Leicester) "Peterborough Social Impact Bond: an independent assessment Development of the PSM methodology"

regressione logistica tramite la quale comporre statisticamente il gruppo di controllo sulla base delle caratteristiche fondamentali evidenziate per il campione del gruppo di trattamento.

Consideriamo che la Y sia la nostra variabile con Y=condizione di recidiva, che essendo una variabile dicotomica può assumere valori 0 o 1. Y=1 quando il soggetto tornerà in carcere nel lasso di tempo determinato e Y=0 se tale condizione non si verificherà. L'altra discriminante è W che rappresenta la variabile del trattamento. Se W=1 il soggetto si intenderà beneficiario del programma, viceversa W=0.

Così facendo verranno creati M sottogruppi nei quali i soggetti avranno le stesse caratteristiche e quindi lo stesso effetto medio di trattamento (ATE Average Treatment Effect). Per ottenere una stima di questa media, uno dei presupposti che devono rispettare le variabili analizzate è la unconfoundness definita come

$$(Y(0), Y(1)) \perp W | X$$

Ovvero che le caratteristiche che definiscono la variabile outcome (Y) devono essere indipendenti dalla condizione di appartenere al gruppo di trattamento (W), una volta che si sono considerate tutte le altre caratteristiche del modello. Se ciò non avviene c'è il rischio di compromettere la bontà del modello, non includendo delle informazioni potenzialmente importanti.¹³⁰

Ovviamente esistono molti altri modelli da poter utilizzare a questo scopo, ma PSM a mio avviso è il più preciso.

Concludendo vorrei dire che per poter capire velocemente se i programmi messi in atto stanno funzionando nel modo giusto basta osservare se il beneficiario sta seguendo la mappa del cambiamento che prevede come primo obiettivo la piena consapevolezza della propria condizione che permette di maturare una volontà di cambiamento riuscendo a gestire meglio le emozioni. La volontà nel cambiare permette di avere più stimoli nel rispettare le regole socialmente condivise e di gestire in modo diverso la propria quotidianità in maggiore serenità. È proprio questa che permette di pianificare nuove progettualità necessarie ad intraprendere un cambiamento e che aiutano a prendere fiducia in sé stessi e consapevolezza di poter riuscire in quello che si vuole. Un ultimo ma non meno importante step è la relazione che la persona intraprende con i servizi sociali e le organizzazioni della rete dei servizi del territorio, che sono importanti pilastri nel momento dell'uscita dall'istituto. [27] Se questo iter viene seguito, nel 90% dei casi l'obiettivo viene raggiunto senza che siano necessari particolari calcoli statistici.

¹³⁰ Sion Cave (QinetiQ) Tom Williams (QinetiQ) Darrick Jolliffe (University of Leicester) Carol Hedderman (University of Leicester) "Peterborough Social Impact Bond: an independent assessment Development of the PSM methodology"

Conclusioni

Come più volte menzionato lungo la stesura di questo lavoro, il Terzo Settore ha finalmente ottenuto una disciplina ad hoc che gli permette di potersi muovere con più autonomia e sicurezza. Costituire un'associazione, un comitato o un'impresa sociale non fa più così paura in quanto per ogni eventuale esigenza che sia informativa o legislativa vi sono delle leggi e delle normative specifiche a cui appellarsi. D'altro canto va detto però che tutti i cambiamenti apportati agli enti già in vita prima dell'introduzione del nuovo Codice, hanno generato confusione e panico generale, mandando in tilt i consulenti che si occupano di gestire le evoluzioni delle organizzazioni non profit e imponendo una riorganizzazione veloce ed efficiente del lavoro.

Bisogna dire anche che la tendenza a istituire ONG che hanno come unico scopo quello di soddisfare i bisogni primari e imprescindibili per la vita delle persone sono sempre meno, in quanto la consapevolezza che questi atti non cambino notevolmente la condizione di questi individui in primis e il benessere sociale in secundis. Con l'istituzione dell'impresa sociale sono sempre più frequenti le organizzazioni che si direzionano verso questo modus operandi, in quanto potendo avere degli utili possono garantire un sostegno ed un aiuto effettivo nel reinserimento lavorativo, sociale, etc. a seconda dell'ambito di attività.

Secondo un mio punto di vista, ritengo giusto che gli ETS siano aiutati attraverso dei benefici economici e fiscali dallo Stato. Prima di tutto perché le istituzioni non riusciranno mai, nonostante i loro sforzi, a far fronte alle infinite esigenze della popolazione ed anche se riuscissero, l'effetto ottenuto non sarebbe lo stesso, soprattutto perché i costi ai quali queste realtà fanno fronte sono doppi, se non tripli, rispetto allo svolgere la stessa attività in una dinamica sociale diversa. Un'altra ragione potrebbe ricercarsi nel fatto che maggiori aiuti economici potrebbero significare maggiore impulso al settore e maggiore nascita di queste realtà che risultano non essere mai abbastanza nella società.

Prendendo in esempio la cooperativa "Made in Carcere" della quale ho eseguito un'analisi dettagliata in questo lavoro di tesi, si può ben intuire che, la burocrazia da rispettare costituisce un immenso limite nell'attuazione delle decisioni insieme ai costi per mandare avanti i progetti pensati. L'attività di produzione, risulta essere di gran lunga inferiore rispetto al caso in cui molti di questi obblighi non esistano e quindi i tempi di produzione si allungano e quelli di guadagno si dimezzano.

Rimanendo concentrati sulla realtà da me analizzata, è stato riscontrato che MIC sia riuscita ad abbattere la recidiva carceraria dell'80% rispetto a degli studi fatti dall'Università Luiss. Il grazie per questi risultati va dato anche e soprattutto a quell'ingente quantità di volontari che negli anni si sono susseguiti negli uffici e nelle case circondariali che hanno interessato questo progetto, per prestare il loro servizio in piena umiltà e rispetto dei valori. I volontari infatti contribuiscono per il 70% al raggiungimento di un benessere sociale completo, ma spesso vengono dimenticati o omessi nelle analisi ma io ci tengo a dare la giusta importanza per il loro operato.

Concludendo vorrei ricordare che dar vita a questa tipologia di enti coincide con il mettere in pratica l'essere un "buon cittadino", attento all'altro e rispettoso dei suoi problemi ponendosi sempre con la giusta attenzione verso i suoi bisogni che non sempre vengono considerati importanti e che portano gli stessi a vivere alla deriva nella società.

Bibliografia:

- A.V - “Guida alla riforma del terzo settore” - 4 agosto 2017 aggiornata il 10 ottobre 2018- Italia non profit
- Alberti Luciano – “Associazioni di volontariato e onlus”. Milano Fag- 6°Edizione 2007
- Antomarioni Manila, Di Diego Sebastiano - “Le fondazioni : disciplina giuridica, profili fiscali, contabili e di bilancio”- IPSOA 2008
- Benvenuto Leonardo, Bertolotti Gianluca – “Profili civilistici delle società di mutuo soccorso”. Quasar, 1999.
- Berndt Christian, Wirth Manuel – “ *Market, metrics, morals: The social impact bond as an emerging social policy instrument*” – pubblicato su “Geoforum” il 03/2018
- Breda Rosanna, Busnelli Francesco, Ponzanelli Giulio, Schlesinger Piero- “Le associazioni non riconosciute : [art. 36-42]”-Giuffrè 2016
- Capozzi Viviana - “Il regime fiscale della nuova impresa sociale” - 3 ottobre 2018- Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili.
- Colombo Gian Mario - “La fiscalità degli enti del terzo settore”; pubblicato su corriere tributario 35/2017
- Colombo Gian Mario – “Le organizzazioni di volontariato: aspetti civilistici e fiscali”; Giuffrè, Milano, 1993
- Dabormida Renato – “La riforma del terzo settore: dd. Lgs. 3 luglio 2017, nn. 111,112,117 e d.p.r. 28 luglio 2017”. Giuffrè, 2017
- Di Diego Sebastiano – “Le cooperative sociali: aspetti civilistici.” Maggioli, 2009.
- Di Paolo Paola- “L’evoluzione storia del terzo settore: nascita e progressiva affermazione-terza parte.” settembre/ottobre 2016-numero 17-rivistas su lavoro e confronto.
- Duranti Paolo - “il nuovo regime tributario degli ETS”: le imposte dirette” -5 febbraio 2018
- Fazzi Luca – “Gli scenari di evoluzione del terzo settore in Italia” pubblicato in appunti sulle politiche sociali n.5-2007.

- Fici Antonio - *“Imprese cooperative e sociali: Evoluzione normativa, profili sistematici e questioni applicative”* G. Giappichelli Editore, 2012.
- Fiorentini Giorgio - *“Finanziare l’azienda non profit”* - *Impresa e Stato* n°37-38
- Fondaca - *“La riforma del terzo settore e le attività di interesse generale. Una proposta metodologica”*, Roma, 2016.
- Fondazione Cariplo - *“I social impact bond-la finanza al servizio dell’innovazione sociale?”*
Rapporto di approfondimento sul fondo di garanzia “valutazione del funzionamento del Fondo di Garanzia sul credito alle PMI italiane ed analisi dell’impatto territoriale” –maggio 2014-
promuovItalia-PON R&C 2007-2013 VIP valutazione informazione progetti
- Fondazione sviluppo e crescita crt e Human Foundation - *“ L’applicazione di strumenti pay by result per l’innovazione dei programmi di reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute”*-
Studio di fattibilità
- Galgano Francesco – *“Le associazioni, le fondazioni, i comitati”* 2° edizione; CEDAM, Padova, 1996
- Gelmetti Marco – *“bilancio, controllo e contabilità nella riforma”* - n.11-12/2017 pubblicato su IPSOA
- Hervè Fabrice, Schwiendvacher Armin – *“ Crowdfunding and innovation”* – pubblicato su “ *Journal of economic surveys*”, 2018.
- J. Criss James – *“ The functions of the social bond “* – pubblicato su “*The sociological quarterly*”, 2007
- J.M. Greenfield - *“Fund raising fundamentals: A guide to annual giving for professionals and volunteers”*- New York:John Wiley & Sons, 1994
- Kim Klein – *“Fundraising for social change”* – Seventh Edition, 2016.
- Maccaferri Alessia– *“Crowdfunding, come progettare una campagna di successo”*-19 luglio 2018-
il sole 24 ore
- Melandri Valerio – *“Manuale del fundraising”* - centro di servizio per il volontariato delle marche (csv marche).

- Moro G. – “*Contro il no profit*” – Laterza, Roma, 2014.
- Onesti Tiziano “*Aziende non profit in Italia e nel Regno Unito*” - 2010/2011.
- Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP - “*Il Microcredito in Italia: normativa, evoluzione e prospettive*”. Giugno 2016.
- Pavan Aldo – “*L'amministrazione economica delle aziende: organizzazione e gestione, contabilità generale, bilancio e controllo nelle imprese, associazioni "non profit" ed enti pubblici.*” Giuffrè, 2008, 2° edizione.
- Perri Daniele - “*Il social bond per il non profit: tra perplessità e necessità della raccolta fondi*” – pubblicato su “Osservatorio socialis”
- Polizzi E., Bassoli M. – “*Le politiche della condivisione. La sharing economy incontra il pubblico*” – Giuffrè, Milano, 2016.
- Polizzi Emanuele, Vitale Tommaso – “*Riforma del terzo settore: verso quale approdo?*” – pubblicato su “Aggiornamenti sociali” .
- Propersi Adriano; Rossi Giovanna – “*Gli enti non profit: associazioni, fondazioni, comitati, ONLUS, impresa sociale, IPAB, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali*” - pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, 2016, 20° edizione.
- Propersi Adriano; Rossi Giovanna – “*Gli enti non profit*”; Giuffrè, 2° edizione 2018.
- Sargeant Adrian, Shang Jen – “*Fundraising principles and practice*” – Second Edition, 2017.
- Tosi S., Vitale T. – “*Modernizzazione, agire di comunità e azione collettiva: alle radici della political economy urbana*” – pubblicata in “Stato e mercato”, 2016
- Trupin Eric, Weiss Nicholas, Kerns Suzanne – “*Behavioral health opportunities*” – Amer Medical Assoc, 2014.
- Visconti Gianfranco - “*bilancio e libri sociali obbligatori per gli ETS*” - pubblicato il 23/05/2018 su fisco e tasse.
- Visconti Gianfranco - “*La disciplina legislativa del microcredito (nuovo articolo 111 del testo unico bancario) ed il ruolo in esso degli enti non profit*” - pubblicata in “Fondazione Francesco Brugaletta

Sitografia:

- www.informazionefiscale.it
- www.bankpedia.org/index.php/it/129-italian/t/22756-terzo-settore
- www.treccani.it
- <https://italianonprofit.it/grammatica/forme-giuridiche-enti-non-profit/le-organizzazioni-di-volontariato.html>
- <https://csvpadova.org/organizzazioni-di-volontariato-odv/>
- www.businessplanvincente.com/modello-di-business-plan/forma-giuridica/societa-cooperative
- www.agoravox.it/Cos-e-davvero-una-cooperativa.html
- www.nonprofitonline.it/default.asp?id=508&id_n=6677
- www.confcooperative.cagliari.it/riforma-del-terzo-settore-cosa-cambia-per-le-cooperative-sociali/
- www.leggioggi.it/2017/10/17/associazioni-promozione-sociale-sono-enti-terzo-settore/
- mutuaoggi.org/riforma_societa_mutuo_soccorso_copertura_sanitaria_educazione_cultura/
- www.tornacontoec.it/societa-mutuo-soccorso-qual-futuro-dopo-riforma-terzo-settore/
- www.forumterzosettore.it/2018/10/23/riforma-del-terzo-settore-stato-dellarte/
- <http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=it>
- www.madeincarcere.it

- www.fondationchanel.org/fr/

- www.weforyouevents-communication.com/

- www.eppela.com/it/projects/16719-made-in-carcere-by-me?t=rewards

- www.charitystars.com

Glossario:

- *ART.*= articolo
- *T.S* = Terzo Settore
- *ETS* = Enti Terzo Settore
- *R.U.N* = Registro Unico Nazionale
- */cap-titolo* = riferimento a
- *PA* = Pubbliche Amministrazioni
- *C.C*= Codice Civile
- *ETSNC* = Enti Terzo Settore Non Commerciali
- *ETSC* = Enti Terzo Settore Commerciali
- *APS* = Associazioni di promozione sociale
- *ODV* = Organizzazioni di Volontariato
- *IM.S* = Impresa sociale
- *SB* = Social bond
- *ONG* = Organizzazione Non Governative
- *SIB* = Social Impact Bond
- *PMI* = Piccole Medie Imprese
- *L.D.D* = Luciana Delle Donne
- *MIC* =Made In Carcere
- *PSM*= Propensity Score Matching

Riassunto dell'elaborato

Questo lavoro di tesi è incentrato sullo studio del terzo settore, di tutte le sue peculiarità e sfaccettature di genere e significato. Il terzo settore è un mondo fortemente eterogeneo, comprendente realtà anche molto diverse tra loro. Costituisce una sfera “terza” rispetto a quella dello Stato e della pubblica amministrazione (primo settore) e a quella delle imprese (secondo settore). Nonostante la grande attenzione sorta negli ultimi anni per questa realtà, risulta esserci ancora tanta confusione sulle informazioni relative alle caratteristiche specifiche e alle enormi differenze che esistono all'interno di questo settore. Il primo problema da dover sdoganare risulta essere la terminologia usata poiché l'assenza di parametri identificativi non aiuta a dare una definizione oggettiva e condivisa del non profit. Ci sono infatti svariate espressioni che fanno riferimento allo stesso universo: dal più banale “settore non profit”, a quello di “privato sociale” o “economia sociale”. Il termine più generale è quello di “*economia civile*” che racchiude sia il concetto di enti che producono beni o servizi (economia), sia l'instaurarsi di relazioni all'interno della società civile, secondo il principio di reciprocità.

Questo settore è stato infatti per anni abbandonato dalla legislatura e non ha mai trovato una sua identità fino a quando la legge delega n.106/2016 ha preso in mano le redini di questo complesso e lo ha definito come il “complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”. Pertanto i criteri cui ottemperare affinché un ente possa essere annoverato nel terzo settore sono l'avere natura giuridica privata, assenza di scopo di lucro, disporre di statuto o atto costitutivo, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attuazione del principio di sussidiarietà, la promozione e realizzazione di attività di interesse generale ed infine il ricorso a forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Sono quindi escluse le organizzazioni informali, perché sono prive di statuto, di atto costitutivo o di qualunque altro documento che attesti l'entrata di membri, i loro comportamenti e le relazioni reciproche. Sono anche escluse le società cooperative, organismi intermedi tra società di capitali e organizzazioni no profit, poiché violano il vincolo di non distribuzione degli utili. Fanno eccezione però le cooperative sociali, regolate dalla legge 381/1991, considerate parte del non profit italiano.

Nel primo Capitolo, oltre a dare una definizione più precisa di terzo settore, ha approfondito il dibattito tra il settore pubblico e privato per conquistarsi il potere di soddisfare i bisogni primari e non dei suoi cittadini. A partire dalla prima metà del Settecento, in Italia, la presenza delle organizzazioni non profit trovava terra fertile soprattutto nelle istituzioni caritative cattoliche e filantropiche che avevano come loro unico obiettivo quello della carità, dell'assistenza e della beneficenza in tutte le loro varie sfaccettature. Negli anni

successivi nacquero le Società del Mutuo Soccorso che furono le prime a poter rappresentare gli interessi di specifiche categorie di cittadini contrapponendosi alla logica paternalista della beneficenza e dell'assistenza privata. Un cambio di rotta si ebbe poi alla fine degli anni Settanta con la nascita di nuove organizzazioni quali associazioni, gruppi di volontariato, comitati, cooperative, ecc che fecero man mano perdere l'egemonia esercitata dalla Chiesa, sempre meno preparata nel far fronte alle nuove esigenze che andavano delineandosi nella società come per esempio la diffusione della tossicodipendenza, la prevenzione del disagio giovanile, la tutela all'infanzia, ecc. Fino ai primi anni del Novecento abbiamo visto crescere questo settore in maniera esponenziale fino all'avvento del fascismo che ha aperto un periodo di ostilità nei confronti delle associazioni di origine civile in nome del totalitarismo statale. Durante gli anni '70 del Novecento si diffuse per la prima volta nella storia la consapevolezza che il welfare nazionale dipendesse strettamente dal modo con il quale si configuravano e prendevano forma le relazioni tra istituzioni pubbliche e organizzazioni senza scopo di lucro. Lo Stato, che fino ad allora puntava ad essere il solo a soddisfare le esigenze degli abitanti comincia a realizzare che senza l'aiuto di altre istituzioni o enti non sarebbe riuscito a far fronte alle più insolite e svariate esigenze della collettività e quindi iniziò a rivestire il ruolo di regista/coordinatore continuando in ogni caso ad erogatore servizi. Fu da questo momento che il terzo settore cominciò a prendere piede e credibilità nella società.

Andando ad analizzare le forme giuridiche disciplinate nel primo libro del codice civile troviamo le associazioni riconosciute e non, le fondazioni e i comitati che risultano essere altamente eterogenee in dimensione, struttura organizzativa, finalità e veste giuridica. La nuova riforma ha poi introdotto sette nuove tipologie di organizzazioni che rientrano negli ETS ovvero: organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, imprese sociali, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e società di mutuo soccorso. Tutte queste realtà operano nel settore dell'assistenzialismo e il servizio civile, il primo soccorso, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio, lo sport, la cultura, la tutela dei diritti e l'istruzione e la promozione in tutte le loro forme.

Nel Capitolo 2 si è analizzata la legge delega 106/2016 che, come riportato anche sopra, ha dato mandato al governo di provvedere ad un riordino generale del Terzo settore, cercando anche di semplificarne la comprensione e l'operato. La stesura di questa legge è avvenuta attraverso l'adozione di quattro distinti decreti legislativi da parte del Governo, così come previsto dall'articolo 1 della legge delega. Questi quattro decreti sono stati adottati come previsto entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del disegno ma che non sarebbero bastati a terminare l'opera. Tra i più importanti troviamo il D.Lgs 117/2017, entrato in vigore il 3 Agosto del 2017 e che ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli ETS, compresa la disciplina tributaria, introducendo il Codice del settore. Il D.Lgs 112/2017 si è occupato, invece, dell'importante ruolo di revisione della disciplina dell'impresa sociale definendone requisiti, obblighi e facoltà. Il D.Lgs 111/2017 che invece si è occupato di riformare l'istituto del 5x1000 specificandone caratteristiche fiscali e non, ed infine il D.Lgs del 6 Marzo

2017 n.40 che si è basato sull'art. 8 della legge delega e ha comportato l'introduzione di un nuovo modello di servizio civile non più su scala nazionale ma internazionale, dando un valore aggiunto a chiunque avesse deciso di prendere parte. Attraverso la stesura di 12 articoli, la legge delega disciplina i soggetti del terzo settore facendoli diventare parte di una stessa famiglia e permettendo di fargli ottenere un'identità ormai perduta. All'art. 1 di suddetta legge viene meglio spiegato il fine ultimo di essa, ovvero quello di *sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa*¹³¹. Così, è assicurata l'autonomia degli enti che possono operare in tranquillità riuscendo a raggiungere i loro obiettivi. L'art.4 si occupa di rivedere la disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni cercando di semplificare il procedimento per ottenere la personalità giuridica, prevedendo il divieto di distribuzione anche in forma indiretta degli utili o degli avanzi di gestione del patrimonio (eccetto per l'impresa sociale) e garantendo negli appalti pubblici condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nell'art. 6 si definisce l'impresa sociale, che fu introdotta per rendere queste imprese più competitive e fonte di attrazione per gli investitori. Si trattava infatti sempre di imprese private che svolgevano attività di produzione di beni ma con scopo prettamente solidaristico e civilistico, che sono due concetti che non sempre combaciano poiché si può avere un alto senso civico, ma non essere per niente solidali con gli altri. L'art. 8 introduce la disciplina del servizio civile universale, importante opportunità per i giovani italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'UE e stranieri residenti in Italia tra i 18 e i 28 anni che possono svolgere un'attività di volontariato finalizzata alla *“difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica”*. Mentre nell'art. 9 viene introdotta la disciplina tributaria e le varie forme di vantaggio fiscale per gli ETS. Un'altra innovazione non di poco conto è quella della Fondazione Italia Sociale che sostiene la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di ETS, nella promozione di progetti ad alto impatto sociale ed occupazionale rivolti in particolare ai soggetti più deboli e ai territori più svantaggiati svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.

Il Decreto n.117/2017 è quello più significativo tra i decreti poiché grazie all'introduzione del nuovo Codice del Terzo Settore si delimita il perimetro del stesso riconoscendo solo ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso (già analizzate nel Capitolo 1) come ETS, successivamente razionalizza i settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico introducendo nuovi settori quali il commercio equo e solidale, accoglienza umanitaria, alloggio sociale ed integrazione sociale, agricoltura sociale, adozioni internazionali e riqualificazioni di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Inoltre questo Codice prescrive

¹³¹ GU n.141 del 18-6-2016

l'obbligo, per gli ETS di iscriversi al registro unico nazionale del TS. Questo registro sarà pienamente operativo da Febbraio 2019 e nel contempo continuano a valere tutti gli altri registri ed albi regionali, ecc. Il registro risulta essere unico e diviso in 7 sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal codice. Il registro è gestito operativamente su base territoriale, da ogni Regione e Provincia autonoma, e permette un miglior controllo almeno triennali, una migliore supervisione, ed una verifica periodica sulla permanenza dei requisiti richiesti di questi enti. Dopo l'emanazione di questo decreto si sente parlare di titoli di solidarietà e di "social bonus" che sono crediti di imposta per persone fisiche e aziende per recupero da parte di ETS di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata ed utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Il decreto n.112/2017 ha come obiettivo quello di specificare quegli enti che hanno i prerequisiti per diventare impresa sociale ed inoltre quello di allargare i settori di attività di questa, aprendo nuovi scenari. Il provvedimento n.111/2017, ha istituito dopo dieci anni dalla sua attivazione, l'istituto del 5 per mille, chiarendo che i beneficiari devono adempiere ad obblighi di trasparenza e pubblicità delle risorse ricevute e devono infatti redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e inviarlo al ministero competente entro 30 giorni, accompagnato da una relazione illustrativa che spieghi destinazione ed utilizzo delle somme percepite, oltre che pubblicare sul proprio sito, sempre entro 30 giorni, gli importi e il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione entro i successivi sette giorni. Le violazioni di questi obblighi portano a delle sanzioni amministrative pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

Infine il decreto n.40/2017 non fu meno incisivo dell'ultimo poiché disciplino il servizio civile universale, non solo definendolo (*capitolo2-introduzione*) ma anche e soprattutto disciplinandolo. Il motivo di questa innovazione è da attribuirsi alla necessità per i ragazzi di donare un po' del loro tempo a scopi sociali con l'obiettivo di sensibilizzarli "all'altro", per far sì che si conoscano, si mescolino e imparino l'empatia sociale.¹³²

Il servizio civile diventa universale (servizio può essere svolto all'estero o in Italia) e punta ad accogliere tutte le richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze trasversali. Tanti sono stati i decreti correttivi e di revisione che si sono susseguiti una volta che la legge è stata completata che riguardavano spesso l'ambito di applicazione di questi enti, al maggior accorgimento nel calcolare la quota dei lavoratori qualificanti come "molto svantaggiati, alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili, etc.

¹³² Sole 24 ore del 23 aprile 2018

Il capitolo 3 si apre con l'analisi dal punto di vista fiscale del settore, poiché il Codice ha previsto grandi novità nella stesura dei bilanci e degli obblighi contabili in genere. Riferimento a ciò viene fatto nell'art. 13 che tratta appunto degli obblighi in merito alle scritture contabili specificando che gli enti debbano redigere un bilancio che sia composto da stato patrimoniale e rendiconto finanziario nel quale trovino allocazione oneri e proventi dell'attività. A pena di decadenza dei benefici fiscali, esse devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Invece, nel caso in cui effettuino raccolte pubbliche di fondi, esse dovranno aggiungere all'interno del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico nel quale, anche tramite relazione illustrativa, vengano menzionate le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tutti questi accorgimenti vanno però categorizzati in base al fatto che l'ETS preso in esame sia "piccolo" o "non piccolo". I "piccoli" sono caratterizzati dall'aver ricavi inferiori a 220.000 euro, di contro gli altri avranno invece ricavi maggiori di 220.000 euro. Si sa che gli ETS ricevono in varie forme erogazioni liberali per lo svolgimento della loro attività come costi e ricavi figurativi, così denominati poiché non si misurano da concrete entrate monetarie. Un esempio possono essere le donazioni o i servizi offerti gratuitamente. Per questo si decide di prestare più attenzione a queste voci e quindi di contabilizzarle secondo il prezzo di mercato che risultava essere la migliore espressione del valore normale delle liberalità non monetarie.¹³³

L'art. 14 dello stesso Codice, introduce per questi enti la redazione del bilancio sociale. Questo viene inteso come simbolo di trasparenza e documento essenziale per riflettere e comunicare l'impatto sociale delle proprie attività in sintonia con i principi contenuti nella RTS che insistono sull'importanza della trasparenza e della rendicontazione. Anche per questa tipologia di bilancio viene usata come discriminante operativa quella della "dimensione economica". Oltre all'obbligo di bilancio l'art. 15 ci introduce altri libri sociali obbligatori, non meno importanti dei precedenti. Tra questi troviamo: il libro degli associati o aderenti, quelle delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed infine il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organismi. Tutti questi atti devono essere tenuti aggiornati, chiari e trasparenti. Coloro che invece non sono tenuti all'obbligo contabile sono le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale con ricavi annui minori di 130.000 e tutti gli ETS con ricavi minori di 50.000. Per tutti gli altri valgono i vincoli di cui sopra.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni fiscali agli ETS riservate, le categorie che vanno prese in considerazione rispetto alla natura di questi enti sono gli enti non commerciali (n.c.) o quelli commerciali (c). Gli ETSNC (*enti del terzo settore non commerciali*) vengono considerati tali se essi svolgono esclusivamente o prevalentemente attività di interesse generale verso gli associati, i familiari e i conviventi degli stessi o a titolo gratuito per l'utenza o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Gli ETSC (*ente del terzo settore commerciale*) invece svolgono prevalentemente attività

¹³³ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Legge 6 giugno 2016, n. 106

commerciale ovvero i proventi delle attività di interesse generale nonché delle attività “diverse” risultino superiori rispetto alle entrate che derivano contrariamente da attività non commerciali. Dal punto di vista fiscale sempre svantaggioso appartenere alla classe dei non commerciali poiché dovendo osservare un costante pareggio in bilancio, non potranno usufruire di forme di autofinanziamento come il rinnovo delle attrezzature o l’ammodernamento della struttura.

Prendendo primariamente in considerazione gli ETSNC bisogna chiarire che essi hanno la facoltà di poter determinare il reddito (IRES) con un *regime forfettario* (art.80 CTS) attraverso l’applicazione di alcuni “coefficienti di vantaggio”. Questi infatti verranno applicati all’ammontare totale dei ricavi con percentuali che variano a seconda del tipo di attività prestata e dall’ammontare di ricavi conseguiti. E’ prevista un’eccezione a questo regime (art.86 CTS) per le ODV e le APS con ricavi inferiori a 130.000 euro per i quali è previsto un coefficiente di redditività del 3% per le APS e addirittura dell’1% per le ODV. Se invece i ricavi risultano essere superiori a 130.000 si ritorna ad applicare il regime forfettario disciplinato dall’art.80. Cercando di entrare più nel dettaglio, gli utili e gli avanzi di gestione dell’impresa sociale non costituiscono reddito imponibile quando però in sede di approvazione del bilancio di esercizio, l’assemblea li destini ad apposita riserva indivisibile in sospensione di imposta. Infine si accenna allo strumento più innovativo della riforma del T.S e quello che ha creato più scalpore dalla sua nascita ad oggi. Parliamo appunto del social bonus¹³⁴, ovvero un incentivo tributario volto a sensibilizzare i cittadini alla tutela *dei beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata* che avranno accesso ad un credito d’imposta¹³⁵ nel momento in cui faranno una donazione in denaro in favore di enti del T.S assegnatari di questi beni e sui quali stanno svolgendo operazione di riordino e decoro, oltre che attività di interesse generale e finalità non commerciali.

Nel capitolo 4 si è voluto fare un approfondimento sulle fonti di finanziamento utilizzate per far fronte alle spese periodiche. Si è voluto analizzare in particolar modo questo ambito per sdoganare l’idea che gli enti non profit si finanziano solo con elargizioni private o con meri atti di beneficenza. L’attività che questi soggetti svolgono è sempre più consistente e crescente negli anni poiché sono riusciti a ritagliarsi una parte molto delicata nel mercato fino a sentire l’esigenza di dover utilizzare fonti di finanziamento che possano garantire flussi di cassa costanti e di ingenti somme al pari delle imprese con fini di lucro. La riforma ancora una volta ha aiutato in questo introducendo nuovi strumenti di aiuto economico e disciplinandone in maniera più precisa quelli già esistenti. I primi ad essere analizzati sono stati i titoli di solidarietà. Sono nati nel 1997, si sono specializzati negli ultimi anni diventando dei titoli obbligazionari veri e propri a tasso fisso non convertibile e/o scambiabili, con la finalità di finanziare organizzazioni non lucrative aventi utilità sociale, emessi da parte di istituti di credito¹³⁶. L’obiettivo che il legislatore si è prefissato è quello di rendere appetibili codesti titoli per i risparmiatori, che avranno la garanzia di ottenere il migliore rendimento

¹³⁴ È in vigore dal 1° Gennaio 2018 ed è stato introdotto nel D.Lgs n.117 del 2017

¹³⁵ Ovvero un credito nei confronti dello Stato che può essere utilizzato per compensare debiti, diminuire le imposte, ecc

¹³⁶ Le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art.107 del TUBC

possibile rispetto alle obbligazioni e certificati di deposito più di recente emessi dallo stesso istituto e dei titoli di Stato aventi la medesima durata. Inoltre, è importante sapere che gli interessi, i premi ed ogni altro provento derivanti dai titoli di solidarietà sono soggetti al regime fiscale di esenzione previsto per i titoli di Stato e che gli stessi titoli non entreranno a far parte dell'attivo ereditario e che non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli. Nell'analisi troviamo poi il fondo per il finanziamento che è stato istituito per permettere ad associazioni di promozione sociale, comitati, ecc di poter portare a termine alcuni dei loro progetti nel momento in cui le risorse economiche disponibili non bastano potendo richiedere il finanziamento sia in forma singola sia associandosi tra loro. Il Fondo si suddivide in due componenti: la prima parte prevede un carattere rotativo¹³⁷ ed una seconda parte invece carattere annuale. L'ammontare economico riservato ad entrambe le parti varia di anno in anno, un po' come anche gli obiettivi che vengono stabiliti per l'utilizzo delle risorse ma che rimangono coerenti con lo scopo fissato dall'Agenda 2030. Tutte le spese finanziate devono essere finalizzate esclusivamente al progetto presentato, nel quale solitamente non sono comprese le spese di segreteria e amministrazione, mentre vengono esclusi costi che potrebbero rientrare nell'ordinaria amministrazione delle organizzazioni interessate¹³⁸.

Poi troviamo una seconda tipologia di fondo chiamato Fondo Sociale Europeo che ha come intento quello di riuscire a sbloccare tutto il sistema occupazionale e dare così ancora speranza a quanti credono nella crescita dell'Europa intera. Il Fondo però non va inteso come un ufficio di collocamento ma come un grande salvadanaio che è pronto a finanziare decine di migliaia di progetti locali, regionali e nazionali in materia di occupazione in tutta Europa, partendo anche solo da piccoli progetti messi in atto da associazioni benefiche locali. Con il periodo di progettazione 2014-2020 che è ancora in corso, si sta lavorando sulla promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori, nonché alla lotta contro la povertà che si può mitigare attraverso l'apprendimento permanente di nozioni sia pratiche che teoriche ma che solo attraverso il miglioramento della capacità istituzionale e dell'efficienza dell'amministrazione pubblica può dare i suoi frutti.

Il 5 per 1000 poi, già in vita dal 2006, viene semplicemente rivisto e messo a punto. Con l'utilizzo di questo strumento il cittadino può decidere di destinare una quota dell'IRPEF (pari, appunto, al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) a enti che si occupano di attività di interesse sociale, come associazioni di volontariato e di promozione sociale, Onlus, associazioni sportive che svolgono prevalentemente attività socialmente utili, enti di ricerca scientifica e sanitaria per lo sviluppo armonico e

¹³⁷ Tali contributi, una volta restituiti, ricostituiranno nuovamente il fondo.

¹³⁸ come le attività promozionali, l'acquisto e la ristrutturazione di beni immobili o la partecipazione a eventi e appuntamenti istituzionali interni.

responsabile del settore. Gli enti beneficiari del 5 per mille sono pubblicati sul portale dell'Agenzia delle Entrate, mentre il cittadino può manifestare la sua volontà in due modi: scegliendo solo il settore di interesse sociale (ad esempio volontariato), oppure inserendo il codice fiscale dell'ente. Nel caso in cui non si scelga un ente particolare basta apporre la propria firma in corrispondenza di una delle 6 caselle presenti nel modello della dichiarazione dei redditi (Modello Unico, CU, 730), corrispondenti alle diverse finalità di destinazione, mentre chi ha bene in mente il destinatario dovrà anche scrivere il codice fiscale del soggetto prescelto nell'apposito spazio. Se non vi è alcuna indicazione, questo resterà allo Stato.

Uno strumento molto innovativo è stato il social lending che è stato normato ed è diventato una realtà a portata di tanti privati cittadini. L'obiettivo immaginato dal legislatore è quello di consentire la crescita delle risorse in campo per i prestiti a vantaggio della collettività, mettendo in relazione soggetti interessati a prestare denaro con altri che necessitano di risorse finanziarie e tutto questo solo ed esclusivamente tramite la rete. In Italia questo sistema ha raggiunto dimensioni importanti, anche se non è ancora metro di paragone rispetto agli altri stati del mondo. I gestori di queste *piattaforme "peer to peer"*¹³⁹ che svolgono attività di raccolta fondi tramite siti online, in qualità di sostituti d'imposta, hanno il compito di operare le ritenute fisse sui proventi corrisposti a persone fisiche pari al 26% per i redditi percepiti a partire dal 2018, quindi, per quelli precedenti varrà la tassazione IRPEF. Ovviamente gli interessi ottenuti sul capitale prestato e la relativa ritenuta d'acconto pari al 26% operata dalla piattaforma online dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi del percipiente. Questo sistema viene solitamente utilizzato per le campagne di fundraising e crowdfunding che vengono spiegate di seguito.

Il fundraising si occupa di ricercare tra i donatori delle risorse economiche e lavora ancor prima di ricevere una donazione e continua il suo operato anche dopo. Si occupa di instaurare relazioni di lungo periodo con i donatori, costruendo strategie e pianificazioni per poter gestire al meglio il rapporto e fidelizzare al massimo i propri clienti. Così facendo i donatori, dopo la prima elargizione, diventeranno volontari o in altri casi decideranno di lasciare testamento verso specifici enti o associazioni alle quali si sono affezionati durante il percorso della loro vita. Il fundraising mette al primo posto quindi le relazioni umane coinvolgendo il donatore in tutti gli steps più importanti dell'organizzazione e avendo a cuore anche i momenti importanti della vita di quello specifico offerente (compleanno, Natale, Pasqua, ecc). la figura più rilevante in questa operazione è il Fundraising Manager che è una figura assolutamente necessaria per la buona riuscita del progetto e si occupa di organizzare e mantenere i rapporti con le Onlus e con i donatori nel contempo, soddisfacendo ogni loro bisogno e richiesta. In alcuni casi si occupa anche della formazione del personale di supporto ed effettua le analisi di mercato più difficili ma vitali.

¹³⁹ si tratta di **prestiti tra privati** erogati online bypassando i canali tradizionali di finanziamento, cioè le banche o altri istituti finanziari.

Anche il crowdfunding si occupa di raccogliere fondi ad esempio per un evento particolare o per un'iniziativa momentanea e lo fa lanciando dei progetti¹⁴⁰(di durata limitate, budget limitato e con uno scopo ben definito) su piattaforma specifiche¹⁴¹ in maniera accattivante e motivante. Così facendo l'ente emittente otterrà larga visibilità sul web e il donatore invece avrà l'opportunità di scegliere tra varie iniziative quelle in cui crede di più o che gli sembra più innovativa. Ma non è sempre così facile in quanto i progetti sulle piattaforme sono infiniti ed è sempre più difficile farsi riconoscere e trovare una voce squillante nel grande marasma delle varie proposte. Tante sono le tipologie di crowdfunding che esistono, dalla banale *donation based*, alla più complessa *reward based* (consiste nel ringraziare il donatore per l'elargizione fatta con un valore simbolico solitamente commisurato all'ammontare donato), o addirittura *l'equity crowdfunding*¹⁴², attraverso il quale le aziende, di solito in fase di start-up organizzano aumenti di capitale sollecitando l'investimento.

Successivamente ho analizzato i social bond e i social impact bond. Questi due strumenti anche se sembrano simili nel nome sono molto diversi nell'applicazione. Infatti il social bond è un semplice prodotto obbligazionario che si distingue per le finalità che stanno alla base della sua emissione ovvero quello di sostenere un progetto o una o più organizzazioni che penseranno invece a realizzare con il ricavato un notevole impatto sociale positivo. I soggetti coinvolti in queste operazioni sono: gli investitori, solitamente piccoli e tanti che investono negli strumenti emessi da intermediari e una o più organizzazioni non profit i quali riceveranno in percentuale parte del ricavato dall'investimento. Gli investitori in questo tipo di obbligazione molto spesso sono tutelati in quanto il loro ricavo è fisso e predeterminato, mentre in altri casi potrebbero perdere un importo minimo dal loro rendimento¹⁴³. In generale infatti il rischio ricade sulla banca che emette i titoli in quanto rinuncia a parte dei suoi ricavi per la gestione dell'operazione donandoli all'ente beneficiario. Due sono le tipologie per questo strumento: il *SB grant based* e *SB loan based*. La prima sono pur sempre obbligazioni che devolvono una percentuale dell'importo complessivo della raccolta per sostenere ONG spesso presenti sul territorio di riferimento della banca così da poter avere anche un riscontro oggettivo dell'operato di quest'ultima. Quasi sempre l'importo donato è pari allo 0,5% e come ho menzionato precedentemente, coincide con le commissioni legate all'operazione del quale la banca si priva. L'investitore riceverà un incasso pari ad un'identica obbligazione di uguale importo e durata. Gli *SB loan based* invece hanno come obiettivo non quello di una singola elargizione ma quella di costruire un plafond di finanziamenti da erogare a condizioni agevolate verso i non profit. La differenza tra questo modello di obbligazioni e l'altro sta nel fatto che qui l'ente del terzo settore può contare, per il tipo di

¹⁴⁰ Con foto, video e tutte le informazioni utili per attrarre donatori

¹⁴¹ Es: Eppela, Be Crowdy, Kendoo, For Italy, ecc che portano il conto di quanti fondi sono stati raggiunti fino a quel momento

¹⁴² In Italia Consob ha emanato un apposito regolamento^[11] nel giugno 2013 che consente a chi ne abbia i requisiti e previa autorizzazione dello stesso organo di vigilanza, di gestire piattaforme di finanziamento sotto forma di capitale di rischio. Queste piattaforme possono pubblicare le offerte di sottoscrizione dell'investimento, a condizione che gli offerenti^[12] rientrino nelle seguenti categorie: start-up innovative, PMI innovative, OICR e società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative

¹⁴³ Per esempio nel caso delle emissioni "serie speciale" di Banca Prossima, il rendimento dell'obbligazione risulta essere inferiore rispetto a quello offerto al sottoscrittore che viene donato all'ONG

attività svolta, su un flusso di entrate e/o su una struttura patrimoniale stabile che permette di accedere ad un finanziamento e quindi di addice di più a cooperative che esercitano attività imprenditoriale.

Il social impact bond invece, si potrebbe del tutto definire più che un'obbligazione un "derivato sociale" poiché l'attività sottostante dalla quale dipende il rendimento dell'investimento è la capacità di un'attività di generare valore sociale ed economico, quindi un valore reale ma non finanziario. Dopo l'emissione di un bond da parte dell'amministrazione pubblica a scopo sociale (es. abbattimento della recidiva carceraria) emesso tramite un intermediario, gli investitori interessati all'investimento elargiscono dei soldi finanziando l'iniziativa ma essendo consapevoli che il ritorno dall'investimento avverrà, da parte della pubblica amministrazione, solo se l'obiettivo sociale preposto viene effettivamente messo in pratica ed è riscontrabile sulla base di alcuni studi. L'ammontare ricavato dall'emissione viene consegnato all'ente non profit che si adopererà a tale scopo. La PA e l'intermediario stipulano un contratto secondo il quale se il programma non raggiunge l'obiettivo l'amministrazione non è tenuta a sostenere alcun costo, in caso contrario cede all'intermediario una percentuale dei costi evitati grazie alla successiva diminuzione della spesa pubblica. Inoltre, in base al risultato conseguito la PA versa un "success fee", ovvero un premio sia all'intermediario che al fornitore del servizio in proporzione all'esito avuto. Il fornitore del servizio invece non deve sostenere nessun costo aggiuntivo se l'attività non va a buon fine e l'organizzazione che opera non deve anticipare il capitale proprio. Quindi nessun rischio per le figure che ruotano intorno al progetto, ma solo per l'investitore che si vedrà restituito il capitale in base ai risultati, con un rendimento che può arrivare fino ad un tetto massimo prestabilito. La struttura del modello di Pay By Result può essere ad iniziativa sia pubblica che privata. Nel caso della *struttura ad iniziativa pubblica*, la pubblica amministrazione indice una gara attraverso la quale selezionerà l'advisor e/o le associazioni garanti. Dopo che l'advisor ha progettato l'operazione, la P.A. affiderà la concessione all'attuatore e un appalto al valutatore con un'unica gara e due lotti. Così il soggetto attuatore potrà attivare i suoi servizi ad impatto sociale che verranno in seguito valutati e porteranno ad un eventuale recupero degli investimenti ed ulteriore remunerazione dove esistano i requisiti. Le stazioni appaltanti partecipano alla gara in modo diverso a seconda se gli affidamenti siano di importo superiore o inferiore rispetto alle soglie di rilevanza comunitaria. Nel caso in cui invece la struttura del Social Impact sia ad *iniziativa privata* sarà il soggetto attuatore a formulare una proposta di operazione e la P.A. si limiterà a valutare la proposta e affidare una concessione al promotore o al diverso attuatore. Mentre la cooperativa o l'associazione mette in atto il suo servizio, la P.A. affiderà un appalto al valutatore, selezionato con gara che certificherà gli eventuali risparmi raggiunti. In particolare, la procedura di affidamento del progetto consiste nella presentazione di una proposta, ad opera dell'operatore interessato all'attivazione del servizio in concessione costituita dal progetto di fattibilità, bozza di convenzione, piano economico finanziario esplicitante l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, specificazione delle caratteristiche del servizio. Dopo la presentazione del progetto, la stazione appaltante procederà alla valutazione della proposta entro tre mesi

proponendo dove necessario alcune modifiche alla stessa. In Italia è stato difficile replicare questo modello a causa delle limitazioni sia per l'organizzazione della pubblica amministrazione sia per la biodiversità del sistema finanziario che hanno creato difficoltà tecniche e giuridiche. Ma nonostante i primi ostacoli iniziali, nel 2017 è stato presentato a Torino il primo SIB promosso da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Human Foundation con la cooperazione del Ministero della Giustizia. Il progetto ha come scopo quello di evitare la recidiva carceraria presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno", il grande carcere alla periferia del capoluogo piemontese.

Per quanto riguarda invece il micro credito ed il fondo di garanzia si analizza che il Microcredito è una forma di credito, consistente in prestiti di piccolo importo destinati ad imprenditori troppo poveri per ottenere ciò dalle istituzioni bancarie tradizionali o che molto spesso non hanno garanzie adeguate con lo scopo di consentire l'avvio di attività imprenditoriali o di inserimento lavorativo.¹⁴⁴ L'aiuto economico viene utilizzato dai fruitori per acquistare beni o servizi strumentali all'attività svolta; retribuire nuovi dipendenti o soci lavoratori; pagare corsi di formazione volti a incrementare il know-how e la produttività di imprenditore, soci, dipendenti, oppure pagare corsi di formazione di natura (anche) universitaria o post universitaria a seconda delle esigenze che si presentano loro. I finanziamenti possono essere erogati solo dai soggetti iscritti in un apposito elenco disciplinato dall'art. 113 TUB, anch'esso rinnovato dallo stesso articolo del Dlgs 141/2010. Questi soggetti possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società cooperative (comprese, quindi, le cooperative sociali), mentre non possono farlo verso lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da almeno 5 anni; lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA con più di 5 dipendenti; società con più di 10 dipendenti, organizzazioni non profit come le associazioni non riconosciute. Gli importi erogati vanno dai massimo 25.000 per il micro credito classico ai 10.000 per quello sociale che si occupa fundamentalmente di promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria acquistando beni o servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare. Questa attività ha il vantaggio di non richiedere ai beneficiari una garanzia reale in quanto a coprire i rischi c'è il Fondo di garanzia del quale però i soggetti erogatori del credito non possono fare uso per più dell'80% del prestito erogato. Questo Fondo è gestito dal Mediocredito Centrale ed è un'iniziativa dello Stato utile nel sostenere le piccole e medie imprese italiane nell'accesso al credito. E' stato istituito dalla Legge 662/96 Art.2 Comma 100 Lett.A e garantisce all'impresa di essere coperta per una % stabilita del finanziamento dallo Stato con un plafond che può arrivare fino a 2.500.000 euro di importo garantito ma solo per quelle imprese che sono valutate economicamente sane e che sono situate nel territorio nazionale. L'effetto ottenuto da questo strumento è quello di contribuire alla bancabilità dell'impresa attenuandone il rischio di credito e permettendo a queste di avere un patrimonio minimo in relazione alla rischiosità della loro esposizione creditizia, come è richiesto

¹⁴⁴ Secondo l'articolo 7 del Decreto Legislativo n° 141 del 2010 rinnovando l'articolo 111 del testo Unico delle Leggi Bancarie (TUB), contenuto nel Decreto Legislativo n° 385 del 1993,

da Basilea II. Fuori da questo incentivo rimangono le industrie automobilistiche, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell'industria carboniera e siderurgica.

Si fa un accenno anche ad i finanziamenti comunitari ai quali partecipano non solo gli enti del Terzo Settore ma anche e soprattutto organizzazioni pubbliche e private. Queste esponendo nel dettaglio il loro progetto che non si può discostare dall'obiettivo del programma pluriennale scelto dall'UE possono beneficiare di aiuti economici. Le tipologie di finanziamenti emessi dall'Unione possono essere *diretti* quando vengono erogati direttamente da questo ente tramite bandi, con l'obiettivo di migliorare l'attuazione delle politiche comunitarie in determinati settori (innovazione, ambiente, ecc.). Un esempio di questi sono Horizon 2020, Erasmus +, Life, etc. L'altra forma sono i finanziamenti *indiretti* che si hanno quando questi vengono attuati tramite autorità nazionali o regionali degli stati membri, nell'ambito della politica di coesione ed il cui obiettivo è quello di ridurre le disparità tra le varie regioni europee. Per ultime si trovano gli *strumenti per l'accesso al credito* che con l'aiuto di intermediari vogliono mettere in atto interventi simili a quelli del mercato finanziario, ma con condizioni tendenzialmente più favorevoli.

La parte sperimentale ha interessato il Capitolo 5 dal titolo "Made in Carcere: una realtà per continuare a sperare". Questa è una cooperativa sociale attiva nella regione Puglia con unità operative anche in altre Regioni, che si occupa di voler ridare speranza alle donne detenute e ai minori nelle carceri, attraverso un percorso di reinserimento sociale. Grazie al riutilizzo di tessuti di scarto, le donne detenute hanno la possibilità di lavorare in veri e propri laboratori sartoriali percependo una retribuzione e producendo borse, accessori, sciarpe e più in generale accessori di largo consumo destinati alla vendita in negozi, corners, ma anche durante eventi, festival, etc. In questo modo anche l'amministrazione carceraria viene messa nelle condizioni di perseguire meglio l'obiettivo della "rieducazione" del detenuto tanto auspicata negli intenti normativi ma troppo spesso trascurata nei fatti. Un messaggio di speranza, di concretezza e solidarietà, ma anche di libertà e rispetto per l'ambiente. La mission di Made in Carcere è quella di offrire un'opportunità di lavoro e uno stipendio a persone spesso invisibili. "Diamo una nuova dignità ai prigionieri e alle loro famiglie, rompendo la catena del destino fatale". Il sogno è quello di trasformare il PIL in PIF, e quindi passare dal prodotto interno lordo ad un nuovo strumento di misura: la felicità. Il parametro usato per misurare il successo di Made in Carcere avviene calcolando un indicatore dalla cooperativa stessa creato che chiamano BIL: *BENESSERE INTERNO LORDO* in quanto il cambiamento deve rispecchiare valori intangibili percepiti dall'uomo e dalla comunità. Lo scopo principale è quello quindi di diffondere la filosofia della "Seconda opportunità" per le donne detenute e della "Doppia vita" per i tessuti: le prime scoprendo il proprio potenziale d'azione, gli altri rinascendo in una nuova vita. Il modo in cui Made in Carcere vuole giungere al suo obiettivo è raccontare il progetto, diffonderlo e farlo vivere, per contaminare la comunità tutta e sdoganare certi ideali sbagliati sul carcere e sulle persone che lì ci abitano. Potendolo replicare, clonare potrà diventare un vero e proprio cambiamento sistemico nello stile di vita di un numero sempre più grande di persone.

Per tutto questo servono però delle azioni che Officina identifica con dei verbi all'infinito ovvero: CREDERE, AMARE, SCEGLIERE, SOGNARE, CONTAMINARE, SOSTENERE. Ognuno di questi gesti può aiutare nel realizzare il progetto che visto da altre prospettive potrebbe risultare insormontabile.

La forma organizzativa adottata da MIC è del tipo olonico in quanto non vi è un capo/decisore né delle cariche specifiche ma i vari team si auto-organizzano e prendono delle decisioni in base alle loro aspettative e responsabilità. Queste sono prese in piena serenità con lo scopo di portare a termine gli obiettivi assegnati. Così ogni risorsa si sente capo di quell'area specifica alla quale appartiene e i team si sostengono vicendevolmente e si completano in un processo di mutuo-aiuto. Attraverso le diversità culturali, comportamentali e spirituali si riesce a trovare la forza della cooperazione mentre si genera benessere economico ed aziendale. I meeting aziendali sono frequenti nel calendario dell'anno e sono momenti di crescita complessiva e di confronto. Questo è un modello nuovo che sconvolge i canoni classici delle organizzazioni piramidali che attraverso l'ordine gerarchico garantisce linearità nei processi.

La selezione di un caso di studio non è stata molto difficile, perché l'obiettivo era quello di voler individuare una realtà molto dinamica dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti di finanza innovativa. La scelta è caduta su questa organizzazione non solo per l'obiettivo sociale che è di mio interesse ma anche perché essa sposa insieme alla Luiss il progetto "Volontariamente", incoraggiando i giovani universitari a "sporcarsi" le mani nella società.

Questa realtà risulta essere pluripremiata con riconoscimenti sia italiani che esteri. Uno tra i più importanti è stato dato da parte di *Ashoka* che rappresenta la più grande rete al mondo di imprenditori sociali. Nel 2016 infatti esso ha selezionato cinque nuovi imprenditori sociali soprannominati "Ashoka Fellow" poiché identificati come realtà che offrono approcci creativi alla risoluzione di problemi fondamentali per il Paese e per il mondo, trasformando urgenze collettive in soluzioni e in occasioni di lavoro. Proprio per il suo progetto MIC è rientrato tra i vincitori poiché anche in ambienti di degrado e disagio la bellezza può creare valore. Tra i premi internazionali invece troviamo l'"*European SME week- training Business Champions*", nel quale la manager è stata nominata tra le Ambasciatrici d'Europa portando alta la bandiera italiana. È stata selezionata poiché riconosciuta come creatrice di un'impresa innovatrice assieme ad altre tre Ambasciatrici d'Europa che provenivano da Norvegia, Romania e Polonia. Il premio aveva come obiettivo quello di rendere note alcune realtà Europee per poter stimolare i giovani allo spirito imprenditoriale e informarli sulle tante opportunità di sostegno anche finanziario previsto dall'UE. Dal lato dei partecipanti invece intendeva poter creare un network internazionale, incoraggiando chi già ha avuto il coraggio di mettersi in gioco.

L'attività sperimentale ha riguardato prima di tutto la conoscenza della realtà aziendale in tutti suoi aspetti operativi ed organizzativi con uno zoom sull'area finanza. L'obiettivo infatti è stato individuare ed analizzare le varie forme di finanziamento utilizzate nel tempo, cercando di coglierne per ciascuna le

principali peculiarità. Per ciascun prodotto è stato individuato il valore, la periodicità, la frequenza, l'obiettivo, i partenariati, gli enti coinvolti, le banche ed il loro grado di difficoltà operativa. La fonte più utilizzata è quella degli anticipi su ordini e fatture presso la Banca Monte dei Paschi di Siena con il quale c'è una stretta collaborazione e stima reciproca che ha stabilito un "castelletto" di 60.000€ Risulta essere necessario utilizzare questo strumento poiché quando MIC riceve un ordine di grosso ammontare, deve far fronte a grosse spese, quindi, questo aiuto diventa necessario per portar a termine il loro operato. Teoricamente nel momento della conferma dell'ordine, il cliente richiedente la merce dovrebbe subito dare alla cooperativa il 50% del costo totale ma questo, come riportato dagli amministratori, non succede quasi mai.

Una Legge molto importante che garantisce sgravi fiscali e crediti d'imposta è la legge "Smuraglia" che prevede appunto un credito di imposta pari a 520,00€ mensili per ciascun lavoratore (da rapportare all'orario di lavoro e nel limite del costo effettivo sostenuto per il lavoratore) utilizzabile come credito in F24, dall'assunzione fino a 24 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione. Per i detenuti (o internati) con ammissione al lavoro esterno, invece, il credito di imposta è pari a 520,00€ mensili per ciascun lavoratore (da rapportare all'orario di lavoro e nel limite del costo effettivo sostenuto per il lavoratore) utilizzabile come credito in F24, dall'assunzione fino a 18 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione. Infine per i lavoratori in semilibertà il credito di imposta sarà pari a 300,00€ mensili per ciascun lavoratore (da rapportare all'orario di lavoro e nel limite del costo effettivo sostenuto per il lavoratore) utilizzabile come credito in F24, dall'assunzione fino a 18 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione. Per quanto riguarda gli sgravi contributivi è concessa una riduzione generale del 95% dei contributi INPS (sia a carico ditta, sia a carico dipendente). Inoltre la cooperativa ha partecipato a molti bandi privati per esempio uno messo in atto da Fondazione Chanel con lo scopo di formare professionalmente giovani detenute nel settore della sartoria. MIC risulta essere un ente molto innovativo nel suo genere infatti ha partecipato anche a diverse campagne di crowdfunding sulla piattaforma Eppela per l'attivazione di un app che permettesse ai clienti di poter personalizzare in base al colore e al tessuto i loro articoli firmati MIC.

In un secondo momento si è studiato un modo remunerativo ed innovativo per il settore che potesse aiutare MIC a risollevarne i suoi equilibri finanziari. Il progetto è stato battezzato con il nome di "Don't be afraid" e prevede l'utilizzo del Social Impact Bond, che risulta essere lo strumento più facile da gestire e il meno impegnativo dal punto di vista delle risorse da impiegare riconoscendo una maggiore efficacia operativa nel sociale dei privati rispetto agli enti pubblici. Esso permetterà a MIC e ad altre cooperative affini di poter gestire le risorse economiche che provengono da un'emissione obbligazionaria da parte di Banca Prossima (con la quale Officina Creativa collabora da anni), per portare avanti la loro missione e con l'intento di aiutare la PA a ridurre i costi fissi di mantenimento dei detenuti negli istituti, nonché a **ridurre la recidiva del 20% su base italiana in un anno**, mettendo in funzione i programmi rieducativi e di reinserimento sociale all'interno delle case circondariali di Lecce, Bari e Trani. Lo studio di fattibilità ha previsto la

suddivisione del progetto in tre anni: il primo anno è destinato alla messa in pratica delle attività di reinserimento, il secondo anno di analisi di eventuali recidive e l'ultimo anno per la valutazione e la misurazione accurata del processo. Il campione necessari affinché i dati ricavati siano consistenti è di 1000 detenuti tra maschi e femmine di età diverse e provenienti da diverse nazionalità, mentre i beneficiari effettivi del programma corrisponderanno a soli 100. L'ammontare economico pensato per far fronte a tutte le spese è di un milione di euro pervenuto da Banca Prossima poiché massima collaboratrice con MIC che verrà diviso per tutti i soggetti attuatori che collaboreranno con questa.

Date le differenze che caratterizzano i beneficiari dell'intervento e che sono inevitabili, i percorsi non saranno tutti uguali tra loro ma ad personam per meglio rispettare le capacità e gli interessi di ognuno. I profili sono tre e includono detenuti con scarso capitale sociale e personale; detenuti con scarso capitale sociale, ma con risorse personali con capacità di cambiamento; ed infine detenuti con una rete sociale su cui poter affidarsi e con capacità personali. Per rendere il programma ancora più efficiente è prevista la figura del case-manager che si occuperà di selezionare il beneficiario secondo i tre profili citati sopra, progettare con esso le attività che risultano più affini alla sua persona e accompagnarlo durante tutto il percorso. Le attività pensate non saranno solo di carattere pratico ma anche più improntate sulla crescita psicologica dell'individuo per riuscire a renderlo consapevole della propria condizione e di metterlo nella condizione di poter superare eventuali traumi subiti durante la propria vita.

A conclusione del programma che durerà un anno si provvederà a misurare l'impatto ottenuto con dei sistemi sia interni alla cooperativa che ha svolto le attività sia esterni da parte di professionisti per una maggiore chiarezza ed oggettività. Il progetto oltre che essere remunerativo è anche stimolante in quanto posto un obiettivo iniziale si cerca di fare di tutto per raggiungerlo in nome del benessere economico e sociale dell'intera nazione.